

Regione
Toscana



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 43 del 26-10-2022

Supplemento n. 167

mercoledì, 26 ottobre 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
GIUNTA REGIONALE	
- Deliberazioni	4
DELIBERAZIONE 17 ottobre 2022, n. 1164	
VIA postuma. L.R. 10/2010, art. 43, comma 6; D.G.R. 22/07/2019, n. 931 relativamente all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7. Proponente: IREOS S.p.a. Provvedimento conclusivo.	
.	4

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/10/2022 (punto N 25)

Delibera N 1164 del 17/10/2022

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Carla CHIODINI

Direttore Edo BERNINI

Oggetto:

VIA postuma. L.R. 10/2010, art. 43, comma 6; D.G.R. 22/07/2019, n. 931 relativamente all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7. Proponente: IREOS S.p.a. Provvedimento conclusivo.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Verbale Conferenza di Servizi

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Allegati n. 1

1 Verbale Conferenza di Servizi
660386cd39421a39cb4100cea074ae742824dcacbc6b37288a18b7f2ba0dbd7b

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i seguenti disposti normativi:

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L.R. n. 40/2009- *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n.10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

RICHIAMATE le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - *“Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010”*;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

VISTO che

la Società Ireos S.p.A., con sede legale a Genova, in Via Stefano Turr 165, C.F./P. IVA 01111510101 (di seguito il proponente), ha depositato in data 31/07/2020 (acquisita dal protocollo regionale con n. 269095 e n. 269096 del 03/08/2020) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Settore regionale “Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica” (di seguito Settore VIA), relativamente all'esistente impianto di gestione rifiuti, ubicato nel Comune di Livorno, in Via dei Fabbri nn. 5/7, trasmettendo i relativi elaborati;

l'istanza è stata presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, in occasione del riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 152/2006 (conseguente all'emanazione delle Bat Conclusions per il trattamento dei rifiuti, di cui alla Decisione UE 2018/1147); il proponente non prevede alcuna modifica all'impianto rispetto a quanto già autorizzato;

l'esistente impianto è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Livorno, con Determinazione dirigenziale n. 100 del 12/06/2014, a favore del gestore Ra.Ri. Livorno S.r.l. e successivamente volturata a Ireos S.p.A. con Decreto regionale n. 20800 del 18/12/2019;

RILEVATO che

il progetto in esame interessa un esistente impianto di gestione rifiuti, all'interno del quale viene svolta l'attività di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) di rifiuti liquidi confezionati, solidi, fangosi e polverulenti e trattamento (ricondizionamento, miscelazione, triturazione e stabilizzazione solidificazione) di rifiuti solidi (solidi, fangosi e polverulenti). I rifiuti trattati nell'impianto sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

le attività di stoccaggio che avvengono nell'impianto sono: R13 *“messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12”* (di cui all'allegato C della parte IV D.Lgs. 152/06) e D15 *“deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14”* (di cui all'allegato C della parte IV D.Lgs. 152/06);

le attività di trattamento che avvengono nell'impianto sono: D14 *“ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13”*; D13 *“raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12”*; D9 *“trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”*;

i quantitativi annui di rifiuti autorizzati per essere gestiti nell'impianto sono i seguenti: 99.000 t/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui 75.000 t/anno di rifiuti pericolosi (dei quali 16.000 t/anno riferiti esclusivamente alla classe di pericolo HP14); il quantitativo istantaneo massimo autorizzato di rifiuti presenti nell'impianto è pari a 3.250 t (come somma di rifiuti in stoccaggio, in lavorazione e in deposito successivo alla lavorazione), suddiviso in: 400 t riferite ad operazioni D15/R13; 1.600 t riferite ad operazioni D13/D14; 1250 t riferite ad operazioni D9;

PRESO ATTO che:

il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale in quanto l'attività rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera m: *“impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*; l'attività dell'impianto ricade, inoltre, al punto 5.1 e al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs., 152/2006 e per questo motivo l'installazione è autorizzata con AIA;

a seguito del perfezionamento dell'istanza da parte del proponente, avvenuto in data 11/09/2020, con nota prot. R.T. n. 216593, il procedimento è stato avviato in data 16/09/2020, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 152/ 2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/1990;

in esito alla fase di consultazione, sono pervenute due osservazioni da parte del Comitato Livorno Nord (nota del 03/11/2020, prot. R.T. n. 377240 e nota del 04/11/2020, prot. R.T. n. 380120);

sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA, con nota del 11/12/2020 protocollo n. 434083, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, da depositare entro il termine di 30 giorni, in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento; il proponente ha presentato una motivata richiesta di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento di centottanta giorni;

il Comune di Livorno in data 28/04/2020, con nota prot. R.T. n. 187492, ha trasmesso al Settore VIA il contributo della Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione, Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, ricevuto in data 16/04/2021 (acquisito al protocollo comunale con n. 46182), relativo al presente procedimento di VIA postuma; nella nota di trasmissione l'amministrazione comunale esprimeva ulteriori considerazioni di carattere igienico sanitario;

il Settore VIA, con nota del 30/04/2021, prot. n. 191064, chiedeva al proponente di prendere in considerazione, nell'elaborazione della documentazione integrativa, anche le richieste formulate dall'amministrazione comunale nella sopra citata nota del 28/04/2021;

in esito alla pubblicazione sul sito web della Regione Toscana della sopra citata documentazione, è pervenuta un'ulteriore osservazione da parte del Comitato Livorno Nord (nota del 05/05/2021, prot. R.T. n. 198128);

il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dal Settore VIA con pec del 07/07/2021, assunta agli atti con prot. R.T. n.283937 del 08/07/2021 e completata con nota del 08/07/2021 prot. R.T. n. 283935; nella medesima documentazione il proponente ha fornito le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico a novembre 2020 e a maggio 2021;

in data 09/07/2021 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale la documentazione integrativa, ritenuta sostanziale e rilevante per il pubblico, e il previsto avviso al pubblico; in esito alla fase di consultazione delle integrazioni è pervenuta un'osservazione da parte del Comitato Livorno Nord (nota del 11/08/2021, prot. R.T. n. 324508);

con nota del 09/07/2021 prot. n. 287891, aggiornata da nota del 20/08/2021 prot. n. 332902, il Settore VIA ha indetto e convocato, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, una Conferenza dei Servizi i cui lavori si sono svolti in quattro sedute:

- la prima, in data 03/09/2021, si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire ulteriore documentazione di chiarimento, che il proponente ha trasmesso con pec del 04/10/2021, protocollata in data 05/10/2021 con nota n. 384636 e in data 06/10/2021, con nota prot. n. 386878; in data 11/10/2021 e 19/10/2021 il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione spontanea inerente le tematiche trattate nella conferenza; la suddetta documentazione è stata protocollata rispettivamente con note del 12/10/2021 n. 394548 e n. 394564 e del 19/10/2021 n. 404905; il Settore VIA, con nota del 22/10/2021 prot. n. 412007, ha informato i soggetti interessati in merito alla pubblicazione dell'ulteriore documentazione trasmessa dal proponente;

- la seconda, in data 19/11/2021, si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire ulteriore documentazione di chiarimento, che il proponente ha trasmesso con nota assunta agli atti del protocollo regionale con n. 91210 e n. 91233 del 07/03/2022;

- la terza, in data 26/05/2022, si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire ulteriore documentazione di chiarimento in materia di emissioni in atmosfera di metalli e per il relativo conseguente aggiornamento dello studio ai fini dell'impatto sanitario; il proponente ha trasmesso la documentazione di chiarimento con pec del 01/08/2022, assunta agli atti del protocollo regionale con n. 307694 del 03/08/2022; in data 20/09/2022 con nota prot. R.T. n. 357649, il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione di errata correzione di quanto inviato con pec del 01/08/2022;

- la quarta, in data 27/09/2022, con la quale si sono chiusi i lavori della Conferenza di Servizi;

a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana delle convocazioni alle sedute della conferenza di servizi (riunioni del 03/09/2021, del 19/11/2021, del 26/05/2022 e del 27/09/2022), ai sensi dell'art. 25 della L.R. 40/2009, il Comitato Livorno nord ha trasmesso le seguenti ulteriori osservazioni:

- nota del 03/09/2021, prot. R.T. n. 344178;
- nota del 20/09/2021, prot. R.T. n. 364578;
- nota del 25/10/2021, prot. R.T. n. 412182;
- nota del 18/11/2021, prot. R.T. n. 449155;
- nota del 25/11/2021, prot. R.T. n. 457696;
- nota del 20/12/2021, prot. R.T. n. 491865;
- nota del 22/04/2022, prot. R.T. n. 167348;
- nota del 20/09/2022, prot. R.T. n. 356657;

VISTO il Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria (riunioni del 03/09/2021, del 19/11/2021, del 26/05/2022 e del 27/09/2022) contenente, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di esprimere, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni, contenute nello stesso verbale, pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma relativamente all'esistente impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, in Via dei Fabbri nn. 5/7;

RILEVATO, dal medesimo verbale, che le prescrizioni impartite sono finalizzate a limitare gli impatti più rilevanti afferenti le matrici ambientali emissioni in atmosfera (con particolare riferimento alle emissioni odorigene) e la componente salute pubblica; in modo particolare, per alcuni inquinanti, sono stati previsti valori limite di emissione molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente al fine di tutelare la salute pubblica e sono state previste frequenti e rilevanti misure di monitoraggio, anche al fine di prevenire ogni forma di molestia causata da eventuali emissioni odorigene;

RILEVATO altresì che la finalità del procedimento di VIA postuma, come stabilito dalla D.G.R. 931/2019 è quella di individuare *“eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività*

esistente” e che anche il D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R, stabilisce che la procedura di VIA postuma, “per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall’attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l’individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell’impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all’attività esistente”;

PRESO ATTO che le osservazioni da parte del pubblico pervenute nel corso del procedimento afferiscono principalmente alle seguenti tematiche: la natura giuridica della VIA postuma, la valutazione di impatto sanitario, la normativa in materia di rischio di incidente rilevante, l’impatto cumulativo con altri progetti, la conformità urbanistica, le alternative possibili, la tutela della biodiversità, la localizzazione dell’impianto, le emissioni in atmosfera e le emissioni odorigene;

VISTO il documento (Allegato A al Verbale - Analisi osservazioni e controdeduzioni) allegato al Verbale della Conferenza di Servizi istruttoria (riunioni del 03/09/2021, del 19/11/2021, del 26/05/2022 e del 27/09/2022), contenente l’analisi complessiva di tutte le osservazioni pervenute, con le controdeduzioni da parte del proponente e da parte della Conferenza di Servizi;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria (riunioni del 03/09/2021, del 19/11/2021, del 26/05/2022 e del 27/09/2022), così come riportato in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e relativo allegato A);

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, in conformità alla DGRT n. 931 del 22/07/2019 e all’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale** relativamente all’esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7, proponente: IREOS S.p.A. - con sede legale a Genova, in Via Stefano Turr 165, C.F./P. IVA 01111510101 – come da valutazione postuma effettuata ai sensi dell’art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria (riunioni del 03/09/2021, del 19/11/2021, del 26/05/2022 e del 27/09/2022), allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1 e relativo allegato A); sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l’esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla società Ireos S.p.a.;

4) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati;

5) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della L.R. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Opere Pubbliche di Interesse Strategico regionale

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 03/09/2021

Oggetto: VIA postuma ex Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 art. 43 comma 6 e artt. 52 e seguenti, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7. Proponente: IREOS S.p.A.

VISTI

- la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- la L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- la L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- la L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;

Richiamate le proprie delibere:

- G.R. n. 931 del 22/07/2019 - *“Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010”*;
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

LA CONFERENZA DI SERVIZI

Premesso che

l'impianto della società Ireos S.p.A. è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Provincia di Livorno, con Determinazione dirigenziale n. 100 del 12/06/2014, a favore del gestore Ra. Ri. Livorno S.r.l. e successivamente volturata a Ireos S.p.A. con Decreto regionale n. 20800 del 18/12/2019;

Visto che

IREOS S.p.A., avente sede legale a Genova, in Via Stefano Turr 165, C.F./P. IVA 01111510101 (di seguito il Proponente), ha depositato in data 31/07/2020 (acquisita dal protocollo regionale con n. 269095 e n.

269096 del 03/08/2020) l'istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Settore regionale "Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica" (di seguito Settore VIA), relativamente all'esistente impianto di gestione rifiuti, ubicato nel Comune di Livorno, in Via dei Fabbri nn. 5/7, trasmettendo i relativi elaborati;

il Settore VIA, con nota prot. n. 282054 del 12/08/2020, ha chiesto documentazione integrativa per la completezza della domanda, come previsto al comma 2, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931; il proponente ha provveduto a perfezionare l'istanza in data 11/09/2020, con protocollo regionale n. 216593;

l'istanza è stata presentata in ottemperanza dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, in occasione del riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 152/2006; il proponente non prevede alcuna ulteriore modifica all'impianto rispetto a quanto già previsto ed approvato;

Dato atto che

il progetto è sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto l'attività rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, lettera m: *"impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*; l'attività dell'impianto ricade, inoltre, al punto 5.1 e al punto 5.3 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs., 152/2006 e per questo motivo l'installazione è autorizzata con AIA;

in data 30/07/2020 il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori di cui all'art. 47-ter della L.R. 10/2010, in applicazione della D.G.R. 1196/2019, Allegato A, come da note di accertamento n. 20208 del 17/08/2020;

il procedimento è stato avviato in data 16/09/2020, con la pubblicazione sul sito web regionale dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

a seguito della nota del 16/09/2020 (Prot. n. 314695) di richiesta dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i contributi dei seguenti Soggetti:

- Provincia di Livorno (nota del 28/09/2020, prot. R.T. n. 329527);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 01/10/2020, prot. R.T. n. 334714);
- IRPET (nota del 19/10/2020, prot. R.T. n. 356673);
- ARPAT (nota del 17/11/2020, prot. R.T. n. 398346);
- Comune di Livorno (nota del 17/11/2020, prot. R.T. n. 17/11/2020 e nota del 28/04/2020, prot. R.T. n. 187492);

e dei seguenti Settori regionali:

- Tutela della Natura e del Mare (nota del 04/11/2020 prot. n. 379665);
- Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 11/11/2020, prot. n. 390604);
- Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (nota del 25/11/2020, prot. n. 412884);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (nota del 13/11/2020, prot. n. 394728)

in esito alla fase di consultazione sono pervenute due osservazioni da parte del pubblico:

- Comitato Livorno Nord (nota del 03/11/2020, prot. n. 377240 e nota del 04/11/2020, prot. R.T. n. 380120);
- Comitato Livorno Nord (nota del 05/05/2021, prot. R.T. n. 198128);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 11/12/2020, prot. n. 434083, ha richiesto al proponente integrazioni e chiarimenti, da depositare entro il termine di 30 giorni, in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento; nella medesima nota il Settore VIA informava il proponente che tenuto conto della rilevanza delle integrazioni richieste, in particolare quelle relative all'impatto delle emissioni in atmosfera e della gestione dei rifiuti, comunicava, ai sensi del comma 6, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931, che la documentazione richiesta era da ritenersi sostanziale e rilevante per il pubblico e come tale chiedeva che entro il medesimo termine previsto per la trasmissione delle integrazioni, il proponente presentasse un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, da pubblicare sul sito web della Regione Toscana;

in data 23/12/2020, con nota prot. n. 451041, il proponente ha presentato, ai sensi del comma 5, dell'allegato A alla D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931, una motivata richiesta di centottanta giorni di sospensione del termine per la presentazione della documentazione integrativa e di chiarimento; il Settore VIA, con nota del 04/01/2021, prot. n. 1307, ha concesso la proroga richiesta;

il Comune di Livorno in data 28/04/2020, con nota prot. R.T. n. 187492, ha trasmesso al Settore VIA il contributo della Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione, Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, ricevuto in data 16/04/2021 (acquisito al protocollo comunale con n. 46182), relativo al presente procedimento di VIA postuma; nella nota di trasmissione l'amministrazione comunale esprimeva ulteriori considerazioni di carattere igienico sanitario;

il Settore VIA, con nota del 30/04/2021, prot. n. 191064, chiedeva al proponente di prendere in considerazione, nell'elaborazione della documentazione integrativa, anche le richieste formulate dall'amministrazione comunale nella sopra citata nota del 28/04/2021;

il Proponente, con pec del 07/07/2021, assunta agli atti con prot. R.T. n. 283937 del 08/07/2021 e completata con nota del 08/07/2021, prot. R.T. n. 283935, ha trasmesso la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta dal Settore VIA con nota prot. n. 434083, del 11/12/2020 e nota prot. n. 191064 del 30/04/2021; nella medesima documentazione il proponente ha fornito la propria controdeduzione alle due osservazioni presentate dal pubblico a novembre 2020 e maggio 2021;

in data 09/07/2021 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale la documentazione integrativa e il previsto avviso al pubblico (trasmesso dal proponente in data 09/07/2021, con nota prot. RT n. 287122);

il Settore VIA, con nota del 09/07/2021, prot. n. 287891, ha indetto una Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. 241/1990, una Conferenza di Servizi istruttoria convocando la prima seduta per il giorno 03/09/2021, e ha altresì richiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

a seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:

- Comune di Livorno (nota del 12/08/2021, prot. R.T. n. 327003)
- ARPAT (nota del 18/08/2021, prot. R.T. n. 331116);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento della Prevenzione, Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione (nota del 25/08/2021, prot. R.T. n. 335538);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Tutela della Natura e del Mare (nota del 04/11/2020 prot. n. 379665);
- Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 13/07/2021, prot. n. 290094);
- Settore Autorizzazioni Rifiuti (nota del 24/08/2021, prot. n. 334928)
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (nota del 02/09/2021, prot. n. 343466);

in esito alla fase di consultazione delle integrazioni è pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico:

- Comitato Livorno Nord (nota del 11/08/2021, prot. R.T. n. 324508);
- Comitato Livorno Nord (nota del 01/09/2021, prot. R.T. n. 344178 del 03/09/2021);

il proponente in data 02/09/2021 (prot. R.T. n. 343505 del 03/09/2021) ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate dal Comitato Livorno Nord in data 11/08/2021;

con la medesima nota del 09/07/2021, in applicazione dell'Allegato A alla D.G.R. n. 931/2019, il Settore VIA ha disposto il prolungamento di 30 giorni della fase di valutazione;

Dato atto altresì che

il progetto in esame interessa un esistente impianto di gestione rifiuti, all'interno del quale viene svolta l'attività di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) di rifiuti liquidi confezionati, solidi, fangosi e polverulenti e trattamento (ricondizionamento, miscelazione, triturazione e stabilizzazione solidificazione) di

rifiuti solidi (solidi, fangosi e polverulenti). I rifiuti trattati nell'impianto sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

le attività di stoccaggio che avvengono nell'impianto sono: R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12" (di cui all'allegato C della parte IV D.Lgs. 152/06) e D15 "deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14" (di cui all'allegato C della parte IV D.Lgs. 152/06);

le attività di trattamento che avvengono nell'impianto sono: D14 "ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13"; D13 "raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12"; D9 "trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12";

l'impianto è autorizzato con AIA rilasciata dalla Provincia di Livorno con determinazione n. 100 del 12/06/2014, a favore della Società RA.RI - Livorno Raccolta Rifiuti Industriali S.r.l. ed aggiornata con i seguenti provvedimenti:

- determina n. 89 del 15/05/2015 rilasciata dalla Provincia di Livorno;
- decreto n. 2721 del 12/05/2016 rilasciato da Regione Toscana;
- decreto n. 8410 del 16/06/2017 rilasciato da Regione Toscana (con cui si autorizzava, tra l'altro, *"la realizzazione di un sistema supplementare per l'abbattimento delle SOV con conseguente modifica dell'assetto degli attuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e conseguente convogliamento delle emissioni in un unico camino, relativamente all'installazione sita in Via dei Fabbri, 5-7- Livorno"*);

con decreto n. 20800 del 18/12/2019, rilasciato da Regione Toscana, l'AIA sopra citata è stata volturata alla società IREOS S.p.A.; il provvedimento stabiliva, tra l'altro, che la ripresa dei conferimenti all'impianto era subordinata a quanto segue:

- all'allontanamento dei rifiuti presenti nell'impianto;
- alla realizzazione del sistema supplementare di abbattimento delle SOV, approvato dalla Regione Toscana con decreto dirigenziale 8410/2017 e al conseguente rilascio di nulla osta da parte della Regione Toscana, a seguito di verifica da parte di ARPAT, relativo alla corretta realizzazione dell'impianto medesimo;

in data 27/01/2020 la società IREOS S.p.A. ha presentato domanda di modifica non sostanziale del progetto del sistema supplementare di abbattimento delle SOV, autorizzato con decreto regionale n. 8410/2017; il Settore VIA si è espresso, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, sul progetto di modifica presentato, valutandolo quale modifica non sostanziale, da non sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA; con decreto n. 7672 del 26/05/2020 la Regione Toscana prendeva atto della modifica sopra citata;

i quantitativi annui di rifiuti autorizzati per essere gestiti nell'impianto sono i seguenti: 99.000 t/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di cui 75.000 t/anno di rifiuti pericolosi (dei quali 16.000 t/anno riferiti esclusivamente alla classe di pericolo HP14); il quantitativo istantaneo massimo autorizzato di rifiuti presenti nell'impianto è pari a 3.250 t (come somma di rifiuti in stoccaggio, in lavorazione e in deposito successivo alla lavorazione), suddiviso in: 400 t riferite ad operazioni D15/R13; 1.600 t riferite ad operazioni D13/D14; 1250 t riferite ad operazioni D9;

dalla documentazione presentata dal Proponente si evince quanto segue:

l'impianto di Via Fabbri, Livorno, occupa una superficie complessiva di circa 13.000 m², dei quali 4.200 m² coperti, ove si svolge l'attività di gestione rifiuti, oltre a 3 palazzine adibite ad uffici e spogliatoi; le aree scoperte sono utilizzate per la movimentazione dei mezzi, per il parcheggio degli autoveicoli, oltre ad essere presente un'area tecnica ove sono ubicati gli impianti di abbattimento delle emissioni, un'area dedicata al lavaggio dei mezzi ed un'area per lo stoccaggio dei cassoni. Sono inoltre presenti delle aree a verde sulle fasce perimetrali frontali e posteriori; i piazzali esterni sono dotati di sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche;

i capannoni coperti ove avvengono le attività di trattamento rifiuti sono 4, contrassegnati dalle sigle G1 (1.000 m²), G2 (1.000 m²), L (1.200 m²) e S (1.000 m²); sono tutti completamente chiusi, posti in depressione, in quanto dotati di captazione dell'aria ambiente e dotati di superficie pavimentata ed impermeabile; è presente nei capannoni un sistema fognario indipendente, allo scopo di canalizzare eventuali percolati e/o sversamenti in un serbatoio esterno fuori terra in vetroresina, all'interno del quale sono

convogliate anche le acque meteoriche provenienti dall'area di stoccaggio cassoni, le acque di manutenzione dello scrubber e le condense delle UTA (unità di trattamento aria);
sono inoltre presenti n. 3 silos destinati al deposito di rifiuti polverulenti funzionali all'alimentazione dell'impianto di stabilizzazione e n. 2 silos per lo stoccaggio dei leganti inorganici utilizzati nel trattamento;

l'impianto è autorizzato alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; i quantitativi di rifiuti trattati sono i seguenti:

- 99.000 t/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dei quali 75.000 t/anno di rifiuti pericolosi; nel quantitativo di rifiuti pericolosi sono ricomprese 16.000 t/anno di rifiuti classificati come HP 14 Ecotossici, ovvero, come definiti dal Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio del 8 giugno 2017, *"rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali"*;

- 3.250 t di rifiuti a livello di deposito istantaneo, comprendente: 400 t di rifiuti in stoccaggio istantaneo destinati alle operazioni D15/R13 (di cui 300 t di rifiuti pericolosi); 1.600 t di rifiuti per le operazioni di trattamento D13/D14 e 1.250 t di rifiuti per le operazioni di trattamento D9;

l'elenco delle tipologie di rifiuti gestiti nell'impianto e le rispettive attività di trattamento è presente nel documento "Allegato 1 – Elenco CER";

le attività svolte all'interno dell'impianto sono sintetizzate nel modo seguente:

- attività di stoccaggio:

vengono eseguite operazioni di deposito preliminare (D15 *"Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"*) e messa in riserva (R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"*) di rifiuti liquidi confezionati, solidi, fangosi e polverulenti; gli stoccaggi sono svolti separando i rifiuti per classi omogenee e separati per codici CER. Il rifiuto in deposito presso gli stoccaggi può essere avviato a successiva operazione di trattamento presso lo stesso impianto o inviato presso impianti terzi autorizzati;

- attività di trattamento:

vengono svolte attività di trattamento (ricondizionamento, miscelazione, triturazione e stabilizzazione solidificazione) di rifiuti solidi (solidi, fangosi e polverulenti); tali attività sono riconducibili alle seguenti operazioni di cui all'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006: D9 (*"Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)"*), D13 (*"Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12"*) e D14 (*"Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13"*);

l'attività di ricondizionamento D14 è riconducibile alle seguenti operazioni:

- pretrattamento effettuato per ogni singola tipologia di rifiuto, volto ad ottenere un materiale fisicamente omogeneo per essere avviato a successiva operazione di trattamento/smaltimento presso lo stesso impianto o presso impianti terzi. Questa operazione può prevedere attività di ripristino o eliminazione degli imballaggi e può prevedere anche operazioni di triturazione in area dedicata; in questa fase può avvenire anche miscelazione tra i rifiuti, sia nella fase di triturazione, che in quella successiva di raggruppamento;
- selezione e cernita di rifiuti speciali non pericolosi effettuate con mezzo meccanico o manualmente da operatore. Operazione volta a selezionare i materiali recuperabili, quali: ferro, legno, carta, ecc

le attività di trattamento D13 sono riconducibili alle seguenti operazioni:

- raggruppamento di rifiuti non pericolosi o di rifiuti pericolosi. L'operazione può comprendere operazioni di miscelazione di rifiuti tra loro compatibili e destinati allo stesso processo di trattamento e smaltimento; l'operazione è volta ad ottenere un materiale fisicamente omogeneo per essere avviato a successiva operazione di trattamento e/o smaltimento presso lo stesso impianto o presso impianti terzi; i rifiuti che vengono raggruppati hanno la stessa destinazione di processo o di successivo smaltimento originaria per ogni singolo rifiuto. In nessun caso è possibile la declassificazione di pericolo del rifiuto originario.

le attività di trattamento D9 sono riconducibili alle seguenti operazioni:

- stabilizzazione con processo a base di reagenti inorganici, al fine di ottenere un rifiuto avente migliori caratteristiche chimico-fisiche, idoneo allo smaltimento finale e più facile da gestire; i principali processi utilizzati sono a base di cemento, calce, argilla e silicati, bentonite, cabasite o zeoliti; tale processo può essere condotto su un singolo rifiuto (modalità svolta per flusso omogeneo) oppure su un preparato ottenuto

dalla miscelazione di rifiuti tra di loro compatibili (attività svolta per lotto funzionale); l'attività viene svolta in ambiente controllato, il processo è realizzato mediante l'impiego di impianto meccanico di stabilizzazione automatico e con mezzi meccanici mediante l'aggiunta dei reagenti su piattaforma; il quantitativo di materie prime utilizzate per le operazioni di inertizzazione è stato di circa 6.000 t nell'anno 2015, 7.200 t nel 2016 e 4.700 t nei primi 9 mesi del 2017; il quantitativo di oli lubrificanti utilizzati per tali operazioni oscilla tra le 0,3 e 1,0 t/anno nel periodo 2009/2016;

il Proponente ha preso in esame l'alternativa progettuale della delocalizzazione e l'alternativa zero: nel primo caso i costi di intervento sarebbero così elevati da rendere impossibile la realizzazione dell'intervento; inoltre la collocazione dell'installazione oggetto del presente procedimento risulta strategica, in quanto ubicata in un'area che non presenta particolari criticità ambientali e prossima a delle arterie viarie di interesse regionale (Autostrada e la variante Aurelia); il caso dell'alternativa zero è ritenuto ampiamente sfavorevole e non attuabile, perché non consentirebbe la realizzazione delle ricadute socio economiche previste;

il Proponente ha preso in esame gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale, ambientale e settoriale, nonché il quadro vincolistico, pertinenti al progetto in oggetto:

- per quanto riguarda il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) della Regione Toscana, l'impianto è ubicato nell'Ambito di Paesaggio n. 8 "Piana di Livorno - Pisa - Pontedera"; nell'area interessata dall'installazione esistente di IREOS S.p.A. non sono presenti aree con particolari ecosistemi di interesse menzionati nel PIT - Piano di Ambito 08, né aree di particolare valore conservazionistico. L'area inoltre non ricade né risulta interessata da Aree Protette, Aree Umide o siti Natura 2000 e non è interessata dalla vincolistica relativa ai beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004. Non sono presenti nelle vicinanze Gli obiettivi di qualità e le direttive del PIT relative all'Ambito 08 non sono influenzati dalla presenza dello stabilimento, in quanto trattasi di impianto esistente senza alcuna necessità di ulteriore consumo di suolo e ricadente all'interno di una vasta area industriale/commerciale; il proponente conclude la disamina del PIT osservando la coerenza dell'insediamento in esame con gli obiettivi, le prescrizioni e le direttive del PIT;

- per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno, l'impianto ricade nel "sistema territoriale della città e degli insediamenti" e il proponente riporta gli obiettivi prestazionali generali del sistema previsti dall'art. 33 della disciplina del piano; esaminando la cartografia "valori naturalistici e ecosistemici" del PTC, il sito produttivo della IREOS S.p.A. ricade in "aree produttive e di servizi";

- secondo il Piano Strutturale del Comune di Livorno l'area dello stabilimento ricade nella Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) n. 10; il proponente evidenzia che "dall'analisi degli elementi cartografici e dalle relazioni del Piano Strutturale si evince che la zona su cui sorge la IREOS SPA ha come obiettivo il trasferimento delle attività insediate in altra area da individuarsi in sede di Piano Operativo e a favorire l'insediamento di attività produttive - artigianali o comunque conformi alla destinazione d'uso di zona a condizione che siano compatibili con i limitrofi insediamenti abitativi. Ad oggi non sono state individuate aree alternative ove eventualmente ricollocare l'attività. L'impianto di trattamento rifiuti esercita la propria attività in forza di titoli abilitativi in materia edilizia e in materia ambientale regolarmente conseguiti"; da un punto di vista della vulnerabilità idrologica lo stabilimento ricade nella Zona Depressa di Ponte Ugione che è inclusa insieme alle prime 5 Classi di pericolosità tra le zone con maggiori problematiche idrogeologiche; non è tuttavia presente alcun vincolo idrogeologico;

- il Piano Comunale di Classificazione Acustica di Livorno inserisce l'area in oggetto in Classe V (Aree prevalentemente industriali), immediatamente adiacente alla Classe VI (Aree esclusivamente industriali);

- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale classifica l'area ove è ubicato l'impianto come area a pericolosità da alluvione media P2, corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni; per quanto riguarda il rischio alluvione, l'area è classificata quale zona R3, rischio elevato;

- in merito al Piano Regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), il proponente ha esaminato i criteri di localizzazione di cui all'Allegato IV ed ha rilevato la presenza di un criterio escludente, ovvero quello relativo a "Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012"; per quanto riguarda il criterio escludente "Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi", il proponente evidenzia che "l'impianto non ricade in aree residenziali. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri";

per quanto riguarda i criteri penalizzanti, è presente il criterio “Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)”;

per quanto riguarda il criterio penalizzante “Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso”, il proponente evidenzia che “l'impianto non ricade in aree residenziali. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri”;

il Proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività previste ed i potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali legati all'impianto esistente di gestione rifiuti, in particolare:

per quanto riguarda la componente atmosfera, l'unica emissione classificata significativa presente nell'impianto è costituita dal camino contrassegnato dalla sigla “X4”, al quale sono convogliate tutte le aspirazioni interne dei 4 capannoni; l'emissione è dotata di un impianto di abbattimento costituito da filtro a carbone attivo; le aspirazioni provenienti dai singoli capannoni prima di essere convogliate al collettore unico sono trattate singolarmente; nello specifico:

- le aspirazioni provenienti dal locale S e dal locale L sono trattate con torre di lavaggio a stadio unico, (scrubber contenente soluzione acida per l'abbattimento di ammine, ammoniacale e polveri) e successiva deumidificazione;
- le aspirazioni provenienti dal locale G1 dal locale G2 sono trattate con torre di lavaggio a due stadi (scrubber contenente soluzione acida e soluzione ossidante) e successiva deumidificazione;
- sono presenti aspirazioni localizzate su baie di trattamento di rifiuti pericolosi che sono dotate filtro a maniche;

il filtro a carboni attivo è costituito da tre stadi che operano in parallelo, aventi una portata ciascuno di circa 25.000 m³/ora; l'impianto potrà operare anche con solo due stadi, in caso di lavorazioni notturne a portata ridotta o in caso di manutenzione di uno dei tre stadi; il proponente ha presentato una procedura di controllo dell'efficienza di abbattimento del filtro per mezzo di un rilevatore di composti organici volatili portatile (con fotoionizzatore PID) che misurerà la concentrazione dei COV in ingresso e in uscita dell'impianto di abbattimento; per la sostituzione del filtro si opererà facendo funzionare due stadi, sostituendo uno stadio al giorno; in tre giorni lavorativi il filtro sarà completamente sostituito; gli esausti attraversano il carbone attivo in 2 secondi quando sono in funzione i 3 stadi e in 1,25 secondi con 2 stadi in funzione durante le operazioni di sostituzione;

il quadro emissivo relativo all'emissione X4 comprende polveri; sostanze della tab. A1, classe II (Arsenico, Cromo VI, Cobalto e Nichel); sostanze della tab. B, classe I (Cadmio, Mercurio, Tallio); sostanze della tab. B, classe III (Cromo III, Piombo, Rame, Vanadio e Manganese); sostanze della tab. C, classe III (Ammoniaca); sostanze della tab. C, classe II (Idrogeno Solforato), sostanze organiche volatili della tab. A1, classe III; sostanze organiche volatili della tab. D, classe I; emissioni odorigene;

il proponente ha elaborato uno studio meteo diffusionale aggiornato (2021), per verificare le ricadute di ammoniacale, idrogeno solforato, sostanze organiche volatili e odori emessi dal camino X4; i risultati dello studio evidenziano un impatto non significativo dell'impianto:

- per ammoniacale, in assenza di valori normativi di riferimento nell'ordinamento giuridico italiano, è stato preso in considerazione il valore stabilito dal California Environmental Protection Agency, che stabilisce come valore limite di non effetto negativo sulla salute la concentrazione di 3.200 µg/m³ come media oraria e 500 µg/m³ come media annua; i valori calcolati per l'impianto, presso il recettore con la massima ricaduta, sono pari a 0,13 µg/m³ come media annua e 18,9 µg/m³ come media oraria;
- per idrogeno solforato è stata condotta una duplice valutazione, al fine degli effetti sulla salute e al fine della percezione olfattiva; nel primo caso la soglia considerata è stata quella delle linee guida dell'OMS, che fissa la media giornaliera pari a 150 µg/m³; lo studio ha verificato presso i recettori una concentrazione massima pari a 0,75 µg/m³; nel secondo caso è stato preso in considerazione il valore di 7 µg/m³ fissato sempre dall'OMS e lo studio ha evidenziato una concentrazione al 98° percentile pari a 1,48 µg/m³;
- per le SOV lo studio ha verificato una concentrazione massima presso i recettori pari a 75,95 µg/m³ come media oraria e 0,73 µg/m³ come media annua; il proponente non ha identificato valori di riferimento;
- per gli odori sono state seguite le indicazioni delle Linee Guida della Regione Lombardia e quelle della Provincia autonoma di Trento; in modo particolare queste ultime prevedono un valore limite per le aree residenziali (il più severo), pari a 1 ouE/m³ per recettori ubicati ad oltre 500 m di distanza dalla sorgente, a 2 ouE/m³ per distanze comprese tra 200 e 500 metri e pari a 3 ouE/m³ per distanze inferiori a 200 m; lo studio ha verificato che la concentrazione massima al 98° percentile risulta pari a 1,49 1 ouE/m³ presso il recettore

identificato dalla sigla R19, ubicato a 193 metri di distanza; il proponente ha inoltre presentato uno specifico piano di gestione degli odori da eseguire semestralmente ed una specifica azione di controllo da mettere in pratica in caso di eventi odorigeni identificati;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico, il proponente dichiara che l'impianto non produce scarichi idrici direttamente connessi con il ciclo produttivo, in quanto le acque di percolazione degli stoccaggi e le acque di lavaggio dei mezzi vengono raccolte e smaltite separatamente come rifiuti, mentre le acque impiegate nel processo produttivo per il trattamento di inertizzazione dei rifiuti e per il lavaggio della corrente gassosa mediante scrubber vengono rispettivamente integralmente inglobate nei rifiuti trattati o, nel caso degli scrubber, riciclate;

i reflui prodotti dalle attività dell'impianto sono i seguenti:

- S1: scarico derivante dai servizi igienici recapitante nella fognatura industriale;
- S2: scarico delle AMPP dilavanti il piazzale (trattate con vasca di decantazione e disoleatore) e convogliate in fognatura nera;
- S3: scarico delle AMDNC convogliate alla fognatura bianca;

in relazione ai prelievi di acqua il proponente, basandosi sui prelievi storici, stima un consumo medio di acqua industriale pari a circa 5.000 mc/anno; l'acqua industriale è attualmente fornita da ASA Livorno ed è utilizzata per alimentare gli scrubber, l'impianto di inertizzazione, l'impianto di lavaggio ruote, l'impianto antincendio e l'impianto di lavaggio mezzi, mentre per i servizi e gli spogliatoi è utilizzata acqua ad uso civile;

per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo tutte le lavorazioni avvengono all'interno di capannoni pavimentati; i piazzali esterni sono impermeabilizzati, per cui non si ravvedono potenziali influenze su questa matrice; non sono altresì presenti tubazioni o serbatoi interrati, fatta eccezione per il sistema relativo alle acque meteoriche dilavanti; i 3 serbatoi di gasolio e il serbatoio delle acque di percolazione presenti sono dotati di vasca di contenimento;

relativamente alla componente flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi il proponente evidenzia che l'impianto è esistente ed ubicato in area classificata per insediamenti produttivi; lo svolgimento dell'attività non comporterà turbamento o allontanamento delle specie faunistiche;

per quanto riguarda la componente paesaggio e beni culturali il proponente ribadisce che l'area in cui è situato l'impianto è di tipo artigianale - industriale ed è priva di vincoli paesaggistici; inoltre l'impianto è esistente e non è prevista alcuna modifica dello stato dei luoghi;

per quanto riguarda la componente rumore e vibrazioni, il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale si evince il rispetto dei valori limite previsti per il periodo diurno, previsti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Livorno; nello specifico è stato verificato il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluta presso i recettori, il rispetto dei limiti di immissione assoluta al perimetro, nonché il rispetto del criterio differenziale presso i recettori; al momento in cui il ciclo produttivo sarà ripreso, il proponente provvederà ad eseguire una nuova campagna di monitoraggio acustico per verificare il rispetto dei limiti previsti;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:

- componente bonifiche: l'impianto di Via dei Fabbri è stato oggetto di un Piano di Caratterizzazione (approvato nella conferenza di servizi del 02/10/2015) e di una successiva Analisi di Rischio Sito-specifica (approvata nella conferenza di servizi del 07/03/2017) dalla quale è emersa la necessità di adottare interventi di bonifica /MISO del sito; nella conferenza del 07/03/2017 fu inoltre indicato che "al fine di ottenere una ricostruzione del flusso della falda più rappresentativa la ditta dovrà estendere la campagna freaticometrica anche ai pozzi limitrofi"; in data 04/09/2018 la precedente proprietà (RA.RI. S.r.l.) ha comunicato di non poter adempiere alle prescrizioni a causa del sequestro dell'impianto. Il proponente pur essendo soggetto non responsabile della contaminazione, ha riattivato la procedura di bonifica: in data 19 maggio 2020 ha comunicato agli Enti Competenti che in data 4 giugno 2020 avrebbe effettuato una nuova campagna di monitoraggio della falda, per verificare lo stato attuale di contaminazione. I risultati conseguiti hanno evidenziato, come già era accaduto in passato, che il superamento di alcuni valori delle CSC previsti per le acque sotterranee è stato rilevato anche in alcuni dei piezometri di monte; il proponente ha chiesto al Comune di Livorno di completare la misurazione dei pozzi limitrofi all'impianto e poter meglio ricostruire il

flusso della falda, impegnandosi a presentare nei mesi successivi un progetto degli interventi di MISO sulla falda; in data 28 aprile 2021, Ireos S.p.A., preso atto che dalla consultazione delle banche dati dei siti istituzionali della Regione Toscana, del Comune di Livorno e dell'ARPAT non era emersa la presenza di un'adeguata rete di monitoraggio della falda in prossimità dell'impianto, ha comunicato che per la progettazione degli interventi avrebbe utilizzato i dati freaticometrici dei piezometri esistenti nell'area dell'impianto. Attualmente è in fase di completamento l'iter progettuale;

- componente rifiuti: il proponente, nel documento "Allegato 7 – gestione rifiuti Rev. 01" del 07/07/2021 ha definito i criteri e le modalità operative da adottare per l'esercizio dell'impianto, allo scopo di valutare i possibili impatti associati alle varie fasi dell'attività e le relative azioni correttive e migliorative; in seguito alle operazioni di gestione rifiuti, verranno a loro volta prodotti rifiuti, quali rifiuti da imballaggio, rifiuti da attività di pretrattamento, rifiuti da attività di triturazione e separazione meccanica; i rifiuti prodotti saranno gestiti secondo le previsioni normative;

relativamente alla componente salute pubblica il proponente ha presentato un documento "Allegato 10 – Parere sull'impatto sanitario dell'impianto Ireos di Livorno", redatto da specialista in medicina del lavoro, suddiviso in quattro sezioni:

- nella prima parte vengono esaminate le caratteristiche dell'impianto, dell'area e della popolazione potenzialmente esposta;
- nella seconda viene svolta una valutazione ex-ante dello stato di salute della popolazione potenzialmente interessata;
- nella terza viene eseguita una valutazione del possibile impatto dell'impianto sulla salute della popolazione, basata sullo studio meteo diffusionale del 2021, prendendo in considerazione le ricadute di idrogeno solforato, ammoniaca e sostanze organiche volatili;
- l'ultima parte, relativa alla valutazione degli effetti sanitari dell'impianto ormai operativo, è costituita dall'insieme degli studi epidemiologici che dovranno essere condotti negli anni futuri, quando l'impianto sarà operativo;

le conclusioni del documento evidenziano come i dati rilevati in relazione ai diversi inquinanti considerati nello studio meteo diffusionale siano largamente inferiori ai limiti di legge vigenti e ai riferimenti derivanti dalla letteratura scientifica rispetto al rapporto tossicologico dose/effetto. In relazione ai sopra citati dati diffusionali e sulla base del "risk assessment" effettuato, lo studio rileva che le variazioni stimate di concentrazione di inquinanti aerodispersi nell'area interessata a seguito delle attività previste non determinano un aumento di rischio di possibili impatti sanitari per tutti i recettori considerati e conseguentemente non è prevedibile l'induzione di alcuna variazione significativa (o effettivamente misurabile) dello stato di salute di chi vive nei pressi dell'impianto. Secondo il principio di precauzione si rende comunque necessario un monitoraggio delle emissioni dei vari inquinanti, soprattutto dei SOV, delle polveri, ammoniaca, acido solfidrico e anche delle maleodoranze, una volta che l'impianto sarà entrato in funzione;

in riferimento alla componente beni materiali (infrastrutture e circolazione veicolare) il proponente ha effettuato una valutazione del traffico giornaliero dei mezzi che si recano presso l'impianto, partendo cautelativamente dal massimo quantitativo di rifiuti autorizzati, su base annuale; il valore risultante, in condizioni quindi precauzionali, è pari a 32 camion al giorno; il proponente riporta i dati del traffico nella zona portuale (valutati in circa 13.500 autovetture equivalenti al giorno) e rileva che l'impianto è ubicato nei pressi dell'uscita della variante Aurelia con la zona Picchianti e che pertanto nella zona convergono numerosi mezzi pesanti diretti alle attività artigianali/commerciali/industriali presenti nell'area; il proponente conclude rilevando che l'impatto sul traffico e sul relativo impatto emissivo si può considerare trascurabile;

in relazione alla componente aspetti socio economici il proponente specifica che l'impianto si inserisce in un contesto socio-economico in cui è presente una area di crisi industriale e un numero di occupati esiguo; il proponente intende riattivare lo stabilimento, promuovendo l'impiego a tempo pieno di personale (circa 26 unità) e rispondendo contemporaneamente ad una domanda legata al trattamento rifiuti, necessaria per lo sviluppo economico dell'area;

Dato atto che

con nota del 09/07/2021 (prot. n. 287891), aggiornata da nota del 20/08/2021, prot. n. 332902, il Settore VIA ha indetto e convocato, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la presente Conferenza di Servizi Istruttoria al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di

VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Livorno;
 - Provincia di Livorno;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
 - Arpat - Dipartimento di Livorno;
 - Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione di Livorno;
 - A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa;
 - IRPET;
 - A.S.A. S.p.A.;
- e dei seguenti settori regionali:
- Settore Autorizzazioni Rifiuti (già Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti);
 - Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (convocato con la nota del 20/08/2021);
 - Settore Tutela della Natura e del Mare;
 - Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche;
 - Settore Sismica;
 - Settore Pianificazione del territorio
 - Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
 - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
 - Settore Tutela Acqua e Costa

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente IREOS S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 03/09/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dall'Ing. Alessio Nenti, delegato a presiedere la seduta dal Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini con nota prot. n. 0342133 del 01/09/2021, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Alessio Tanda	Comune di Livorno	delega di Michele Danzi

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente IREOS S.p.A.: Marco Fenu, Francesco Tolaini, Francesca Aiello, Petit-Bon;

E' presente Alberto Aniasi in qualità di consulente del Tribunale Fallimentare di Livorno, in relazione al processo di liquidazione della società Ra.Ri. S.r.l.;

Per il Comune di Livorno sono presenti Daniela Bigongiali, l'assessora all'ambiente Giovanna Cepparello e il responsabile del Settore edilizia privata Antonio D'Auria;

sono infine presenti il tecnico istruttore Marcello Bessi per il Settore VIA e Francesca Forni del Settore Autorizzazione Rifiuti;

il delegato per il Responsabile del Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7 proposto da IREOS S.p.A., nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- il Comune di Livorno, nella nota del 12.08.2021, ha informato che l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno richiedere (con nota prot. 91222 del 28.07.2021) un parere di merito alla competente ASL Toscana Nord-Ovest sulla documentazione:

- Contributo Relativo alla Gestione dei Rifiuti e Valutazione di Incidenza VOCS;
- Parere sull'Impatto Sanitario dell'Impianto IREOS di Livorno.

Il parere richiesto ad ASL Toscana Nord-Ovest è rivolto sia agli aspetti sanitari legati alla prevenzione che ad un approfondimento sui dati epidemiologici al fine di valutare quanto l'impianto della Soc. IREOS impatti sulla popolazione poiché l'attività in questione viene classificata come insalubre;

- la Provincia di Livorno, nel proprio contributo del 28/09/2020, rileva soltanto che nello Studio di Impatto Ambientali sono presenti due riferimenti (a pag. 101 e a pag. 129) relativi a comunicazioni da inviare alla Provincia di Livorno, che a seguito del passaggio di competenze successivo alla L.R. 22/2015 sono da intendersi destinate alla Regione Toscana;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 01/10/2021, ha verificato la conformità del progetto alla propria pianificazione ed ha rilevato quanto segue:

- in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA), l'impianto in esame ricade tra le "Aree a pericolosità da alluvione media" (P2);
- in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), l'area dell'impianto non ricade tra le aree a pericolosità da processi geomorfologici di versante e da frana;
- in riferimento al Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

il Dipartimento di Prevenzione di Livorno dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha trasmesso il proprio contributo all'amministrazione comunale di Livorno in data 16/04/2021 (inoltrato dal Comune di Livorno al Settore VIA con nota del 28/04/2021); nel documento il dipartimento rileva che la criticità delle maleodoranze rappresenta l'aspetto più critico dell'impianto e quindi il proponente dovrà adottare tutte le misure organizzative e tecniche necessarie per minimizzare la produzione di cattivi odori e contenerne la diffusione all'esterno del perimetro aziendale; a tal fine il dipartimento ritiene necessario che il quadro emissivo riporti uno specifico valore limite espresso in unità odorimetriche e che vengano previste idonee attività di monitoraggio; il dipartimento rileva che l'emissione C1, originata dallo sfiato della cisterna contenente il percolato non è dotata di alcun sistema di abbattimento;

nel contributo del 25/08/2021, dopo aver visionato la documentazione integrativa, il dipartimento prende atto delle stime effettuate dal proponente nel documento "Studio diffusionale e relativi possibili impatti sulla salute" e raccomanda, visto che lo studio è basato su emissioni di progetto, che venga predisposto un adeguato monitoraggio dei vari inquinanti durante l'esercizio, comprensivo delle sostanze odorigene;

- ARPAT aveva presentato un contributo sulla documentazione iniziale in data 17/11/2020, nel quale aveva dettagliatamente descritto il progetto relativo all'impianto esistente ed aveva inoltrato numerose richieste di integrazioni e chiarimenti; nel proprio contributo conclusivo del 18/08/2021, vengono esaminate le risposte del proponente alle richieste di integrazioni; il dipartimento conclude il proprio contributo sostenendo che *"nel complesso la documentazione integrativa non è risultata completamente esaustiva. Ciò detto, si ritiene che molti degli aspetti richiesti da questa Agenzia ed affrontati dalla Società potranno essere approfonditi e/o chiariti in sede di riesame dove le questioni attinenti alla gestione dei rifiuti assume centrale importanza"*; in questa sede si riportano le indicazioni relative alle prescrizioni e alle raccomandazioni che il dipartimento suggerisce di prevedere:

Componente atmosfera:

- 1) il proponente dovrà prevedere un sistema di rilevazione in continuo del COT, unicamente utilizzato per il controllo dell'impianto (non finalizzato quindi alla verifica del valore limite di emissione), che effettui letture del COT nell'emissione a monte e a valle del sistema di filtrazione. In tal modo, sarebbe possibile quindi valutarne anche l'efficienza di abbattimento per questo parametro;
- 2) il proponente dovrà redigere una procedura operativa per la corretta gestione di tutti gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, che comprenda i parametri che occorre monitorare affinché ne sia

garantita la massima efficienza di depurazione. In particolare per quanto riguarda l'impianto con filtri a carboni attivi, il parametro di riferimento sarà il COT. La procedura dovrà riportare quindi la soglia di attenzione in concentrazione di COT, oltre il quale debba essere effettuata la sostituzione dei carboni attivi;

3) in merito al controllo del pH nelle colonne scrubber, il proponente dovrà garantire il mantenimento di un valore di pH intorno a 4 unità, nella soluzione di lavaggio degli scrubber;

in riferimento all'applicazione della BAT 12 - Allegato 2 -Piano Gestione Odori il proponente dovrà:

- 4) aggiornare il piano di gestione degli odori con il monitoraggio delle emissioni diffuse/fuggitive di odori che possono verificarsi dai portoni di accesso e prevedere interventi di riduzione adeguati;
- 5) l'apertura/chiusura dei portoni deve essere automatizzata e deve essere segnalato l'eventuale non corretto funzionamento;
- 6) i portoni devono restare chiusi qualora non vi sia passaggio di mezzi di trasporto rifiuti;
- 7) i portoni devono essere immediatamente richiusi dopo il passaggio dei mezzi;
- 8) i portoni automatici devono essere sottoposti a regolare manutenzione, al fine di garantirne la buona funzionalità;
- 9) dovrà essere prevista l'esclusione di eventuali sistemi di apertura automatica dei portoni legata all'intensità dei venti (es.: apertura automatica dei portoni con intensità del vento superiore a 5 m/sec.);
- 10) il Piano di Gestione Odori dovrà essere rivisto periodicamente;

relativamente alla revisione della procedura operativa per la sostituzione dei carboni attivi, sulla base dei valori di concentrazione di odori misurati al camino dell'emissione E4, il proponente dovrà:

- 11) redigere una procedura operativa per l'individuazione di una soglia di attenzione in concentrazione di odore, oltre la quale intervenire per la sostituzione dei filtri a carboni attivi;

in relazione ai monitoraggi successivi alla messa in opera dell'impianto di abbattimento a carboni attivi, il proponente dovrà:

- 12) prevedere l'esecuzione di un monitoraggio periodico con frequenza bimestrale, della durata di un anno, da effettuare quando l'impianto di trattamento rifiuti sarà a pieno regime lavorativo; nei campioni prelevati per il monitoraggio, dovranno essere ricercati parametri e inquinanti delle classi di seguito indicate, a cui appartengono composti con basse soglie olfattive:

- Odore
- COV totali
- Composti azotati: ammine alifatiche e aromatiche, indoli, piridine con speciazione composti.
- Composti ossigenati: alcoli, eteri, esteri, aldeidi, chetoni, acidi, fenoli, furani ,con speciazione composti.
- Idrocarburi: olefine, idrocarburi aromatici, con speciazione composti.

Oltre ai parametri di cui sopra, al momento dei prelievi all'emissione, dovranno essere determinate le caratteristiche chimico-fisiche della stessa, la portata e associati gli elementi descrittivi delle lavorazioni svolte all'interno dei locali, i rifiuti trattati e i quantitativi di rifiuti stoccati nelle baie. Delle date dei monitoraggi l'azienda dovrà dare comunicazione ad ARPAT Dipartimento di Livorno, con congruo anticipo.

- 13) eseguire una simulazione delle emissioni dei composti odorigeni di cui sopra (solo di quelli con bassa soglia olfattiva), per valutarne le ricadute sui recettori individuati negli studi modellistici già svolti;

In merito all'aggiornamento dello studio meteo diffusionale presentato nelle integrazioni del 07/07/2021, il Settore modellistica previsionale di ARPAT ha sollevato alcune osservazioni:

- 14) per il Carbonio tetracloruro è necessario fissare una concentrazione limite specifica (o livello "di attenzione") dell'ordine di 3.2 mg/Nm³ e analogamente per Triclorometano un valore limite specifico (o livello "di attenzione") dell'ordine di 1.3 mg/Nm³;

- 15) si segnala che non sono presenti nella documentazione esaminata le valutazioni richieste da Regione Toscana al punto 1.16;

- 16) da quanto presentato nella documentazione si ritiene che la stazione meteorologica collocata presso lo stabilimento presenti varie criticità, di localizzazione e presumibilmente anche di adeguatezza della strumentazione e della gestione dei dati raccolti. Se tale stazione deve essere impiegata per valutazioni di impatto olfattivo o indagini e verifiche su eventi di disturbo, occorre che venga adeguata. A tal fine il Settore Modellistica previsionale esprime la propria disponibilità ad un confronto con il proponente ed a fornire le indicazioni tecniche necessarie per tale adeguamento;

- 17) si ritiene infine che i campionamenti di odore in aria ambiente presso i recettori ipotizzati in "Allegato 2 - Piano gestione odori" risultino sostanzialmente inutili, ed ancora che la valutazione sanitaria presentata in Allegato 10 sia decisamente parziale e debba essere adeguata con le stime delle specifiche sostanze SOV

(almeno Acetaldeide, Carbonio tetracloruro, Diclorometano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Formaldeide e Benzilcloruro) e quelle delle altre sostanze delle quali è stata richiesta la valutazione modellistica degli impatti al punto 1.16.

Componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo:

18) in relazione alla fornitura di acqua industriale da parte di ASA S.p.A., indipendentemente dal tipo di contratto, non è chiaro se essa deriva dall'acquedotto industriale o dall'acquedotto potabile; nel caso di utilizzo di acqua dell'acquedotto potabile, ancorché in presenza di un contratto ad uso industriale, si ritiene necessaria una valutazione che porti anche ad un recupero delle acque meteoriche che soddisfi parzialmente i fabbisogni idrici industriali, in sostituzione dell'acqua di acquedotto, viste le difficoltà espresse dal gestore in merito all'impiantistica necessaria per una sostituzione totale;

Componente flora, vegetazione, fauna, ecosistemi:

19) il proponente prevede di mettere a dimora ulteriore materiale arbustivo utilizzando esemplari di Lavandula sp., Rosmarinus officinalis e Myrtus communis da collocare nella parte interna al perimetro aziendale; si suggerisce di incrementare il materiale vegetale presente, valutando il ricorso a specie con maggiori performance di assorbimento degli inquinanti, associate anche ad esemplari arborei; si raccomanda di valutare, rispetto a quanto proposto, anche un incremento di materiale vegetale, ricorrendo per esempio ad un infittimento del filare interno allo stabilimento posteriormente ai capannoni. Si raccomanda altresì di prevedere ulteriori misure compensative da realizzare attraverso piantagioni su aree eventualmente in disponibilità della ditta. Si richiama inoltre la raccomandazione di privilegiare l'utilizzo di materiale vivaistico di adeguata dimensione e di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari e di prestare opportune cure colturali, secondo un piano di manutenzione del verde;

Componente Gestione Rifiuti:

20) il proponente dovrà adeguare la documentazione da presentare ai fini del riesame con valenza di rinnovo dell'AIA secondo le indicazioni e le considerazioni previste dal dipartimento, con riferimento ai seguenti punti:

- 4.3 - (BAT1) Sistema di Gestione Ambientale;
- 4.4 – Deposito e Stoccaggio;
- 4.6. ; 4.10 - Attività D14;
- 4.7 - Attività D13;
- 4.8 - Operazioni D9;
- 4.9 - Rifiuti transfrontalieri;
- 4.11 – Codice EER;
- 4.12 - Operazione R5;
- 4.13 – Rifiuti trattati;
- 4.14 – Operazioni R13;
- 4.15 - Destinazioni finali;
- 4.16 - Ri-trattare rifiuti;
- 4.18 - Piano di emergenza interna;
- 4.19 - Applicabilità direttiva Seveso;

Verifica di adeguamento alle BAT:

21) Il proponente ha presentato la tabella di confronto con il documento di riferimento BATC del Settore Autorizzazioni rifiuti, secondo lo schema richiesto; nella documentazione da presentare ai fini del riesame AIA, il proponente dovrà presentare analoghe tabelle di confronto in relazione ai seguenti documenti di riferimento UE:

- CWW BREF: Reference Document on the Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector (luglio 2016) e relative BAT-Conclusions (per le parti applicabili al caso in oggetto);
- EFS BREF: Reference Document on the Best Available Techniques on Emissions from Storage (luglio 2006) (per le parti applicabili al caso in oggetto);
- BREF su "Energy Efficiency Techniques" (febbraio 2009);

IRPET, nel proprio contributo del 19/10/2020, dopo aver evidenziato gli aspetti principali del progetto in merito alle ricadute socio economiche, ritiene che gli impatti occupazionali diretti previsti dal proponente in

fase di esercizio appaiono complessivamente in linea rispetto a quanto è stato stimato attraverso l'applicazione del modello input-output IRPET e che rispetto al contesto produttivo locale, l'intervento appare caratterizzato da una capacità significativa di riattivare occupazione;

il Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e bonifiche, nel proprio contributo conclusivo del 02/09/2021, evidenzia due aspetti: quello relativo alla pianificazione e quello dei criteri di localizzazione; per quanto riguarda la pianificazione, il settore ricorda che per quanto attiene ad un possibile conferimento di rifiuti urbani, non è possibile autorizzare operazioni di smaltimento nell'impianto, in quanto attività sottoposta a privativa e pianificazione, ma solo operazioni di recupero; si chiede al proponente di specificare e di motivare quali dei codici EER della famiglia 20 intende conferire come urbani e quali come speciali; per quanto attiene alla verifica della localizzazione dell'impianto con i criteri del piano regionale, il settore innanzitutto ricorda che trattandosi di impianto esistente, tale verifica è finalizzata unicamente a valutare eventuali criticità e, se necessario, mettere in atto azioni di mitigazione/compensazione, dopodiché prende atto che dalla disamina svolta dal proponente sono emersi due aspetti (pericolosità idraulica e vicinanza di insediamenti residenziali) che è necessario considerare nell'ambito del procedimento, al fine di valutare la necessità di adottare misure di mitigazione degli impatti, eventuali e ulteriori rispetto alla situazione in essere;

il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, con nota del 13/07/2021, conferma i contenuti del contributo del 11/11/2020, nel quale rileva che l'area su cui è prevista la realizzazione del sistema supplementare per l'abbattimento COV, con installazione di un post trattamento centralizzato per il controllo delle emissioni e conseguente convogliamento delle emissioni in un unico camino, risulta perimetrata dal vigente Piano Gestione Rischio Alluvioni a pericolosità da alluvioni fluviali P2 e pertanto in relazione alla fattibilità degli interventi in tale area, in termini di gestione del rischio di alluvioni, trova applicazione la L.R. n.41/2018; il settore evidenzia inoltre che l'impianto non presenta interferenze con corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idraulico e di gestione di cui all'art. 22, lett. e) della L.R. n.79/2012, così come aggiornato con D.C.R.T. n. 28 del 29/04/2020 e conclude comunicando che non sono stati ravvisati aspetti riconducibili a proprie competenze;

il Settore Autorizzazioni rifiuti, nel proprio contributo conclusivo del 24/08/2021, dopo aver sintetizzato le richieste di chiarimento che aveva trasmesso nella nota del 13/11/2020, rileva che non tutte le istanze hanno avuto riposta; in modo particolare non è stato fornito il quantitativo massimo per tutte le attività richieste (D15, R13, D9 e D13) e non è stata dimostrata, con riferimento alla cartografia, la capacità impiantistica degli stoccaggi; il Settore evidenzia inoltre altre lacune che potrebbero essere oggetto di chiarimento nel successivo procedimento di riesame dell'AIA; in modo particolare viene segnalato quanto segue:

- “- non sono stati forniti i chiarimenti richiesti su D13: si ribadisce che l'attività D13 è attività istantanea; se la miscela è lasciata in stoccaggio, questa deve essere inquadrata come attività D15 e occorre definire quantitativi e spazi, ivi compresi quelli destinati al deposito temporaneo;
- non è ben descritta la differenza tra attività D13 e D9; la ditta rimanda alla valutazione fatta di volta in volta sui rifiuti in ingresso. In sede di autorizzazione AIA dovranno essere individuate in dettaglio le macrofamiglie di codici destinati alle varie attività, con indicazione del CER in uscita e della destinazione. Sembra di capire che l'azienda faccia miscelazione, triturazione e, in alcuni casi, aggiunta di leganti. Qualora la spiegazione fornita in AIA non sarà ritenuta sufficientemente chiara, l'attività D9 non potrà essere svolta;
- non sono stati rivisti i CER (troppi e destinati a tutte le attività), si può valutare anche in AIA, ma in mancanza di chiarimenti, molti dei CER richiesti saranno negati;
- da attività D9 non si può passare in R5, pertanto non è consentito l'invio dei rifiuti inertizzati a recupero R5; non sono poi descritte le caratteristiche che il rifiuto prodotto avrebbe per poter essere impiegato per tale scopo;
- l'allontanamento di piccolissime quantità di impurezze su rifiuti omogenei si ritiene ricompresa in attività R13/D15, mentre l'attività di cernita meccanizzata su tipologie disomogenee di rifiuto è riconducibile ad attività D13, anziché D14;
- non è condivisibile la procedura prevista: "nel caso si evidenzi la presenza di rifiuti merceologicamente diversi da quelli indicati nella scheda di omologa e/o nel documento di accompagnamento del rifiuto ma comunque trattabili nell'impianto, il Gestore dovrà provvedere a darne notizia al Produttore con il quale dovrà accordarsi sulle necessarie verifiche amministrative e contrattuali e quindi, se del caso, accettare il carico". La normativa in materia prevede che il rifiuto sia verificato al momento dell'accettazione; una volta accettato il formulario, quei dati non possono essere modificati per accordo tra le parti. Anche in riferimento al punto 2.3.3 si chiedono ulteriori dettagli;

- non è accettabile in via generale che l'attività D14 non cambi la definizione e il CER in ingresso: qualora si trattasse di separare imballaggi o tritare, le caratteristiche in uscita sono diverse. Quanto sopra dovrà essere motivato nello specifico, in riferimento alle singole tipologie;
- tutte le attività di miscelazione devono essere autorizzate (sentenza n.75/2017 della Corte Costituzionale), in sede di AIA dovrà pertanto essere inviato apposito documento con evidenziate tutte le famiglie;
- nell'ambito del riesame, si rilascia nuova autorizzazione, considerando anche le BAT attualmente vigenti; non ha pertanto significato che alcune attività siano ricomprese nell'autorizzazione vigente;
- la famiglia 1910 indica i rifiuti metallici provenienti da frantumazione, non da separazione meccanica, che sembrano meglio identificati dalla famiglia 1912”;

il Settore Tutela della natura e del Mare, nel proprio contributo del 23/07/2021, conferma il parere espresso in data 4.11.2020 e quindi, verificata la tipologia di richiesta e la localizzazione dell'impianto, non ritiene necessaria l'attivazione del procedimento di valutazione appropriata di incidenza;

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, il presidente invita i presenti a esporre i propri interventi:

Il Comune di Livorno ritiene necessario un aggiornamento delle considerazioni dell'impatto sanitario che tenga conto dell'approfondimento relativo alla caratterizzazione delle SOV come richiesto nel contributo di ARPAT.

Dal punto di vista della conformità edilizia, ritiene che la ditta fornisca lo stato di fatto con evidenza delle opere/volumi eventualmente da sanare su cui verranno eseguite le valutazioni dell'amministrazione comunale.

Il proponente specifica che per quanto riguarda l'emissione C1 segnalata da Azienda USL Toscana Nord Ovest, relativa allo sfiato del serbatoio delle acque di percolazione, non si tratta di uno sfiato libero, ma è presente una guardia idraulica che ne impedisce il contatto con l'atmosfera;

Il proponente evidenzia che sarà presentata una documentazione di approfondimento nella quale saranno chiariti alcuni aspetti quali:

- nuovo quadro emissivo nel quale non saranno presenti i metalli che erano presenti nel quadro autorizzato, in quanto i rilevamenti di autocontrollo che sono stati eseguiti dal 2007 in poi hanno evidenziato una concentrazione dei metalli sempre inferiore al limite di rilevanza; inoltre le BAT settoriali non prevedono la ricerca dei metalli per attività come quelle esercitate nell'impianto;
- per quanto riguarda le procedure di sostituzione dei carboni attivi verranno forniti chiarimenti come richiesti da ARPAT; verranno presentate anche considerazioni sull'utilizzo del PID come rilevatore della concentrazione delle possibili sostanze organiche;
- verranno trasmessi i chiarimenti edilizi come richiesto dal Comune di Livorno;
- in merito a quanto segnalato dal Settore regionale SPLEIB sui codici EER 20, l'azienda invierà un chiarimento specifico con possibile revisione dei codici.

Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti; in modo particolare gli elementi che necessitano di un chiarimento sono i seguenti:

- emissioni in atmosfera:

a) si evidenzia, come già richiesto nella nota del 11/12/2020, che il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria Ambiente (PRQA), di cui all'Allegato 2 alla D.C.R. 18 luglio 2018, n. 72, prevede, al par. 3 della Parte Prima, delle soglie per classi di inquinanti, al fine di valutare l'impatto sulla matrice atmosfera dello stabilimento; dal quadro emissivo dell'impianto risulta che sussiste il superamento delle soglie per le sostanze della Tab. A1, classe II (metalli); della Tab. B, classe I (metalli), della Tab. B, classe III (metalli) e della Tab. della Tab. A1, classe III (SOV); si chiede al proponente di verificare, anche dai controlli di emissione effettuati nel tempo (nonostante le emissioni fossero separate), la reale concentrazione di sostanze per le quali si osserva un superamento delle soglie, al fine di presentare un nuovo quadro emissivo con valori limite più bassi, che permettano di mantenere un rateo emissivo di stabilimento inferiore alle soglie previste dal PRQA; in alternativa il proponente deve valutare l'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli

per la simulazione della dispersione delle sostanze sopra citate;

b) il proponente dovrà integrare la valutazione sanitaria presentata in Allegato 10 con le stime delle specifiche sostanze SOV (almeno Acetaldeide, Carbonio tetracloruro, Diclorometano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Formaldeide e Benzilcloruro) e quelle delle altre sostanze, sopra citate, delle quali è stata richiesta la valutazione modellistica degli impatti, per le quali sussiste il superamento delle soglie indicate dal PRQA;

c) si chiedono maggiori informazioni circa l'emissione C1, originata dallo sfiato della cisterna contenente il percolato, che non è dotata di alcun sistema di abbattimento;

- gestione rifiuti:

il proponente deve fornire chiarimenti circa il quantitativo massimo di rifiuti gestiti per tutte le attività richieste (D15, R13, D9 e D13) ed evidenze, con riferimento alla cartografia, la capacità impiantistica degli stoccaggi;

- criteri di localizzazione del PRB:

pur trattandosi di una VIA postuma, procedimento nel quale l'analisi dei criteri di localizzazione è finalizzata unicamente all'individuazione di eventuali criticità e, se del caso, all'adozione di misure di mitigazione o compensazione, ove necessarie, si segnala che il proponente ha individuato la presenza del criterio escludente "Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012"; tuttavia dalle informazioni fornite dal proponente stesso e dalla competente Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, si segnala che l'area ove è ubicato l'impianto ricade in pericolosità da alluvione "P2" e quindi caratterizzata da fenomeni di piena con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni; si chiede al proponente di verificare la sussistenza del criterio escludente sopra riportato;

- gestione di rifiuti urbani:

si chiede di rispondere alle considerazioni espresse dal Settore SPL, Energia, Inquinamenti e Bonifiche come sopra evidenziato;

- osservazioni del Comitato Livorno nord pervenute in data 01/09/2021: si chiede al proponente di fornire le proprie controdeduzioni alle nuove osservazioni;

Il proponente dichiara di voler comunque predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

La Conferenza richiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, da consegnare entro il **04/10/2021**.

Alle ore 12:25 la Conferenza sospende quindi i lavori, fissando nuova seduta da convocarsi con apposita nota a tutti i partecipanti al ricevimento dei chiarimenti sopra richiesti..

Letto, i presenti sottoscrivono.

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Alessio Tanda	Firmato digitalmente

per il Presidente,
Alessio Nenti
(Firmato digitalmente)

Firenze, 03/09/2021

**Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Riunione del 19/11/2021

Oggetto: VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7.
Proponente: IREOS S.p.A.

Richiamato integralmente il verbale della prima riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 03/09/2021 unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in essi richiamati;

Ricordato che la riunione del 03/09/2021 si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del proponente ulteriore documentazione di chiarimento, che il proponente si è impegnato durante il corso della seduta a trasmettere entro il 04.10.2021;

Preso atto che, successivamente alla chiusura della seduta del 03/09/2021:

il Settore VIA, in data 07/09/2021, con nota prot. n. 348375, ha trasmesso al proponente ed ai soggetti competenti una comunicazione in cui si avvisava della pubblicazione nel sito della Regione Toscana del verbale della seduta della Conferenza di servizi del 03/09/2021;

il proponente, con PEC del 04/10/2021, protocollata in data 05/10/2021, con nota n. 384636 e in data 06/10/2021, con nota prot. n. 386878, ha trasmesso documentazione al fine di illustrare con maggiore chiarezza gli aspetti emersi durante la sopra citata seduta del 03/09/2021;

in data 11/10/2021 e 19/10/2021 il proponente ha trasmesso ulteriore documentazione spontanea inerente le tematiche trattate nella conferenza; la suddetta documentazione è stata protocollata rispettivamente con note del 12/10/2021 (n. 394548 e n. 394564) e del 19/10/2021 (n. 404905); il Settore VIA, con nota del 22/10/2021, prot. n. 412007, ha informato i soggetti interessati in merito alla pubblicazione dell'ulteriore documentazione trasmessa dal proponente;

con nota del 07/10/2021 (prot. n. 390855), il Settore VIA ha convocato per il giorno 19/11/2021, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la seconda seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Livorno;
- Provincia di Livorno;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Arpat - Dipartimento di Livorno;
- Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione di Livorno;
- A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa;
- IRPET;

- A.S.A. S.p.A.
- e dei seguenti settori regionali:
- Settore Autorizzazioni Rifiuti (già Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti);
- Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (convocato con la nota del 20/08/2021);
- Settore Tutela della Natura e del Mare;
- Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche;
- Settore Sismica;
- Settore Pianificazione del territorio
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
- Settore Tutela Acqua e Costa

Preso atto che in seguito alla sopra citata nota del 07/10/2021 sono pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (nota del 19/11/2021, prot. R.T. n. 0450557);
- Comune di Livorno (nota del 16/11/2021, prot. R.T. n.444248);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (nota del 26/10/2021, prot. R.T. n.415848);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Tutela della Natura e del Mare (nota del 28/10/2021 prot. n. 419894);
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (note del 11/10/2021, prot. n. 394229 e del 08/11/2021, prot. n. 433241);
- Settore Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche (nota del 17/11/2021, prot. n. 447773);
- Settore Autorizzazione Rifiuti (nota del 19/11/2021, prot. n. 0450007);

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente IREOS S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte del Comitato Livorno nord;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 19/11/2021, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
Arpat	Lucia Rocchi	Responsabile Dip. Livorno
Settore Autorizzazione Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
Comune di Livorno	Michele Danzi	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente IREOS S.p.A.: Marco Fenu, Federico Del Moro Francesca Aiello;

È presente Alberto Aniasi in qualità di consulente del Tribunale Fallimentare di Livorno, in relazione al processo di liquidazione della società Ra.Ri. S.r.l.;

Per il Comune di Livorno sono presenti Michele Danzi, Daniela Bigongiali, Mari Lowri Frongia, l'assessora all'ambiente Giovanna Cepparello e Antonio D'Auria;

per Arpat sono presenti anche Massimo Carmignani, Diana Gambicorti, Nicoletta Macera;

sono infine presenti Alessio Nenti, Marcello Bessi e Daniele Da Lio per il Settore VIA;

La Responsabile del Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7 proposto da IREOS S.p.A., nonché di acquisire gli elementi

informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Premesso che la documentazione presentata dal proponente successivamente alla riunione del 03/09/2021 è relativa, tra l'altro, ai seguenti argomenti:

- chiarimento sulla cisterna esterna del percolato, avente capacità pari a 42 m³ e relativo bacino di contenimento con capacità pari a 46 m³; il serbatoio è provvisto di sfiato (emissione G1), collegato con un contenitore guardia idraulica riempito con circa 200 litri di soluzione;
- approfondimento sullo sviluppo storico/urbanistico dell'area "Picchianti", ove è ubicato lo stabilimento ed analisi della vincolistica in materia di pericolosità geologica, idraulica e sismica, nonché un'analisi degli effetti su suolo, sottosuolo e falda;
- relazione tecnica di conformità edilizia, dalla quale si evince che gli edifici dell'installazione sono conformi alle pratiche edilizie, ad eccezione di alcuni locali tecnici. Il proponente dichiara che gli edifici tecnici non regolari dal punto di vista edilizio potranno essere modificati per rispondere ai titoli edilizi o essere oggetto di pratiche di sanatoria; anche a livello della suddivisione degli spazi interni, sono presenti difformità dai titoli edilizi, che comunque potranno essere regolarizzate con pratiche di sanatoria;
- documento "Integrazioni alla conferenza di servizi del 03/09/2021" dal quale si evince quanto segue:

- storia autorizzativa dell'impianto, che viene realizzato ed autorizzato nel 1993, ai sensi del D.P.R. 915/1982; le autorizzazioni successive fanno riferimento agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 e all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; a partire dalla fine del 2007 l'impianto è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- considerazioni sulla localizzazione dell'impianto: secondo il proponente, sia per la storia dell'impianto e dell'area del Picchianti, sia per le autorizzazioni precedentemente rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per le quali l'amministrazione comunale di Livorno non ha mai manifestato motivi ostativi, non sussistono motivi di incompatibilità;
- composti organici volatili nelle emissioni in atmosfera: il proponente, sulla base delle indicazioni di ARPAT, ha esaminato i risultati analitici delle emissioni X1, X2 e X3 della precedente gestione, al fine di simulare il contenuto delle diverse componenti di SOV presenti nell'emissione X4; dalla simulazione effettuata il proponente ritiene di poter rispettare i valori limiti proposti da ARPAT, ovvero: sommatoria di Carbonio Tetracloruro, Triclorometano, Diclorometano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Benzilcloruro, Formaldeide ed Acetaldeide pari a 5 mg/Nmc di cui:

Carbonio Tetracloruro pari a 3,2 mg/Nmc

Triclorometano pari a 1,3 mg/Nmc

il proponente ha poi provveduto ad aggiornare il modello diffusionale con i nuovi parametri emissivi sopra riportati prendendo come riferimento, in assenza di specifici valori di riferimento nell'ordinamento giuridico italiano, gli standard del Ministero per l'ambiente dell'Ontario, suggeriti da ARPAT; è stato così verificato il rispetto per tutti i parametri statistici di riferimento (media annuale, media giornaliera e media oraria) dei valori di riferimento presso tutti i recettori;

il proponente ha poi aggiornato il quadro emissivo prevedendo i seguenti inquinanti:

H ₂ S	1 mg/Nmc
NH ₃	5 mg/Nmc
SOV	5 mg/Nmc
Odori	1000 uo/mc
Polveri	5 mg/Nmc

per quanto riguarda le polveri il proponente ha provveduto ad eseguire un modello diffusionale anche per questo inquinante, considerando, a titolo cautelativo, che tutta la componente del particolato in emissione fosse da considerare quale PM10; secondo il proponente si assisterebbe ad un rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal D.Lgs. 155/2010 anche per questo inquinante, presso tutti i recettori;

- sostituzione dei carboni attivi dell'impianto di abbattimento dell'emissione X4: illustrazione del modello predittivo utilizzato per la valutazione della frequenza di sostituzione dei carboni;
- piano di gestione degli odori: il proponente rileva che tutta l'area interna dei capannoni dell'impianto è in depressione per cui il rischio di emissioni odorigene fuggitive è molto limitato, nonostante l'assenza di una cosiddetta "zona bussola"; il proponente esprime dei dubbi sugli inquinanti proposti da ARPAT come traccianti per valutare il livello di odori "di fondo" (SOV, H₂S e NH₃), in quanto la vicinanza con altri impianti rilevanti (quali la raffineria), le cui emissioni sono caratterizzate dalla presenza di questi tre inquinanti, potrebbero portare a conclusioni fuorvianti;

il proponente presenta in uno specifico allegato una proposta di piano di gestione degli odori che prevede un monitoraggio bimestrale per verificare il rispetto del valore limite di 1000 ouE/mc per le emissioni convogliate ed un controllo da effettuare con periodicità annuale per verificare la presenza di eventuali

- emissioni fugitive;
- metalli: sulla base dei risultati analitici della precedente gestione, il proponente simula la concentrazione di metalli attesa al camino X4, quale somma dei camini X1, X2 e X3; dalle considerazioni svolte si evince che la concentrazione di metalli prevista nell'emissione (quali sommatorie di As, CrVI, Co, Ni; di Cd, Hg, Tl e di Cr, Pb, Cu, V, Mn) sia inferiore alla metà del valore limite stabilito dalla norma e, tenuto conto che nelle BAT conclusions (di cui alla Decisione (UE) 2018/1147) relative agli impianti di trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi, non è prevista la ricerca dei metalli, il proponente chiede che tali inquinanti vengano tolti dal quadro emissivo dell'impianto;
- documento tecnico relativo alla capacità dell'impianto di abbattimento a carboni attivi a tre stadi di garantire l'efficienza dell'abbattimento anche con due soli stadi in funzione durante le attività di sostituzione del carbone esausto da uno dei tre filtri;
- scheda di sicurezza e scheda descrittiva dei carboni attivi;
- dichiarazione di A.S.A. S.p.a. dalla quale si evince che l'impianto di Via dei Fabbri è servito dall'acquedotto pubblico e dalla condotta dell'acqua industriale dal Canale del Bientina;
- “2° Documento integrativo al procedimento di VIA postuma - Rif. Conferenza dei Servizi del 03.09.2021”, dal quale si evince quanto segue:
- integrazioni alla “Procedura operativa per il monitoraggio del grado di saturazione del nuovo impianto a carboni attivi”: il proponente prevede che il carbone attivo di ogni stadio dovrà essere sostituito ogni 170 gg lavorativi, pur considerando sovrastimato a titolo precauzionale tale dato; il proponente chiede altresì la conferma dell'utilizzo del PID quale strumento per verificare il grado di saturazione dei carboni attivi, dopo aver individuato opportune sostanze traccianti da monitorare;
- il proponente, inoltre, ribadisce l'ipotesi che i parametri NH₃, H₂S e SOV non abbiano caratteristiche adeguate a costituire traccianti del processo;
- nuovo quadro emissivo dell'emissione X4:
- | | |
|------------------|------------|
| H ₂ S | 1 mg/Nmc |
| NH ₃ | 5 mg/Nmc |
| TVOC | 30 mg/Nmc |
| Odori | 1000 uo/mc |
| Polveri | 5 mg/Nmc; |
- verifica delle BAT applicabili;
 - criteri di localizzazione: secondo il proponente l'area ove è ubicato l'impianto non ammetterebbe unità residenziali in quanto queste ultime non sarebbero compatibili con la specifica destinazione d'uso. Le residenze presenti sarebbero per la maggior parte da intendersi come “case sparse” che sono rimaste in loco nonostante le specifiche previsioni di cui alla pianificazione comunale;
- procedura di gestione degli odori;
- “Gestione dei Rifiuti - Rif. Allegato 3 al 2° documento integrativo al procedimento di VIA postuma”; documento contenente chiarimenti relativi a richieste formulate da ARPAT per la successiva fase di riesame dell'AIA in materia di gestione dei rifiuti.

Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- l'**Azienda USL Toscana Nord Ovest**, nel contributo del 26/10/2021, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dal proponente, in modo particolare la “Procedura di gestione odori” datata luglio 2021 e la “Proposta di monitoraggio degli odori” datata ottobre 2021, esprime le seguenti prescrizioni:

- il proponente dovrà adottare le procedure descritte nei sopra citati documenti sia per quanto riguarda le emissioni convogliate che per quelle diffuse, al fine di minimizzare la produzione di cattivi odori;
- la periodicità del monitoraggio delle emissioni diffuse, che il proponente indica come annuale, dovrà essere intensificata a semestrale.

L'azienda sanitaria concorda sulla periodicità bimestrale del monitoraggio riferito agli odori per le emissioni convogliate e ritiene che le frequenze sopra riportate possano essere modificate sulla base dei risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio;

- **ARPAT**, nel proprio contributo del 19/11/2021, rileva quanto segue:

a) per quanto riguarda gli aspetti legati alla modellistica delle emissioni in atmosfera:

- nella riunione del 03/09/2021 della Conferenza dei Servizi sono state espresse delle considerazioni relative alla valutazione dell'impatto sull'atmosfera attraverso l'impiego di modelli per la simulazione della dispersione degli inquinanti; secondo ARPAT tali valutazioni sono state effettuate relativamente alle sostanze SOV e i

risultati confermano quanto precedentemente indicato da ARPAT nel precedente contributo in termini di valori limite specifici;

- le stesse valutazioni, invece, non sono state sviluppate per i metalli, seppur al riguardo sono state prodotte informazioni specifiche sulle potenziali emissioni impiegando i dati relativi alla precedente gestione; tenuto conto che l'emissione X4 risulta, potenzialmente, essere una sorgente dei metalli, questi devono essere almeno preliminarmente inseriti nel quadro emissivo, che deve essere rivisto, adeguato e confermato; in particolare il valore limite associato al gruppo dei metalli As + Cr^{VI} + Co + Ni, ipotizzato pari a 1 mg/Nm³, non appare sufficiente a limitare i livelli di impatto sull'ambiente fissati dal D.Lgs. 155/2010 per gli inquinanti As e Ni; in via preliminare le valutazioni autonome sopra sviluppate permettono di individuare in un livello pari o inferiore a 0.17 mg/Nm³ il limite richiesto per As, ed in un livello pari o inferiore a 0.57 mg/Nm³ quello per il Ni;

si ritiene che anche per il Cr^{VI} risulti necessario provvedere a fissare un limite specifico in relazione all'evidenza che anche con un livello di emissione come quello ipotizzato nella "Relazione" gli impatti possano risultare superiori ai valori di riferimento individuati (seppur non cogenti); al riguardo considerando il valore meno stringente (ovvero 0.25 ng/m³ per la media annua indicato dall'UK Environment Agency) potrebbe essere ipotizzato in via preliminare un limite di emissione pari a 0.007 mg/Nm³;

- si segnala che i risultati dell'applicazione modellistica relativi al PM10 appaiono affetti da errori rilevanti (forse per ordini di grandezza) e pertanto devono essere ripresentati;

- anche relativamente alla richiesta di adeguare la valutazione di impatto sanitario non ne è stato dato seguito ed anzi nella "Relazione" è stato ritenuto superflua; alla luce delle sostanze emesse e dei livelli attesi sui recettori si ritiene invece essenziale che tale adeguamento venga effettuato considerando le sostanze SOV specificatamente individuate ed i metalli;

b) per quanto riguarda il piano degli odori, ARPAT ritiene non condivisibili alcune affermazioni del proponente relative, tra l'altro, all'eventuale presenza di emissioni fugitive dagli ingressi, al contesto territoriale, al valore di fondo degli odori, al monitoraggio di traccianti presso i recettori, all'individuazione di una soglia di attenzione in concentrazione di odore; si ritiene quindi che il piano di gestione degli odori sia da riformulare tenendo conto delle considerazioni espresse da ARPAT nel contributo;

c) per quanto riguarda la manutenzione degli impianti di abbattimento, con particolare riferimento alla valutazione del tempo di sostituzione dei carboni attivi, il dipartimento Arpat, nel contributo relativo alla precedente riunione della conferenza di servizi del 03/09/2021, aveva chiesto al proponente di rivedere il previsto utilizzo del PID sostituendolo con un monitoraggio in continuo del COT. Nella documentazione presentata successivamente alla riunione della conferenza, il proponente prima suggerisce l'impiego di metodi predittivi e poi individua comunque un tempo di sostituzione pari a 8 mesi lavorativi. Secondo ARPAT la variabilità dei processi effettuati nello stabilimento non consente l'impiego di modelli predittivi, per cui continua a sostenere la necessità di individuare un metodo di controllo che possa fornire indicazioni attendibili sul grado di esaurimento del carbone attivo; il proponente dovrà redigere una procedura operativa per la corretta gestione di tutti gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera;

d) in relazione al procedimento di bonifica in corso, ARPAT informa che si è tenuta una conferenza di servizi in data 30/09/2021, nella quale è stato deciso che sia predisposto un progetto di bonifica/MISO, e che nel frattempo venga attivata una Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE); ARPAT non esclude che per quanto riguarda i metalli, l'origine possa essere antropica e legata alla cattiva conduzione dell'impianto da parte del precedente gestore. La società IREOS S.p.a., invece, sostiene l'origine naturale del fenomeno. La conferenza del 30/09/2021 ha deciso che per sostenere tale ipotesi il proponente, previa attivazione della MISE, dovrà applicare le "Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee" Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 14/11/2017, Doc. n. 20/2017 e pertanto il piano di monitoraggio proposto dalla Società dovrà essere strutturato di conseguenza e secondo un Piano di Indagine che risponda ai requisiti della normativa vigente;

e) per quanto riguarda la valutazione di assoggettabilità alla normativa "Seveso", il Settore Rischi Industriali di ARPAT "sulla base delle informazioni fornite, ritiene che la metodologia proposta da IREOS nella documentazione esaminata sia in linea generale condivisibile, si rileva tuttavia che, al fine di poter essere implementata in impianto debba essere resa maggiormente fruibile agli operatori. Si richiede pertanto di:

- predisporre una procedura operativa che individui i soggetti responsabili, i relativi compiti e tempi di effettuazione delle varie fasi (di acquisizione informazioni, effettuazione dei test/calcoli e valutazioni) finalizzate all'assegnazione di indicazioni di pericolo ai rifiuti (frasi H) e controllo del mantenimento al di

sotto delle soglie di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs.105/2015"; il Settore Rischi Industriali ritiene che tale procedura debba essere presentata dal proponente in sede di rinnovo dell'AIA e validata da ARPAT; vengono fornite ulteriori raccomandazioni di cui il proponente dovrà tener conto al fine della redazione della procedura;

f) per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione dei rifiuti, Arpat evidenzia, nel contributo, quegli aspetti che ritiene debbano essere chiariti nella presente procedura di VIA, rimandando alla successiva fase di rinnovo dell'AIA gli aspetti di natura prettamente autorizzatoria.

Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio R13 e D15, il dipartimento, ritiene non accettabile l'uso promiscuo delle baie stoccaggio e lavorazione; le baie di stoccaggio rifiuti dovranno essere individuate secondo la filiera di gestione e per ciascuna filiera suddivise tra rifiuti P e rifiuti NP; non è ammissibile uso promiscuo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Quanto sopra al fine di:

- garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- il rispetto delle filiere a cui sono destinati i rifiuti in base alle diverse caratteristiche degli stessi;
- la massima prevenzione degli incendi.

Arpat ritiene opportuno che la Società dia evidenza che l'attività risponde alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione incendi che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione. A tal scopo il dipartimento richiama la necessità di impostare gli stoccaggi secondo le indicazioni descritte nel precedente contributo istruttorio rilasciato per la riunione della conferenza del 03/09/2021.

Viene inoltre ribadita la necessità che l'impianto deve dotarsi preventivamente di procedure ed organizzazione tali da poter tracciare tutti i movimenti e le operazioni svolte internamente. È necessario disporre di sistemi informatici idonei, la formazione del personale e lo sviluppo di sistemi di raccolta dati da ricondurre al SGA. Viene richiamata pertanto l'applicazione della BAT1.

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento D14 – D13, il dipartimento Arpat osserva una sovrapposizione di operazioni e ritiene che tale gestione sovrapposta indicata sia da chiarire; ritiene pertanto che la società proponga una suddivisione delle operazioni già in questa fase del procedimento in quanto nella fase successiva di riesame AIA sarà dirimente fissare i confini entro i quali l'impianto potrà muoversi al fine di garantire la massima trasparenza possibile della gestione e la possibilità di controllo della medesima.

Sempre in relazione alle operazioni D13, il dipartimento rileva che nella documentazione il proponente introduce il termine "semilavorato", ma non risulta chiaro cosa esattamente si intenda per semilavorato, non risulta comprensibile capire come si genera tale rifiuto e la motivazione tecnica di tale passaggio, cioè quella di generare un flusso di semilavorato che secondo l'iter descritto assumerà un codice 190204*/190203 e che potrà essere avviato ad un successivo trattamento interno come ad esempio la 2° miscelazione e/o il trattamento chimico-fisico D9.

È indispensabile quindi che la società chiarisca le finalità e gli obiettivi delle operazioni che intende effettuare e il dipartimento, in tal senso ribadisce ulteriori elementi a cui la gestione dovrà attenersi.

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento D9 il dipartimento ritiene che in questa fase di VIA debbano essere fornite le seguenti indicazioni:

- dettagliare le caratteristiche delle miscele in funzione del successivo trattamento e della efficacia del dichiarare la performance dell'impianto (% di abbattimento inquinanti e la tipologia degli stessi);
- indicare il range di ammissibilità dei rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento D9;
- definire le fasi successive al trattamento, come ad esempio i tempi di maturazione del rifiuto inertizzato, gli stoccaggi e il destino finale del rifiuto (estero o nazionale).

In relazione ai rifiuti transfrontalieri, il proponente argomenta, in relazione, alla carenza degli impianti sul territorio nazionale e quindi evidenzia la necessità di ricorrere ad impianti esteri ma non risponde alla richiesta che era stata formulata, ovvero "*indichi il proponente per quale tipologie ritiene di dover procedere a smaltimento presso impianti esteri, specificando le modalità di gestione della spedizione*".

Per quanto riguarda l'operazione R5, il dipartimento rileva che per questa particolare attività era già stato richiesto nel precedente contributo un aggiornamento con una specifica relazione in modo tale da fornire garanzie procedurali e ambientali, che non è stato fornito.

Per quanto riguarda le operazioni di recupero R13, tali attività sono spesso richiamate nel documento ma non sistematicamente descritte.

- il **Comune di Livorno**, nella nota del 16/11/2021, ha trasmesso il contributo tecnico del N.U.C.V. dal quale si evince quanto segue:

- per gli aspetti urbanistici-edilizi l'amministrazione comunale rileva che dal documento "Relazione Tecnica di conformità edilizia", redatta dall'Ing. F. Del Moro, non si riscontra la conformità urbanistico-

edilizia dell'impianto. Il parere, quindi, potrà essere espresso solo a seguito della positiva definizione dell'eventuale procedimento sanante delle opere difformi evidenziate;

- per quanto attiene gli aspetti relativi alla mobilità urbana viene confermato quanto già espresso nel precedente contributo dell'amministrazione, ovvero che tenuto conto del numero massimo di camion previsti rispetto al complessivo traffico veicolare nell'area, non risultano evidenziate criticità riconducibili ai flussi di traffico dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento;

- in merito alla pericolosità idraulica il Comune evidenzia che l'area ove è ubicato l'impianto ricade in classe di pericolosità "P.I.2 – pericolosità idraulica media" nella cartografia di supporto al Piano Strutturale del Comune di Livorno approvato con D.C.C. n° 75 del 07.04.2019 e pubblicato sul BURT n° 26 in data 26.06.2019 ai sensi del vecchio DPGR 53/R 2011, ovvero in pericolosità idraulica P1 ai sensi del PGRA. Viene altresì evidenziato che nell'ambito degli studi idraulici eseguiti nel periodo post alluvione 2017, il Genio Civile di Livorno ha predisposto uno specifico progetto per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Ugione attualmente in fase di realizzazione e al termine del quale la pericolosità idraulica dell'area contermina al Torrente Ugione subirà certamente una variazione positiva. Quanto espresso rappresenta l'aggiornamento ultimo del quadro conoscitivo in chiave idraulica ottenuto, per l'approvazione del Piano Strutturale stesso, dalla validazione degli studi idraulici realizzati dallo stesso Genio Civile di Livorno e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

- per quanto riguarda gli aspetti legati alla procedura di bonifica attivata sul sito, il Comune informa che in data 30/09/2021 si è tenuta una riunione della conferenza di servizi bonifiche nella quale è stato concordato che, in seguito agli esiti della C.d.S. del 07.03.2017, è stato richiesto alla IREOS S.p.a. di presentare un progetto degli interventi di bonifica/MISO e che, nel frattempo, sia attivata una Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE);

- per quanto riguarda gli aspetti sanitari, il Comune informa che l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, in data 04/11/2021, ha inviato all'amministrazione uno specifico contributo della U.O. Epidemiologia, che viene allegato integralmente alla presente nota; in questo documento vengono riportati alcuni dati di carattere sanitario relativi alla popolazione dell'area livornese. Dal contributo dell'U.O. Epidemiologia si evince, tra l'altro, quanto segue:

***"Mortalità generale:** si osserva una tendenza alla diminuzione di tutti gli indicatori considerati fatta eccezione per le malattie dell'apparato respiratorio che sembrano comunque tendenzialmente stabili, oltre alle malattie dell'apparato genito-urinario che pur presentando un modestissimo incremento, restano comunque pari ai valori medi della Regione Toscana e al di sotto di quelli della ATNO (Azienda Usl Toscana Nord Ovest). Mortalità per le altre cause principali: presentano tutte una decrescita dei valori medi riferiti agli abitanti del comune, a far data dall'inizio dell'attività dell'impianto. La mortalità per il tumore della mammella, stabilmente superiore a quella regionale ed aziendale, dovrebbe in prima battuta essere verificata con i dati di adesione ed estensione ai programmi di screening.*

***Malattie croniche:** appaiono tutte in decrescita fatta eccezione per le bpc, che tuttavia si pongono, come sempre nella Zona, al di sotto dei valori riferiti per Regione Toscana e ATNO (eccetto le demenze). Unica eccezione si rileva a carico del diabete mellito che, dopo il picco registrato nell'intervallo 2017-2018 (andamento, peraltro, perfettamente sovrapponibile a quello subito dallo stesso indicatore in tutti gli ambiti territoriali di confronto), pur presentando una moderata decrescita, rimane come storicamente, tutt'ora, su valori superiori a quelli riferiti alla Regione Toscana e alla ATNO.*

***Ospedalizzazione:** i valori appaiono in decrescita a carico di tutti gli indicatori, attestandosi quasi sempre su valori inferiori a quelli di regione Toscana e ATNO";*

L'amministrazione comunale conclude quindi il proprio contributo evidenziando quanto segue:

- 1) per gli aspetti urbanistici edilizi, al momento l'impianto de quo non è conforme a livello urbanistico ed edilizio e che per quota parte dell'Amministrazione Comunale il parere conclusivo potrà essere espresso solo a seguito della positiva definizione del procedimento sanante delle opere difformi evidenziate;
- 2) per gli aspetti sanitari, visti tutti i contributi espressi dall'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ritiene necessario che siano eseguite tutte le attività/prescrizioni ivi indicate;

- il **Settore Tutela della Natura e del Mare**, nel proprio contributo del 28/10/2021 conferma quanto già espresso nei contributi del 04/11/2020 e del 23/07/2021, ovvero che verificata la tipologia di richiesta e la localizzazione dell'impianto non è ritenuta necessaria l'attivazione del procedimento di valutazione appropriata di incidenza;

- il **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**, dopo aver preso visione della documentazione trasmessa successivamente alla riunione del 03/09/2021 della conferenza di servizi, conferma quanto espresso nel contributo del 11/11/2020

- il **Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche** nel contributo del 17/11/2021, in merito alla documentazione trasmessa dal proponente successivamente alla riunione della conferenza di servizi del 03/09/2021, rileva quanto segue:

- le operazioni di gestione di rifiuti speciali effettuate nell'impianto non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel PRB;
- l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani è soggetta a privativa e a pianificazione e non è possibile autorizzare operazioni di smaltimento di rifiuti urbani nell'impianto in oggetto; non è preclusa, invece, per la società proponente la possibilità di gestire rifiuti urbani a recupero, in quanto attività inquadrata in una logica di mercato;
- il proponente in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, qualora intenzionato a gestire rifiuti urbani, espliciti in maniera chiara tale volontà e provveda ad individuare codici Eer e relative operazioni di recupero che intende andare ad effettuare.

Alle ore 10.40 entra il rappresentante del Settore Autorizzazione Rifiuti, Sandro Garro che procede ad esporre il seguente parere:

- il **Settore Autorizzazione Rifiuti** nel contributo del 19/11/2021, rileva che nel precedente contributo erano state richieste informazioni di chiarimento necessarie per il procedimento di VIA ed altre da fornire per il successivo rinnovo dell'AIA; preso atto che il proponente ha anticipato alcune integrazioni, il settore rileva alcune osservazioni:

- non viene fornita risposta alla condizione inderogabile della preventiva valutazione e pianificazione delle operazioni, restando aperti scenari differenziati, di trattamento D9 o miscelazione preliminare a smaltimento a discarica o incenerimento; il settore conferma la necessità che il proponente fornisca precise indicazioni finalizzate alla garanzia di tracciabilità fin dal conferimento.
- per quanto riguarda la richiesta di separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi viene considerata, nelle integrazioni, superata con l'utilizzo alternato e univoco delle baie (eccetto una, con due cumuli separati). Il settore ritiene che gli spazi debbano essere gestiti in maniera diversificata per ciascuna filiera di trattamento o deposito, anche in ottemperanza alla circolare Ministeriale "*linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione incendi*";
- nella documentazione integrativa non si riscontrano riferimenti alla possibilità di registrare, oltre alle quantità, evidenziate nella documentazione "Seveso", ma non riportate in chiaro per i rifiuti non rientranti nell'applicazione di tale normativa, anche le posizioni di stoccaggio dei rifiuti, sia se in attesa di trattamento, sia una volta inviati a D13 o D14 o ad altre operazioni. Di tali informazioni, che dovranno essere immediatamente disponibili in caso di controllo, dovrà essere data evidenza nella documentazione AIA;
- non è chiara nella sostanza la differenziazione tra semilavorato e lavorato nel caso delle miscelazioni;
- per quanto al contenuto dell'operazione D14 come descritta, si rimanda la valutazione del mantenimento del CER originale alla condizione di non modificare natura e stato fisico del rifiuto – ma anche delle classi di pericolo, condizione che porterebbe ad autorizzazione in deroga. Quanto descritto è generico e non consente un inquadramento certo. In genere nell'operazione D14 si ricomprende sconfezionamento e riconfezionamento, ma non anche le altre operazioni indicate;
- in relazione alle operazioni di miscelazione, pur non sussistendo vincoli normativi stringenti sulla durata della miscelazione stessa, è evidente la necessità, da parte del proponente, di pianificare anticipatamente le attività per diminuire al minimo il tempo di permanenza dei rifiuti in baia. Trattandosi di un'informazione che, pur con una non trascurabile incertezza, è disponibile, si ritiene che per ogni miscela debba essere resa anticipatamente disponibile la pianificazione in termini di lotti previsti e di tempistica per il completamento e l'allontanamento e che sia data evidenza in progress degli eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione attuata;
- in relazione alla destinazione ad R1 e ad R5, alternative allo smaltimento e, almeno per la seconda, ma probabilmente anche per la prima, in paesi esteri, non si ritiene corretto l'approccio di giungervi da un'operazione D9, in quanto la stessa condizione sarebbe perseguibile se i rifiuti originali, destinati a trattamento, fossero presi in R13 e fosse definito un percorso adeguato per qualificare l'intera filiera del recupero in funzione delle condizioni di destino finale;
- il settore ribadisce la richiesta di un'adeguata planimetria in scala.

Alle ore 11.00 il dott. Garro lascia la seduta.

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, il presidente invita i presenti a esporre i propri interventi:

il Proponente precisa che in data odierna ha inviato un errata corrige in merito alle unità di misura per quanto riguarda i valori di PM10. Si riserva di formulare le proprie valutazioni una volta acquisiti gli ultimi pareri pervenuti.

il Comune evidenzia gli aspetti critici edilizi e richiede al Proponente un documento nel quale siano indicati i manufatti sanabili, non sanabili e le azioni correttive da intraprendere. Il Comune è disponibile per un incontro tecnico di chiarimento sulla questione.

In merito all'adeguamento della valutazione di impatto sanitario richiesto da Arpat, il Comune si allinea in merito a quanto indicato e pertanto ribadisce che è ineludibile l'adeguamento considerando le SOV ed i metalli. In merito al parere ASL della UO Epidemiologia visto quanto evidenziato circa l'aumento di malati cronici di BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), si fa presente che secondo quanto indicato dalla Giunta Comunale, il Comune di Livorno visti i limiti dei dati a disposizione di ASL, si riserva di richiedere uno studio epidemiologico più approfondito anche in vista del riesame dell'AIA.

La Presidente invita il Proponente a prendere contatti anche con Arpat ed il Settore Autorizzante per definire nel particolare i chiarimenti richiesti.

Alla luce della discussione fin qui svolta, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti.

Il proponente dichiara di voler comunque fornire una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

Ai fini della predisposizione dei chiarimenti richiesti, si raccomanda al Proponente di prendere visione di tutti i contributi e pareri pervenuti ad oggi così da fornire una risposta completa e più accurata.

La Conferenza richiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, da consegnare entro il **20/12/2021**, salvo richiesta motivata di proroga.

Alle ore 12:15 la Conferenza sospende quindi i lavori, aggiornando a nuova seduta da convocarsi con apposita nota a tutti i partecipanti, al ricevimento dei chiarimenti sopra richiesti.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Firenze, 19 Novembre 2021

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Lucia Rocchi	firmato digitalmente
Sandro Garro	firmato digitalmente
Michele Danzi	firmato digitalmente

la Presidente,
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

**Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Seduta del 26/05/2022

Oggetto: VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7.
Proponente: IREOS S.p.A.

Richiamato integralmente i verbali della prima riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 03/09/2021 e della seconda seduta tenutasi in data 19/11/2022, unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in essi richiamati;

Ricordato che la riunione del 19/11/2021 si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del proponente ulteriore documentazione di chiarimento, che il proponente si è impegnato durante il corso della seduta a trasmettere entro il 20/12/2021, salvo motivata richiesta di proroga; durante la discussione il proponente è stato invitato a prendere contatti con il dipartimento Arpat di Livorno e il Settore regionale Autorizzante, per definire nel particolare i chiarimenti da presentare;

Preso atto che, successivamente alla chiusura della seduta del 19/11/2021:

il Settore VIA, in data 19/11/2021, con nota prot. n. 451333, ha trasmesso al proponente ed ai soggetti competenti una comunicazione in cui si avvisava della pubblicazione nel sito della Regione Toscana del verbale della seduta della Conferenza di servizi del giorno stesso;

il proponente in data 26/11/2021, con nota prot. RT n. 459616, ha presentato una nota in cui comunicava che nella documentazione presentata ai fini della seduta della conferenza del 19/11/2022, era presente un refuso nelle tabelle relative al PM10, nelle quali veniva indicata un'errata unità di misura (milligrammi per metro cubo anziché microgrammi per metro cubo);

il proponente, con pec del 20/12/2021, protocollata in data 22/12/2021, con n. 496436, ha richiesto una proroga al 31/01/2022 per la presentazione della documentazione di chiarimento, motivata dalla circostanza che l'incontro con il settore autorizzante e con il dipartimento ARPAT di Livorno era stato fissato in data 13/01/2022; il Settore VIA ha preso atto della richiesta di proroga, fissando al 31/01/2022 la scadenza per la presentazione della documentazione volta a superare gli elementi critici emersi durante la riunione del 19/11/2021 della Conferenza di servizi e nei contributi ricevuti;

il proponente, con pec del 27/01/2022, protocollata in data 02/02/2022, con n. 41594, ha richiesto un'ulteriore proroga di 30 giorni, per la presentazione della documentazione di chiarimento, motivata dalla necessità di terminare lo studio modellistico delle emissioni in atmosfera da parte dei consulenti esterni incaricati e conseguentemente adeguare la valutazione di impatto sanitario; il Settore VIA ha preso atto della richiesta di proroga fissando al 02/03/2022 per la scadenza per la presentazione della sopra citata documentazione;

con nota assunta agli atti del protocollo regionale con n. 91210 e n. 91233, del 07/03/2022, il proponente ha trasmesso la documentazione volta a superare gli elementi critici emersi durante la riunione del 19/11/2021 della Conferenza di servizi e nei contributi ricevuti;

con nota del 08/03/2022 (prot. n. 94622), il Settore VIA ha convocato per il giorno 21/04/2022, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la terza seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Livorno;
- Provincia di Livorno;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Arpat - Dipartimento di Livorno;
- Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione di Livorno;
- A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa;
- IRPET;
- A.S.A. S.p.A;

e dei seguenti settori regionali:

- Settore Autorizzazioni Rifiuti (già Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti);
- Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (convocato con la nota del 20/08/2021);
- Settore Tutela della Natura e del Mare;
- Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamenti e bonifiche;
- Settore Sismica;
- Settore Pianificazione del territorio
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
- Settore Tutela Acqua e Costa

il Comune di Livorno, con nota del 08/04/2022, prot. R.T. n. 149521, informava il Settore VIA che la società Ra.Ri. S.r.l., proprietaria dell'immobile di Via dei Fabbri n. 5/7, ha presentato una pratica di condono edilizio riferita al fabbricato in esame e quindi l'amministrazione comunale chiedeva uno spostamento della terza seduta della conferenza di servizi, fissata per il giorno 21/04/2022, al fine di poter procedere alla definizione delle questioni urbanistiche-edilizie;

con nota del 14/04/2022 (prot. n. 158300), il Settore VIA ha spostato la data della terza seduta della conferenza di servizi, inizialmente prevista per il giorno 21/04/2022, al giorno 26/05/2022, per dar modo al Comune di Livorno di poter svolgere l'istruttoria della pratica edilizia riferita all'immobile di Via dei Fabbri n. 5/7;

Preso atto che in seguito alle sopra citate note del 08/03/2022 e del 14/04/2022 sono pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (nota del 19/04/2022, prot. R.T. n. 160601);
 - Comune di Livorno (nota del 08/04/2022, prot. R.T. n. 149521);
 - Azienda USL Toscana Nord Ovest (nota del 30/03/2022, prot. R.T. n. 133156);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 22/04/2022, prot. R.T. n. 166187);
- e dei seguenti Settori regionali:
- Sismica (nota del 17/03/2022 prot. n. 112579);
 - Genio Civile Valdarno Inferiore (nota del 05/04/2022, prot. n. 142889);
 - Settore Autorizzazioni Rifiuti (nota del 25/05/2022 Prot. 0217094);

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente IREOS S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 26/05/2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dalla Responsabile del Settore VIA Arch. Carla Chiodini, che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto/Ente/Settore	Rappresentante	Funzione
Settore Autorizzazione Rifiuti	Sandro Garro	Responsabile
Comune di Livorno	Antonio D'Auria	Responsabile
Arpat	Federico Mentessi	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente IREOS S.p.A.: Marco Fenu, Alfredo Trinchese, Francesca Aiello, Studio CEC srl con Lami Alice e Roberto Canessa.

Per Arpat è presente Nicoletta Macera;

Per il Comune di Livorno sono presenti Daniela Bigongiali;

sono infine presenti Alessio Nenti e Marcello Bessi per il Settore VIA;

il Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7 proposto da IREOS S.p.A., nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Premesso che la documentazione presentata dal proponente successivamente alla riunione del 19/11/2021 è relativa, tra l'altro, ai seguenti argomenti, per i quali si riportano gli elementi di maggiore rilevanza:

● **emissioni in atmosfera;**

- studio meteo diffusionale aggiornato (All. 5): il proponente, tra l'altro, ha adottato i valori limite per i metalli suggeriti da ARPAT per arsenico, nichel, cobalto e cromo (VI) ed ha simulato la dispersione con il modello Calpuff (valore limite per Arsenico pari a 0,17 mg/Nmc; Nichel pari a 0,57 mg/Nmc; Cromo VI pari a 0,007 mg/Nmc; sommatoria di arsenico, nichel, cobalto e cromo VI pari a 1 mg/Nmc); sono stati aggiornati i risultati per la dispersione dei SOV, tenendo in considerazione i principali composti presenti (Carbonio tetracloruro, Diclorometano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Benzilcloruro, Formaldeide e Acetaldeide); sono state fatte nuove simulazioni per l'acido solfidrico, che tengono conto dei valori rilevati dalla centralina di Stagno (LI-ENI); sono state fatte nuove simulazioni per gli odori, considerando un valore di emissione pari a 1000 ou/m³; la valutazione dei risultati è stata fatta con valori limite normativi oppure con parametri di enti stranieri, quali US-EPA, riconosciuti in ambito scientifico; dai risultati ottenuti dal modello diffusionale, secondo le conclusioni del proponente, "si può delineare uno scenario di impatto non significativo per la configurazione di progetto oggetto del presente studio";
- lo studio meteo diffusionale aggiornato si conclude con il paragrafo "Calcolo degli indici di rischio per valutazione del rischio sanitario": per le sostanze non cancerogene viene verificato l'indice di rischio (HI o HQ) che esprime di quanto la concentrazione di una sostanza si discosta dalla concentrazione di riferimento (RfC), cioè la concentrazione che, alla luce delle esistenti conoscenze scientifiche si ritiene non produca effetti indesiderati per la salute di una persona esposta a questa concentrazione per tutta il corso della vita; per le sostanze cancerogene e la conseguente valutazione del rischio cancerogeno da effetti probabilistici, i criteri metodologici utilizzati sono quelli previsti dalle Linee Guida ISPRA ("Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) - 133/2016) che prevedono anche l'utilizzazione, dell'unità di rischio (UR o IUR), basata su studi epidemiologici.
- Per quanto riguarda l'indice di rischio HI, che deve essere inferiore a 1, lo studio evidenzia che per tutte le sostanze si assiste ad un indice inferiore all'unità.
- Per quanto riguarda le sostanze cancerogene il valore di rischio incrementale accettabile (derivato dalla realizzazione di un progetto) è pari a 1×10^{-6} per ogni singola sostanza ed è pari a 1×10^{-5} per

- la sommatoria delle sostanze. Lo studio evidenzia che ci sono dei superamenti del rischio per singola sostanza ($> 1 \times 10^{-6}$) e per sostanze cumulate ($> 1 \times 10^{-5}$ sui recettori R1, R2, R3, R4, R8, R15, R16, R19, R20);
- procedura di controllo carboni attivi: il proponente propone alternative all'installazione di un rilevatore di COT ed individua una specifica procedura di monitoraggio dell'esaurimento dei carboni, che prevede, tra l'altro, l'utilizzo di un PID, di determinazioni analitiche aggiuntive per valutare l'adeguatezza dei valori rilevati dal PID;
 - “piano di Gestione degli odori”, contenente “procedura di gestione degli odori” (All. 1): il proponente presenta un documento sviluppato in coerenza con quanto contemplato nella BAT 12 della Decisione 2018/1147, nel quale sono descritti interventi e monitoraggi che dovranno essere messi in atto per la mitigazione delle emissioni di odore ed il controllo di eventuali impatti olfattivi, riconducibili alle attività di trattamento dei rifiuti che si terranno nell'impianto;
 - in relazione agli adempimenti di cui alla normativa “Seveso” (D.Lgs. 105/2015), il proponente presenta una metodologia per la verifica del rispetto delle soglie previste dalla normativa;
 - gestione rifiuti:
 - viene presentata una planimetria dell'impianto con indicate le aree di stoccaggio rifiuti (All. 6) e un quadro generale (All. 1) indicante per ogni baia il volume disponibile, le quantità di rifiuti e le operazioni proposte;
 - il proponente presenta chiarimenti sulle operazioni D14-D13, sull'operazione R5, sulle operazioni R13, sulla miscelazione D13/R12; vengono inoltre fornite indicazioni finalizzate alla garanzia di tracciabilità;
 - viene chiarita la conformità delle operazioni di stoccaggio (D15/R13) alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi;
 - impatto sanitario, il proponente ha trasmesso un aggiornamento della valutazione presentata in precedenza, tenendo conto del nuovo studio meteo diffusionale; nelle conclusioni della relazione si dichiara che “nella seguente tabella, facendo riferimento ai valori di concentrazione media annuale riportati nello studio Diffusionale, si calcola il valore di R – Rischio per ogni sostanza cancerogena e il valore di R totale (somma dei singoli Ri) che appare accettabile ($R < 1 \times 10^{-5}$) sia per le singole sostanze che per la miscela di sostanze considerate (Rtot)”. Occorre evidenziare, tuttavia, che nelle tabelle indicate sono presenti dei superamenti del rischio per singola sostanza ($> 1 \times 10^{-6}$) e per sostanze cumulate ($> 1 \times 10^{-5}$);
 - aspetti edilizi, il proponente presenta la documentazione trasmessa con l'istanza al Comune di Livorno per l'accertamento di conformità per le opere interne ed esterne già realizzate presso il complesso industriale;
 - in materia di stato delle acque sotterranee e delle relative concentrazioni di ferro e manganese, il proponente afferma che l'impianto sorge in un'area che dal punto di vista geologico e idrogeologico non è confrontabile con le aree del SIN di Livorno e che nel documento “proposta di piano di monitoraggio della falda del sito ex Ra.Ri.” (trasmesso nel procedimento di bonifica), non si ravvedono criteri oggettivi a sostegno della presunta correlazione tra i contaminanti registrati in falda e l'attività industriale; il proponente rileva inoltre che un gruppo di pozzi situato nella zona presentano concentrazioni di ferro e manganese medio alte, fino a 2,5 mg/l.

Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel contributo del 30/03/2022, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dal proponente, in modo particolare il nuovo studio sull'impatto sanitario, prende atto delle conclusioni del Prof. Cristaudo, autore dello studio, nelle quali si esclude che possano sussistere “*aumenti di rischio di possibili impatti sanitari per tutti i recettori considerati e conseguentemente non è prevedibile l'induzione di alcuna variazione significativa (o effettivamente misurabile) dello stato di salute di chi vive nei pressi dell'opera stessa*”. A fini precauzionali l'azienda sanitaria ribadisce la necessità di un monitoraggio dei vari inquinanti aero-dispersi, comprese le maleodoranze, come già rilevato nei contributi precedenti. Viene altresì rilevato che nel nuovo “Piano di gestione degli odori”, trasmesso dal proponente, la frequenza del monitoraggio relativo alle emissioni diffuse è prevista bimestrale (mentre nella versione precedente era annuale). L'azienda sanitaria concorda sulla periodicità bimestrale del monitoraggio riferito agli odori per le emissioni convogliate e ritiene che le frequenze sopra riportate possano essere modificate sulla base dei risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio o sulla base di segnalazioni di molestie

olfattive; il proponente dovrà adottare le procedure descritte nei sopra citati documenti sia per quanto riguarda le emissioni convogliate che per quelle diffuse, al fine di minimizzare la produzione di cattivi odori;

- **ARPAT**, nel proprio contributo del 19/04/2022, evidenzia gli elementi di maggior rilevanza della documentazione di chiarimento prodotta dal proponente e presenta le proprie osservazioni puntuali, di seguito riportate, suddivise per matrice ambientale:

1. **ATMOSFERA:**

In relazione al documento “Nota di riscontro alle richieste della conferenza dei servizi del 19.11.2021” viene osservato quanto segue:

➤ procedura di controllo del sistema di aspirazione e trattamento dell'aria (par. 2.2): Arpat prende atto della volontà della ditta di produrre le procedure operative per la gestione del buon funzionamento degli impianti di abbattimento;

➤ procedura di controllo carboni (par. 2.3), Arpat osserva quanto segue:

“Punto 1

il sistema di rilevamento strumentale del COT come evidenziato nelle “considerazioni generali”, è il più affidabile in assoluto e il più adatto per questo impianto. Se si valutano soltanto i costi evidentemente sono superiori agli altri sistemi di controllo (attenzione se l'alternativa è sostituire tale sistema con una serie di analisi ravvicinate in discontinuo eseguite da un ente esterno, i costi potrebbero essere paragonabili), ma probabilmente se la ditta valutasse in toto la voce costi/ benefici forse non risulterebbe tanto sconsigliato dotare l'impianto di questo sistema di controllo (la questione sarà oggetto di approfondimento al punto 4). Questa agenzia non ha richiesto in precedenza di dotare l'impianto di un sistema di rilevamento in continuo del COT in quanto ci si aspettava che questo (come altri impianti con le medesime caratteristiche) comprendesse un sistema valido di verifica dell'esaurimento dei carboni.

Si continua a far riferimento a “sistemi predittivi”, ma come evidenziato sopra e nei pareri precedenti risultano inadeguati per questa tipologia di impianti di trattamento rifiuti.

Punto 2

per quanto riguarda l'utilizzo dei dati del precedente gestore al fine del calcolo dei tempi di esaurimento dei carboni attivi, l'argomento è stato ampiamente trattato nei pareri precedenti, con la conclusione della loro inaffidabilità per questo scopo.

Punto 3

Prendiamo atto del fatto che il gestore abbia accolto l'indicazione di produrre una procedura di monitoraggio dell'esaurimento dei carboni, indicando il contenuto minimo di tale procedura. Come per il punto 2.2 aspettiamo di visionarla per poter esprimere un parere tecnico. In questa dichiarazione di intenti, la ditta intende usare un PID per le determinazioni in campo dei SOV. Sebbene vi siano le perplessità evidenziate sopra nell'utilizzo di detto apparecchio su questo impianto, se nella procedura di monitoraggio vi sono riportati gli adeguati strumenti tecnici a che questo sistema sia equiparabile ad un rilevamento di COT, riteniamo possa essere utilizzato.

Ricordiamo che la procedura deve contenere i criteri di sostituzione dei carboni oltre che le fasi operative da eseguire e come eseguirle.

Punto 4

Il gestore insiste sul fatto che il sistema di monitoraggio del COT per questo tipo di impianti non sia previsto dalla normativa.

Ovviamente non intendiamo vi debba essere l'installazione di uno SME (sistema di monitoraggio delle emissioni), così come previsto dalla normativa.

Per uscire dall'equivoco proviamo a spiegare meglio la richiesta (cambiando anche i termini che possano trarre in inganno):

Non vogliamo un sistema di monitoraggio in continuo classico da normativa, che comprenda registrazioni sulle 24 ore, dati medi orari semiorari e quanto altro previsto; l'idea è di un sistema automatico di misura diretta in linea del COT mediante rilevatore FID, che sia gestito a discrezione della ditta, al fine del controllo del grado di esaurimento dei carboni attivi. La ditta può fare letture continue, discontinue, programmate, in vari punti (monte /valle dell'impianto di abbattimento), come meglio si adatta alla gestione ottimale del cambio di detti carboni.

A solo titolo esemplificativo la ditta potrebbe montare un solo strumento per la rilevazione automatica del COT, collegandolo con linee indipendenti a monte e a valle di ognuno dei 3 filtri a carbone, così da poter controllare in tempo reale la situazione in ogni punto dell'impianto di abbattimento, senza bisogno di ricorrere a controlli analitici di parti terze. Questo porterebbe dei benefici di gestione notevoli:

- come detto conoscenza in tempo reale della concentrazione del COT in ogni parte dell'impianto;
 - gestione ottimale di eventi accidentali che influiscono sulla qualità delle emissioni;
 - possibilità di verificare l'impatto delle varie lavorazioni sulla componente emissiva dei SOV anche al variare della tipologia di rifiuto, in tempo reale senza ausilio di parti terze;
- Questo controllo così accurato porterebbe anche massimizzare il tempo di vita dei carboni attivi.*

Punto 5

Appreziamo il chiarimento sui TVOC attendiamo di vederlo tradotto nel quadro emissivo dell'azienda.

Punto 6

Riteniamo non sia appropriato usare il valore di 50 mg/Nmc per i conteggi delle tempistiche di esaurimento dei carboni attivi per i motivi già illustrati nei precedenti pareri come indicato al punto 2."

➤ in relazione al documento "Piano di Gestione degli Odori" (P.G.O.) Arpat esprime le seguenti prescrizioni, al fine del rilascio dell'AIA:

- il monitoraggio bimestrale di cui al par. 3.4.1, deve essere implementato con il parametro acido solfidrico (H₂S);
- il proponente, prima dell'esecuzione di ciascun monitoraggio, dovrà dare avviso (con congruo anticipo) ad ARPAT della data di avvio delle indagini, al fine di consentire la presenza dei tecnici del Dipartimento. In tale occasione, dovrà presentare il piano di monitoraggio previsto, che sarà valutato da ARPAT;
- il monitoraggio delle emissioni diffuse sopra citato deve essere condotto, oltre che per gli odori, anche per i parametri: NH₃, H₂S, COT;
- al fine di valutare:
 - la concentrazione di "fondo" nell'aria ambiente in prossimità dell'impianto, dei parametri: odore, NH₃, H₂S, COT, già oggetto dei monitoraggi sulle emissioni diffuse;
 - l'efficienza delle misure di mitigazione previste per le emissioni diffuse (vedi procedura gestione odori) e convogliate;
 - l'eventuale impatto olfattivo esterno all'impianto dovuto alle emissioni, in particolare a quelle di tipo diffuso

è necessario che il proponente preveda il monitoraggio di un punto di bianco da collocare all'esterno in prossimità dello stesso. Il punto di bianco deve trovarsi sulla direttrice prevalente dei venti, da ricavare dai dati meteo dell'ultimo modello diffusionale presentato. Il monitoraggio deve comprendere i parametri: "odore", "NH₃", "H₂S", "COT". Oltre a tali parametri, alle misure devono essere associati i dati meteo della centralina IREOS. Il monitoraggio deve ovviamente essere avviato prima della messa in esercizio delle attività di conferimento rifiuti, con frequenza quindicinale e ripetuto con frequenza mensile per un anno, dopo la ripresa regolare delle stesse.

- l'esecuzione dei monitoraggi deve avvenire preferibilmente mediante l'utilizzo di analizzatori automatici in grado di produrre dati in un arco temporale più ampio come quello giornaliero.

➤ in relazione al documento "Procedura di Gestione degli Odori" allegato al Piano di Gestione degli odori, Arpat si riserva la possibilità di richiedere ulteriori interventi di mitigazione delle emissioni diffuse, a seguito dei risultati dei monitoraggi previsti e all'eventuale manifestarsi di numerose segnalazioni di maleodoranza, qualora riconducibili alle attività di IREOS.

Al fine del rilascio dell'AIA, Arpat prescrive altresì che per quanto riguarda il sistema di controlli e manutenzione degli impianti di abbattimento e aspirazione, il proponente dovrà produrre una apposita procedura da inserire all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA soggetta a riesame;

➤ in relazione all'aggiornamento dello studio modellistico diffusionale, Arpat prende atto che il proponente ha adottato le indicazioni previste dall'agenzia nei contributi precedenti e ritiene che "con le scelte operate sul quadro emissivo per gli impatti in atmosfera la valutazione per gli aspetti puramente ambientali potrebbe essere considerata conclusa, giacché i livelli di impatto risultano ampiamente inferiori ai valori di riferimento adottabili, come confermano le stime presentate nello Studio di dispersione aggiornato"

➤ in relazione agli aspetti presenti nello Studio di impatto sanitario, l'Arpat rileva elementi di criticità se si considerano i valori di riferimento normalmente impiegati in questo ambito, ovvero livelli di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza pari a 1×10^{-6} e cumulati pari a 1×10^{-5} . Analizzando in maggiore dettaglio i risultati sull'indice di rischio "cancerogeno", Arpat osserva che i recettori con valori cumulati sopra 1×10^{-5} risultano R1÷R4, R15÷R16 e R19÷R20; per vari di questi (R1÷R3, R19) tale livello è

già superato considerando il singolo inquinante As, e si può affermare che i maggiori livelli sono ancora associati ai metalli As, CrVI e Ni, con in subordine il Cd. Quindi, qualora si ritenesse opportuno intervenire significativamente su questo aspetto, secondo l'Arpat sarebbe necessario ridurre ulteriormente i limiti di emissione previsti per questi inquinanti.

2. AMBIENTE IDRICO SUOLO E SOTTOSUOLO

L'Agenzia rileva che il sito su cui sorge l'impianto ex Ra.Ri. S.r.l. (oggi IREOS S.p.a.) è soggetto a procedimento di bonifica; la relativa Conferenza di Servizi del 07/03/2017 ha approvato il documento "Analisi di Rischio sito specifica" che ha evidenziato la necessità di interventi di bonifica/MISO. Arpat evidenzia che, ad oggi, non risulta sia stato presentato un progetto di bonifica/MISO da parte del proponente. In merito alla determinazione dei valori di fondo naturale per quei parametri che superano la CSC, a cui il proponente vorrebbe ricorrere, ARPAT specifica che essa va condotta nell'ambito del procedimento di bonifica, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06;

Relativamente al procedimento di bonifica in corso, se il proponente ritiene che siano variate le condizioni (modello concettuale del sito) sulla base delle quali è stata impostata l'Analisi di Rischio, dovrà richiedere all'Autorità Competente la riattivazione del procedimento.

3. RISCHIO INDUSTRIALE E DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI

Arpat ritiene che la metodologia proposta da IREOS S.p.a., in relazione al sistema di controllo dei quantitativi di sostanze/miscele pericolose istantaneamente detenute nell'impianto, sia in linea generale condivisibile; si rileva tuttavia che, al fine di poter essere implementata in impianto debba essere resa maggiormente fruibile agli operatori.

Al fine del rilascio dell'AIA, Arpat prescrive quanto segue:

- predisporre una procedura operativa che individui i soggetti responsabili, i relativi compiti e tempi di effettuazione delle varie fasi (di acquisizione informazioni mediante contatto con il produttore/detentore del rifiuto e/o effettuazione di analisi, effettuazione dei test/calcoli e valutazioni) finalizzate all'assegnazione di indicazioni di pericolo ai rifiuti (frasi H) e controllo del mantenimento al di sotto delle soglie di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs.105/2015; il proponente dovrà fornire evidenza di avere adottate le misure organizzative e gestionali necessarie al rispetto di tutti i requisiti richiesti prima dell'inizio dell'attività.

Sempre ai fini autorizzativi e gestionali, Arpat prescrive, inoltre, quanto segue:

- al fine di assicurare la qualità dei test e analisi, gli stessi dovranno essere svolti da laboratori certificati ISO 9001 e preferibilmente accreditati secondo le norme vigenti per le prove nello specifico effettuate, con riferimento ai pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;
- ai fini della corretta assegnazione di frasi H ai rifiuti in ingresso, se provenienti da impianti di trattamento rifiuti o di deposito temporaneo, le analisi utilizzate per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolo (frasi H) dovranno essere effettuate lotto per lotto di rifiuto in ingresso;
- l'assegnazione delle caratteristiche di pericolosità ai rifiuti in ingresso / trattati sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (sommatoria, principi ponte, metodi di prova);
- la verifica delle soglie di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs.105/2015 deve essere effettuata considerando la giacenza istantanea di rifiuti/miscele e materie prime nella medesima sommatoria, per caratteristiche di pericolo;
- la procedura operativa sopra richiesta dovrà individuare i requisiti professionali del responsabile dell'assegnazione di pericolosità ai rifiuti, tenendo conto delle indicazioni di ECHA pertinenti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai rifiuti derivanti dalle operazioni di inertizzazione (D9) e miscelazione (D13) Si evidenzia inoltre che trattandosi di matrice (rifiuti) connotata da elevata variabilità, tali valutazioni dovranno tenerne conto (valutazione lotto per lotto);
- la procedura operativa dovrà individuare le macro-tipologie a cui assegnare i rifiuti in ingresso ai fini dell'attribuzione di una classe Seveso (rif. Allegato 1, Dlgs. 105/2015) e dettagliare i relativi criteri di assegnazione. Tali criteri dovranno essere sottoposti a una fase di verifica da definire in fase autorizzativa;
- la procedura operativa dovrà descrivere il sistema di controllo dei quantitativi di rifiuti/miscele pericolose o contenenti sostanze pericolose detenute;
- la procedura operativa dovrà descrivere il sistema di controllo dei quantitativi di materie prime pericolose o contenenti sostanze pericolose detenute e di un sistema di acquisizione di SDS aggiornate;

4. GESTIONE RIFIUTI

in relazione al documento "Nota di riscontro alle richieste della conferenza dei servizi del 19.11.2021" viene osservato quanto segue:

➤ **stoccaggio D15 – R13:** in relazione alla richiesta di dare evidenza che l'attività risponde alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione incendi, Arpat prescrive quanto segue:

- non è accettabile l'uso promiscuo delle baie di stoccaggio e lavorazione (RP/NP – D15/R13/D13). Le baie di stoccaggio rifiuti dovranno essere individuate secondo la filiera di gestione e per ciascuna filiera suddivise tra rifiuti P e rifiuti NP non è ammissibile uso promiscuo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'attività deve rispondere alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti rischi connessi all'esercizio adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione; l'attività di prevenzione deve svolgersi almeno attraverso:

- a) ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche degli stoccaggi dei rifiuti (adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi in modo da differenziare le aree di accettazione, le aree di stoccaggio e di lavoro tecnico);
 - b) formazione del personale in ottemperanza art 36 e 37 D.lgs 81/2008;
 - c) controllo e monitoraggio delle possibili sorgenti di innesco (dirette indirette ovvero attrito e autocombustione) e delle fonti di calore;
 - d) corretta manutenzione delle aree e dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici;
- l'impianto deve essere provvisto di:
- a) impianto elettrico per ambienti ATEX se necessario a seguito di valutazione del rischio;
 - b) aree per il deposito di sostanze da utilizzare per assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - c) le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate ai fini di rendere nota la natura e pericolosità dei rifiuti; devono essere inoltre apposte tabelle che riportino le norme comportamentali del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - d) il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
 - e) le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti, movimentazione e soste operative dei mezzi devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono garantire di sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche; devono essere sottoposte a controllo periodico e ad eventuale manutenzione al fine di garantire impermeabilità e integrità delle superfici. Tali prestazioni possono essere garantite trattando la superficie di calcestruzzo nuova o esistente con resine epossidiche o con altri rivestimenti in grado di garantire caratteristiche quali effetto antipolvere, impermeabilità resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti;
 - f) al fine di limitare la possibilità che si innescino reazioni che modifichino la natura del rifiuto si rappresenta infine la necessità di stabilire, nella successiva fase di riesame, le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti prima della loro successiva destinazione;
- ai fini dell'accettazione di rifiuti per attività D15 che subiscono ulteriori operazioni di trattamento, deve essere indicata la doppia operazione sul FIR per garantire la tracciabilità del rifiuto stesso;

➤ **trattamento D14:** Arpat ritiene che in relazione alle operazioni di ricondizionamento D14, sia prescritto quanto segue:

- per attività di "ricondizionamento" devono essere intese le seguenti operazioni: sostituzione di contenitori rotti, che può includere la messa in contatto diretto in un nuovo imballaggio di rifiuti aventi lo stesso cod. EER , stesse HP nel caso di rifiuti pericolosi e analoghe caratteristiche chimico-fisiche. Può essere applicata sia a piccoli quantitativi di rifiuti che possono essere sconsigliati e riconfezionati in contenitori di maggiore capacità per agevolarne la movimentazione ed il trasferimento, sia a grossi quantitativi di rifiuti che possono essere riconfezionati, sia a grossi quantitativi di rifiuti che possono essere riconfezionati in contenitori più piccoli per esigenze tecniche e/o di sicurezza e/o di trasporto;

➤ **trattamento D13:** Arpat ritiene che la miscelazione propedeutica al trattamento di inertizzazione, da svolgere all'interno dell'impianto, non sia da configurare come operazione D13 ma bensì all'interno della operazione D9. Non ritiene comunque necessaria la modalità di registrazione fittizia proposta al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti;
Arpat ritiene che ai fini del rilascio dell'AIA, la documentazione da presentare dovrà tener conto di quanto segue:

- della miscelazione propedeutica effettuata in baia dedicata prima del trattamento dovrà essere data evidenza attraverso le registrazioni obbligatorie e attraverso il sistema di gestione. Nella successiva fase di riesame per riscontro della tracciabilità e la compatibilità delle miscele costituite dovrà essere presentata opportuna procedura operativa corredata della relativa reportistica: “Ricette di miscelazione e Registro delle miscele”.
- allo scopo è opportuno che le baie dedicate alla prima fase del trattamento di inertizzazione siano individuate come baie dedicate all'operazione D9. I rifiuti in ingresso destinati alle operazioni D9 saranno registrati attraverso singole operazioni di carico. Al termine del trattamento il rifiuto inertizzato EER 190305 - 190304*, in uscita dall'impianto, sarà registrato con operazione di scarico che dovrà agganciare/riportare tutte le operazioni di carico dei singoli rifiuti che hanno costituito la miscela propedeutica;
- nel caso particolare in cui la ditta intenda procedere alla realizzazione di miscela cod. EER 190203/190204 (operazione da configurare all'interno della operazione D13) da sottoporre a trattamento presso impianto terzo è indispensabile, al fine di poter valutare sia la necessità di produrre la miscela (anche in deroga al divieto di cui all'art.187 comma 1 Dlgs. 152/06) sia l'idoneità dell'impianto di destino, che nella successiva fase di riesame la società, in base alla tipologia dei rifiuti che intende trattare, espliciti la motivazione/finalità della miscelazione, la tipologia del successivo trattamento e la destinazione finale;

Arpat prescrive, inoltre, quanto segue:

- il raggruppamento preliminare D13 consiste nella preparazione di carichi omogenei – anche mediante miscelazione – per il conferimento ad altri impianti o presso il medesimo impianto dove si effettuano esclusivamente le operazioni da D1 a D12. I passaggi ripetuti tra impianti o all'interno del medesimo impianto (per la medesima operazione di trattamento) non sono ritenuti ammissibili;
- nel caso in cui la miscela (operazione D13) comprenda almeno un rifiuto pericoloso, il codice ERR della miscela dovrà essere pericoloso, in quanto la miscelazione non è uno strumento idoneo a modificare il regime giuridico dei rifiuti pericolosi;
- l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP) deve essere effettuata attraverso il reale contenuto (concentrazione) delle sostanze pericolose presenti nella miscela 11;
- allo scopo le analisi chimiche (RdP) forniti dal produttore con la caratterizzazione di base devono contenere esplicito riferimento alle sostanze pericolose che determinano l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP);
- al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione. Sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato “scheda di miscelazione allegata”;

per quanto attiene la **miscelazione propedeutica al trattamento chimico fisico D9** Arpat ritiene che nella documentazione relativa al procedimento di riesame dell'AIA, il proponente dovrà fornire le seguenti informazioni:

- dettagli relativi alle caratteristiche delle miscele ottimali da realizzare in funzione del successivo trattamento in relazione alla performance dell'impianto (% di abbattimento inquinanti e la tipologia degli stessi);
- indicazioni circa il range di ammissibilità dei rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento D9;
- dettagli in merito alle fasi successive al trattamento, come ad esempio i tempi di maturazione del rifiuto inertizzato, gli stoccaggi e il destino finale del rifiuto (estero o nazionale)

➤ **operazioni R5:** Arpat prende atto delle risposte fornite dal proponente ritenendole esaustive. Ritiene, tuttavia, che nella successiva fase di riesame dell'AIA il proponente dovrà:

- descrivere il flusso/flussi (cod. EER) dei rifiuti da sottoporre a questa filiera;
- specificare se il trattamento di inertizzazione prevede una miscelazione propedeutica e se la miscelazione è da effettuarsi anche in deroga al divieto di cui all'art.187 comma 1 Dlgs. 152/06;
- dichiarare gli obiettivi del trattamento e i limiti di ammissibilità dell'impianto di destinazione finale;
- dimostrare che il trattamento è funzionale alla successiva operazione di deposito definitivo e che il rifiuto ottenuto rispetti gli standard specifici previsti dalla autorizzazione impianto destino finale;
- la filiera di recupero con la produzione inertizzata da destinare in miniera dovrà essere tenuta separata dalla filiera del trattamento D9;

operazioni R13: Arpat prende atto di quanto dichiarato dal proponente, ovvero che le operazioni di recupero R13 sono quelle di ricezione dei rifiuti sfusi da depositare in baia F per avvio ad impianto terzo, oppure dei

rifiuti in colli da depositare in baia B e UI ed avviare a trattamento di inertizzazione interno (R12) per successivo avvio su impianto di destino (R5). Tale operazione è da intendersi quale mera messa in riserva. L'Agenzia osserva che per quanto riguarda l'utilizzo della baia F e per le altre che il proponente chiede di utilizzare alternativamente occorre rispettare le prescrizioni e le indicazioni sopra descritte al punto relativo allo "stoccaggio D15 – R13";

- Arpat prescrive che l'operazione R12 (intesa come selezione e cernita) dovrà essere descritta nella successiva fase di riesame dell'AIA, indicando il flusso di rifiuti su cui la società intende procedere e dichiarati gli obiettivi del trattamento (% di recupero).

- il **Comune di Livorno**, nella nota del 08/04/2022, ha trasmesso il contributo tecnico del N.U.C.V. dal quale si evince quanto segue:

- per gli aspetti urbanistici-edilizi l'amministrazione comunale fa presente che il proponente ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di sanatoria edilizia per le difformità riscontrate sull'impianto e che l'istruttoria della stessa è in fase di definizione, pertanto attualmente non è possibile esprimersi sulla conformità edilizia-urbanistica fino al termine degli esiti dell'istanza di sanatoria;

- per quanto attiene gli aspetti relativi alla mobilità urbana viene confermato quanto già espresso nel precedente contributo dell'amministrazione, ovvero che tenuto conto del numero massimo di camion previsti rispetto al complessivo traffico veicolare nell'area, non risultano evidenziate criticità riconducibili ai flussi di traffico dei mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento;

- in merito alla pericolosità idraulica il Comune evidenzia che l'area ove è ubicato l'impianto ricade in classe di pericolosità "P.I.2 – pericolosità idraulica media" nella cartografia di supporto al Piano Strutturale del Comune di Livorno approvato con D.C.C. n° 75 del 07.04.2019 e pubblicato sul BURT n° 26 in data 26.06.2019 ai sensi del vecchio DPGR 53/R 2011, ovvero in pericolosità idraulica P1 ai sensi del PGRA. Viene altresì evidenziato che nell'ambito degli studi idraulici eseguiti nel periodo post alluvione 2017, il Genio Civile di Livorno ha predisposto uno specifico progetto per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Ugione attualmente in fase di realizzazione e al termine del quale la pericolosità idraulica dell'area confermerebbe al Torrente Ugione subirà certamente una variazione positiva. Quanto espresso rappresenta l'aggiornamento ultimo del quadro conoscitivo in chiave idraulica ottenuto, per l'approvazione del Piano Strutturale stesso, dalla validazione degli studi idraulici realizzati dallo stesso Genio Civile di Livorno e dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

- per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Settore Ambiente e Verde, il nucleo evidenzia che il proponente nella documentazione per l'istanza di sanatoria edilizia ha previsto la demolizione di alcuni elementi e manufatti edilizi al fine di raggiungere la conformità edilizia-urbanistica dell'intero impianto e quindi richiede che sia dichiarato che le modifiche edilizie apportate non compromettono la funzionalità dell'impianto sotto il profilo ambientale;

- l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** nel contributo del 22/04/2022, conferma quanto espresso nel precedente contributo del 01/10/2020, ovvero quanto segue:

- in riferimento al Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino "Toscana Costa" l'area dell'impianto risulta esterna alle aree classificate a pericolosità da frana;

- in riferimento al PGRA, l'impianto in esame ricade tra le aree a pericolosità da alluvione P2 "Aree a pericolosità da alluvione media" (disciplinate dall'art. 9 della Normativa di Piano). Si ricorda che tali aree sono soggette alla gestione del rischio idraulico secondo le disposizioni emanate dalla Regione Toscana (L.R. 41/2018);

- in riferimento al PGA, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'impianto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- il **Settore Sismica**, nel proprio contributo del 17/03/2022 non rileva elementi di propria competenza;

- il **Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**, dopo aver preso visione della documentazione trasmessa, conferma quanto espresso nel contributo del 11/11/2020, ovvero che non sono stati ravvisati aspetti riconducibili a competenze del settore;

- il **Settore Autorizzazione Rifiuti** nel contributo del 25/05/2022, in merito alla documentazione trasmessa rileva che la documentazione presentata non risponde completamente alle esigenze già espresse e ribadisce l'esigenza di separare i rifiuti pericolosi dai non pericolosi e di una preliminare pianificazione delle attività

gestionali; il Settore rimanda ad ARPAT le valutazioni sugli impatti in atmosfera e sulle altre matrici ambientali e rimanda a titolo non esaustivo, non essendo entrati in merito a tutti gli aspetti pertinenti il procedimento AIA, alle osservazioni contenute nel contributo per la presentazione della documentazione attinente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto attiene il procedimento di VIA il Settore non riscontra elementi ostativi.

Nel contributo si informa anche che è in fase di riattivazione l'attività nel sito, con subentro di IREOS S.p.a. nell'attività a suo tempo autorizzata a RA.RI. S.r.l. con un atto che riporta limitazioni rispetto al pregresso, recependo, per quanto non in contrasto con lo stato autorizzato, alcune delle indicazioni emerse nei contributi al presente procedimento di VIA.

Alle 10.33 il rappresentante del Comune di Livorno, dopo aver fornito il proprio contributo finale riportato a verbale, lascia la seduta di Conferenza.

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, il presidente invita i presenti a esporre i propri interventi:

Il Settore VIA evidenzia alcuni aspetti da chiarire necessari ai fini del completamento della procedura di VIA Postuma. In particolare, rileva che:

- ai fini dell'impatto sanitario, dalla documentazione consegnata e come anche rilevato da Arpat, risulta che l'indice di riferimento del rischio cancerogeno per singola sostanza e per sostanze cumulate sia superato per alcuni recettori (valori cumulati superiori a 1×10^{-5} risultano superati per i recettori R1÷R4, R15÷R16 e R19÷R20). Per vari di questi (R1÷R3, R19) tale livello è già superato considerando il singolo inquinante As, e si può affermare che i maggiori livelli sono ancora associati ai metalli As, CrVI e Ni, con in subordine il Cd considerando i valori di riferimento normalmente impiegati in questo ambito, ovvero livelli di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza pari a 1×10^{-6} e cumulati pari a 1×10^{-5} .
- ai fini degli aspetti edilizi risulterebbe necessario acquisire lo stato di fatto che dimostri la regolarità di tutti i manufatti non regolari o la loro demolizione.

Inoltre, rileva che ci sono altri argomenti da precisare ma che attengono alla fase autorizzativa - gestionale quindi da approfondire meglio nel successivo rilascio di AIA. In particolare, per la conclusione del presente procedimento saranno evidenziate al proponente tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente verbale come indicate da Arpat.

Il Comune di Livorno, specifica quanto segue:

- in merito agli aspetti legati alla procedura di bonifica in itinere sul sito (Cod. SISBON LI 1058) come già indicato dal Dipartimento Prov.le ARPAT, fa presente che la C.d.S. del 07.03.2017, con l'approvazione dell'A.d.R. sito specifica evidenziava la necessità di interventi di bonifica/MISO.

Nella successiva C.d.S. del 30.09.2021 si confermava la necessità che la Soc. IREOS proponga, così come indicato dalla C.d.S. del 07.03.2017 gli interventi sopradetti facendo presente che occorre che sia attivata una Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE).

In merito al documento "Proposta di Monitoraggio della falda", quale ulteriore fase di approfondimento, si fa presente che dovrà comunque essere impostato, sia tecnicamente che proceduralmente, ai sensi della normativa vigente e delle Linee guida SNPA sui valori di fondo.

- In merito agli aspetti urbanistici edilizi è stata presentata istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014. A tale riguardo si evidenzia che a seguito di istruttoria non si rilevano motivi ostativi al rilascio della sanatoria con la conseguenza che il procedimento sarà definito a breve con il rilascio del Provvedimento.

- Si chiede al Proponente se, in merito a quanto richiesto nel precedente contributo ovvero una dichiarazione che le modifiche edilizie apportate non comprometteranno la funzionalità dell'impianto sotto il profilo ambientale.

Il Proponente, in merito alla funzionalità dell'impianto, chiarisce che le modifiche apportate non comprometteranno la funzionalità dell'impianto dal punto di vista ambientale.

Il Comune prende atto di quanto dichiarato. Inoltre, nel successivo contributo sarà esplicitato il rapporto tra il procedimento di bonifica ed il procedimento di VIA postuma.

Il rappresentante del Settore Autorizzazione Rifiuti lascia la riunione alle 11.15.

Il Proponente, in merito allo studio di impatto sanitario, dichiara che verrà fatto un approfondimento sulla base dei rilievi formalizzati nella presente seduta.

Il Comune esprime forte preoccupazione in merito alle criticità riscontrate nello studio di impatto sanitario ed ai superamenti sia sui valori delle singole sostanze sia sulle sostanze cumulate e richiede quindi un approfondimento puntuale che verrà esaminato dagli organi competenti anche ai fini dell'espressione del parere sanitario del Sindaco.

Arpat conferma che le procedure operative per la gestione del buon funzionamento degli impianti di abbattimento relativamente al sistema di aspirazione e trattamento dell'aria saranno valutate nel successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Alla luce della discussione fin qui svolta, ai fini della conclusione della VIA postuma, i presenti rilevano la necessità di acquisire gli approfondimenti emersi in sede di conferenza e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti e in modo particolare gli elementi che necessitano di un chiarimento sono i seguenti:

- considerando che i metalli As, CrVI, Ni, e Cd, non risulterebbero tra gli inquinanti principali legati all'attività svolta, si richiede al Proponente di rielaborare lo studio ai fini dell'impatto sanitario eventualmente riducendo i limiti di emissione di tali inquinanti in modo tale da non superare i livelli di rischio incrementale accettabile per la singola sostanza pari a 1×10^{-6} e cumulati pari a 1×10^{-5} presso tutti i recettori considerati che ad oggi risulterebbero interessati da dei superamenti.

Il proponente dichiara di voler predisporre una propria proposta di approfondimento e chiarimento, finalizzata a superare gli elementi critici evidenziati nella discussione e nei pareri fino ad oggi pervenuti.

La Conferenza richiede al proponente di fornire i chiarimenti richiesti nel presente verbale e come emersi dai contributi e pareri fino ad oggi pervenuti, da consegnare entro il **20/06/2022**.

Alle ore 11.40 la Conferenza sospende quindi i lavori, fissando nuova seduta da convocarsi con apposita nota a tutti i partecipanti al ricevimento dei chiarimenti sopra richiesti.

Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.

Firenze, 26 maggio 2022

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Sandro Garro	firmato digitalmente
Antonio D'Auria	firmato digitalmente
Federico Mentessi	firmato digitalmente

La Responsabile del Settore VIA-VAS
Arch. Carla Chiodini
(Firmato digitalmente)

**Regione Toscana**

Direzione Ambiente ed Energia
Settore *Valutazione di Impatto Ambientale*
Valutazione Ambientale Strategica

CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, L.R. 40/2009)

Seduta del 27/09/2022

Oggetto: VIA postuma L.R. 10/2010 art. 43 comma 6, D.G.R. n. 931/2019, relativa all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7. Proponente: IREOS S.p.A.

Richiamato integralmente i verbali della prima riunione della conferenza di servizi tenutasi in data 03/09/2021, della seconda seduta tenutasi in data 19/11/2022 della terza riunione tenutasi in data 26/05/2022, unitamente ai contributi istruttori ed ai pareri in essi richiamati;

Ricordato che la riunione del 26/05/2022 si è conclusa con l'aggiornamento dei lavori ad una nuova seduta, in ragione della rilevata necessità di acquisire da parte del proponente ulteriore documentazione di chiarimento, che il proponente si è impegnato durante il corso della seduta a trasmettere entro il 20/06/2022;

Preso atto che, successivamente alla chiusura della seduta del 26/05/2022:

il Settore VIA, in data 27/05/2022, con nota prot. n. 221239, ha trasmesso al proponente ed ai soggetti competenti una comunicazione in cui si avvisava della pubblicazione nel sito della Regione Toscana del verbale della seduta della Conferenza di servizi del giorno stesso;

il proponente, con pec del 20/06/2022, protocollata in data 22/06/2022, con n. 253640, ha richiesto una proroga al 01/08/2022 per la presentazione della documentazione di chiarimento, motivata dalla circostanza che gli approfondimenti richiesti venivano elaborati da consulenti esterni; il Settore VIA ha preso atto della richiesta di proroga, fissando al 01/08/2022 la scadenza per la presentazione della documentazione volta a superare gli elementi critici emersi durante la riunione del 26/05/2022 della Conferenza di servizi e nei contributi ricevuti;

il proponente, con pec del 01/08/2022, protocollata in data 03/08/2022, con n. 307694, ha trasmesso la documentazione volta a superare gli elementi critici emersi durante la riunione del 26/05/2022 della Conferenza di servizi e nei contributi ricevuti;

con nota del 11/08/2022 (prot. n. 317113), il Settore VIA ha convocato per il giorno 14/09/2022, ai sensi dell'art.14, comma 1, della L. 241/1990, la quarta seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA in parola, nonché acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei seguenti Soggetti interessati:

- Comune di Livorno;
- Provincia di Livorno;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Arpat - Dipartimento di Livorno;
- Azienda USL Toscana nord ovest - Dipartimento della Prevenzione di Livorno;

- A.I.T. - Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa;
- IRPET;
- A.S.A. S.p.A;
- e dei seguenti settori regionali:
- Settore Autorizzazioni Rifiuti;
- Settore Bonifiche e "Siti orfani" PNRR;
- Settore Tutela della Natura e del Mare;
- Settore Servizi Pubblici Locali, energia, inquinamento atmosferico;
- Settore Sismica;
- Settore Sistema Informativo e Pianificazione del territorio;
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;
- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
- Settore Tutela Acqua Territorio e Costa;

con nota del 22/08/2022 (prot. n. 324606), il Settore VIA ha spostato la data della quarta seduta della conferenza di servizi, inizialmente prevista per il giorno 14/09/2022, al giorno 27/09/2022, per dar modo al dipartimento di Livorno dell'ARPAT di coinvolgimento il settore specialistico Modellistica previsionale dell'agenzia;

il proponente, con pec del 20/09/2022 (prot. RT n. 357649), ha trasmesso della documentazione volontaria di chiarimento; nello specifico è stato trasmesso l'aggiornamento dello studio diffusionale, redatto dalla società Ambiente S.p.A., con una modifica della tabella 6 ("calcolo del rischio Ri per ogni sostanza cancerogena") dei valori di concentrazione del Cromo esavalente, che per errata corresse, nella precedente versione erano stati inseriti utilizzando l'unità di misura in nanogrammi (ng) invece che in milligrammi (mg); è stata altresì trasmessa la relativa modifica della valutazione sull'impatto sanitario;

il Settore VIA, con nota del 21/09/2022, prot. n. 359323, ha comunicato ai soggetti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito internet regionale della documentazione spontanea di chiarimento sopra citata;

Preso atto che in seguito alle suddette note del 11/08/2022 e del 22/08/2022 sono pervenuti i seguenti contributi:

- ARPAT (nota del 26/09/2022, prot. R.T. n. 364525);
- Comune di Livorno (nota del 27/09/2022, prot. R.T. 366452);
- Azienda USL Toscana Nord Ovest (nota del 12/09/2022, prot. R.T. n. 345936);
- A.S.A. S.p.a. (nota del 21/09/2022, prot. R.T. n. 359423);
- Settore Bonifiche e Siti orfani PNRR (nota del 22/09/2022, Prot. n. 361740)

ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, della L. 241/1990 è stata altresì invitata la Società proponente IREOS S.p.A.

ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, dell'odierna seduta della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito *web* della Regione Toscana. A seguito di detta pubblicazione è pervenuta un'osservazione da parte del Comitato Livorno Nord, in data 20/09/2022, prot. n. 356657;

Dato altresì atto che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da COVID-19, l'odierna seduta di Conferenza avente luogo in data 27/09/2022, avviene in videoconferenza, ed è stata aperta alle ore 10:15 dalla Responsabile PO Ing. Alessio Nenti (delegato dal Responsabile del settore VIA Arch. Carla Chiodini), che ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:

Soggetto/Ente/Settore	Rappresentante	Funzione
Comune di Livorno	Michele Danzi	Responsabile
Arpat	Federico Mentessi	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente IREOS S.p.A.: Marco Fenu, Francesca Aiello.

per il Comune di Livorno è intervenuta l'Assessora Giovanna Cepparello;

è infine presente Marcello Bessi per il Settore VIA;

il Settore VIA apre la seduta evidenziando che il fine della seduta di Conferenza di Servizi istruttoria è quello di svolgere un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di VIA postuma relativo all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7 proposto da IREOS S.p.A., nonché di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Premesso che la documentazione presentata dal proponente successivamente alla riunione del 26/05/2022 è relativa, in modo specifico, alle emissioni in atmosfera; di seguito sono esposti in sintesi i contenuti dei documenti presentati:

- **“studio diffusionale aggiornato”** (luglio 2022): il proponente riporta il quadro emissivo del camino “X4” come dato di input dello studio; sono previsti i seguenti inquinanti con i rispettivi valori limite di emissione:
 - H₂S idrogeno solforato: 1 mg/Nm³ ;
 - NH₃ ammoniaca: 5 mg/Nm³;
 - SOV sostanze organiche volatili: 5 mg/Nm³;
 - polveri: 5 mg/Nm³;
 - odori: 1000 UO/m³;
 - arsenico+cromoVI+ nichel+cobalto : 1 mg/Nm³;
 - As arsenico: 0,03 mg/Nm³;
 - Ni nichel: 0,57 mg/Nm³;
 - Cr(VI) cromo esavalente: 0,007 mg/Nm³;
 - cadmio+mercurio+tallio: 0,1 mg/Nm³;
 - cromoIII+piombo+rame+vanadio+manganese: 5 mg/Nm³;

lo studio diffusionale è stato eseguito utilizzando il codice di calcolo “calpuff model system”; sono stati elaborati i dati di concentrazioni di inquinanti calcolati sia nei “recettori discreti” (24 recettori), ovvero in corrispondenza di punti selezionati come “sensibili” per valutare il rispetto dei limiti di legge, che come “recettori grigliati” per ottenere le mappe di “isonconcentrazione” sul dominio di indagine; i valori di concentrazione per il calcolo delle medie annuali è stato riproporzionato sulla base delle effettive ore di funzionamento ovvero 15 ore al giorno; la valutazione dei risultati è stata fatta con valori limite normativi (D.Lgs. 155/2010) oppure con parametri di enti stranieri, quali il “CalEPA - California Environmental Protection Agency” o lo “US-EPA – United States Environmental Protection Agency”, riconosciuti in ambito scientifico;

la sintesi dei risultati ottenuti dal modello diffusionale è la seguente:

inquinante	u.m.	Tempo di mediazione	Massimo valore nei recettori	Massimo valore del dominio	Valore di riferimento
NH ₃	µg/m ³	Media annuale	0,13	0,18	500
	µg/m ³	Massimo orario	18,9	26,85	3200
H ₂ S	µg/m ³	Massimo giornaliero	0,75	0,93	150
	µg/m ³	Media annuale	0,73	0,76	nota (a)
SOV	µg/m ³	Massimo orario	75,95	107,4	nota (a)
Odori	U.O.	98° perc medie orarie peak to mean 2.3	1,49	1,54	1 – 5
As	ng/m ³	Media annuale	0,67	-	6
Cd	ng/m ³	Media annuale	0,76	-	5
Pb	µg/m ³	Media annuale	0,023	-	0,5
Ni	ng/m ³	Media annuale	13,1	-	20

nota (a): i valori di riferimento utilizzati dal proponente per le singole sostanze organiche volatili (carbonio tetracloruro, diclorometano, tetracloroetilene, triclوروetilene, triclorometano, benzilcloruro, formaldeide e acetaldeide) sono quelli suggeriti dal Ministero per l'Ambiente dell'Ontario, ad esclusione dei valori per il tetracloroetilene, che sono quelli indicati da UK-Environment Agency. Tali valori furono indicati da ARPAT nel contributo del 18/08/2021 (prot. RT n. 331116); il proponente evidenzia che per le SOV, considerando la speciazione sopra indicata, si è potuto verificare che per tutti i parametri statistici di riferimento (media annuale, media giornaliera e media oraria) i valori presso i recet-

tori sono inferiori ai sopra citati valori di riferimento (in molti casi i valori stimati sono inferiori di più di un ordine di grandezza rispetto ai valori di riferimento);

per quanto riguarda gli odori il proponente ha preso in considerazione anche i dati orari di concentrazione rilevati dalla stazione di rilevamento della qualità dell'aria di Livorno – Stagno – ENI; I dati orari della stazione per l'anno 2019 sono stati elaborati sommando per ogni ora dell'anno i valori della stazione di qualità dell'aria ai valori orari stimati da CALPUFF su base oraria per ogni punto recettore da R1 ad R24; nella maggior parte dei recettori individuati nell'area di indagine non si supera il valore di 1 UO/m³. I recettori R2, R3 ed R19 che rivelano stime di odore superiori a 1 UO/m³ ed inferiori a 2 UO/m³ ricadono in una fascia di distanza compresa tra 0 e 500 metri dal perimetro di stabilimento; pertanto, anche per questi punti è verificato il rispetto del valore di 2 UO/m³ per le aree residenziali (secondo le “Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno” della Provincia autonoma di Trento);

il proponente ha inoltre provveduto a confrontare i valori di concentrazione di media oraria, valutati come 98° percentile moltiplicato per il coefficiente “peak to mean” pari a 2.3 anche per il parametro H₂S con il valore di riferimento di 7 µg/m³ individuato come soglia olfattiva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS/WHO); i valori calcolati nei recettori sono abbondantemente inferiori al valore di 7 µg/m³, infatti, il valore maggiore riscontrabile nel recettore R19 è pari a 1.48 µg/m³;

secondo le conclusioni del proponente, per tutte le sostanze del quadro emissivo “*si può delineare uno scenario di impatto non significativo per la configurazione di progetto oggetto del presente studio*”;

- “Calcolo degli indici di rischio per valutazione del rischio sanitario” (rev. 2 del 20/09/2022): il documento è stato redatto utilizzando i risultati dello studio diffusionale; la valutazione del rischio sanitario è stata redatta in conformità alle “Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (D.Lgs 104/2017)” predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità e adottate con Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019:
 - per le sostanze non cancerogene viene verificato l'indice di rischio (HI o HQ) che esprime di quanto la concentrazione di una sostanza si discosta dalla concentrazione di riferimento (RfC), cioè la concentrazione che, alla luce delle esistenti conoscenze scientifiche si ritiene non produca effetti indesiderati per la salute di una persona esposta a questa concentrazione per tutta il corso della vita; per quanto riguarda l'indice di rischio HI, che deve essere inferiore a 1, lo studio evidenzia che per tutte le sostanze si assiste ad un indice inferiore all'unità (il valore più alto è stato stimato sul recettore R19, pari a 0,349);
 - per le sostanze cancerogene e la conseguente valutazione del rischio cancerogeno da effetti probabilistici, i criteri metodologici utilizzati sono quelli previsti dalle Linee Guida ISPRA (“Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) - 133/2016) che prevedono anche l'utilizzazione, dell'unità di rischio (UR o IUR), basata su studi epidemiologici.
- Il rischio cancerogeno, conservativamente, deve essere calcolato per l'individuo che nasce e vive nell'area identificata ed è esposto alla concentrazione di contaminante stimata/misurata nell'ambiente per un periodo di 70 anni; il valore di rischio incrementale accettabile, come da delibera 55/2019 di SNPA (ISPRA/ISS), “è pari a 1×10^{-6} per una singola sostanza cancerogena (Ri), mentre è pari a 1×10^{-5} il valore di rischio incrementale cumulato per tutte le sostanze cancerogene (Rtot);

dalla tabella 6 del documento, che prende in considerazione i seguenti inquinanti: arsenico, nichel, cromo esavalente, cadmio, acetaldeide, diclorometano, tricloroetilene, tetracloroetilene, triclorometano e formaldeide, si evince che l'indice Ri è inferiore a 1×10^{-6} per quasi tutti i recettori individuati e per tutte le sostanze ad esclusione di:

- n. 7 recettori (R1, R2, R3, R4, R15, R19, R20) per l'arsenico (valori compresi tra $1,1 \times 10^{-6}$ e $2,9 \times 10^{-6}$);
- n. 9 recettori (R1, R2, R3, R4, R8, R15, R16, R19, R20) per il nichel (valori compresi tra $1,0 \times 10^{-6}$ e $3,4 \times 10^{-6}$);
- n. 2 recettori (R2, R19) per il cadmio (valori pari a $1,1 \times 10^{-6}$ e $1,4 \times 10^{-6}$);

dalla tabella 7 del documento si evince che per tutti i 24 recettori individuati, l'indice Rtot è inferiore a 1×10^{-5} e quindi il rischio incrementale è da ritenere accettabile (il valore più elevato è su R19, pari

a $0,8 \times 10^{-5}$);

- **Parere sull'impatto sanitario dell'Impianto IREOS di Livorno (vers. 04)** elaborato dal Prof. Alfonso Cristaudo: il documento ha lo scopo di indicare i possibili pericoli e rischi per la popolazione, connessi alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività produttiva del proponente, sulla base dei risultati dello studio diffusionale; il documento è suddiviso in quattro sezioni:

- descrizione delle caratteristiche dell'impianto, dell'area e della popolazione potenzialmente esposta;
- valutazione ex-ante dello stato di salute della popolazione potenzialmente interessata;
- valutazione del possibile impatto dell'impianto sulla salute della popolazione;
- valutazione degli effetti sanitari dell'impianto ormai operativo, ovvero l'insieme degli studi epidemiologici che dovranno essere condotti negli anni futuri, quando l'impianto sarà operativo, e che dovranno essere in grado, posta la valutazione ex ante, di verificare quale è stato l'impatto sanitario, in termini di variazione delle condizioni di salute della popolazione, dell'impianto osservato durante il corso del tempo, tenendo conto anche degli altri fattori di esposizione ambientale e delle loro variazioni temporali;

lo studio si conclude evidenziando che *“sulla base delle stime definite dallo scenario emissivo e dello studio diffusionale effettuato da Ambiente S.p.A. si osserva in generale come i dati rilevati in relazione ai diversi inquinanti considerati siano largamente inferiori ai limiti di legge vigenti e ai riferimenti derivanti dalla letteratura scientifica rispetto al rapporto tossicologico dose/effetto; in particolare il livello di rischio calcolato con il metodo di valutazione previsto da EPA e ripreso poi da vari Enti (ISPRA/ISS) e dal Titolo V alla parte IV del Dlgs 152/2006 Allegato I, risulta minore all'incremento di 1 caso di tumore nella popolazione esposta su 1 milione di persone per l'esposizione a ogni cancerogeno e minore di 1 caso ogni 100 mila persone per l'esposizione cumulativa a tutti i cancerogeni, calcolato per l'individuo che nasce e vive nell'area identificata esposto alla concentrazione di contaminante stimata/misurata nell'ambiente per un periodo di 70 anni”*;

sulla base del risk assessment effettuato il documento specifica che *“è possibile affermare che le irrilevanti variazioni stimate di concentrazione di inquinanti aerodispersi nell'area interessata a seguito dell'entrata in esercizio dell'opera in esame, non determinano un aumento di rischio per possibili impatti sanitari (sia di tipo deterministico che stocastico) per tutti i recettori considerati e conseguentemente non è prevedibile l'induzione di alcuna variazione significativa (o effettivamente misurabile) dello stato di salute di chi vive nei pressi dell'opera stessa”*;

Vengono poi informati i presenti circa i pareri ed i contributi tecnici pervenuti alla data odierna (conservati agli atti del Settore VIA e pubblicati sul sito web regionale) e di seguito in sintesi riportati:

- **l'Azienda USL Toscana Nord Ovest**, nel contributo del 12/09/2022, dopo aver esaminato la documentazione trasmessa dal proponente, in modo particolare il nuovo studio sull'impatto sanitario, evidenzia che il documento si conclude, come nella versione precedente, con l'esclusione di un *“aumento di rischio di possibili impatti sanitari per tutti i recettori considerati e conseguentemente non è prevedibile l'induzione di alcuna variazione significativa dello stato di salute di chi vive nei pressi dell'opera stessa”*.

L'azienda USL evidenzia altresì che la nuova documentazione prevede una riduzione del valore limite di emissione di arsenico, ma non sono previste riduzioni per nichel, cromo esavalente e cadmio, che il dipartimento ARPAT aveva individuato come gli inquinanti, insieme all'arsenico, responsabili del superamento presso alcuni recettori del coefficiente R_{tot} che esprime il livello di rischio incrementale accettabile (1×10^{-5}). L'Azienda USL conferma la richiesta di riduzione dei valori limite di emissione, in modo particolare di Arsenico, CromoVI e Nichel e richiesta di monitoraggio degli inquinanti emessi, sia per le emissioni diffuse che per quelle convogliate.

In merito agli aspetti sanitari suddetti, si ricorda che il proponente, con pec del 20/09/2022 (prot. RT n. 357649) ha consegnato l'ultima versione di uno studio relativo al rischio sanitario, di cui ai documenti *“Calcolo degli indici di rischio per valutazione del rischio sanitario”* e *“Parere sull'impatto sanitario dell'Impianto IREOS di Livorno”*. Preso atto di quanto esposto nei documenti sopra citati e tenuto conto dei valori limite di emissione dei metalli individuati da ARPAT nel contributo del 26/09/2022, la valutazione ha evidenziato che presso tutti i 24 recettori individuati si assiste al rispetto dei valori di rischio incrementale accettabili, che, come da delibera 55/2019 di SNPA (ISPRA/ISS), sono fissati pari a 1×10^{-6} per una singola sostanza cancerogena e pari a 1×10^{-5} come valore cumulato per tutte le sostanze cancerogene.

- **A.S.A. S.p.a.**, nel proprio contributo del 21/09/2022, prende atto che dalle attività dell'impianto si produco-

no esclusivamente scarichi civili (scarico S1) e scarichi di acque meteoriche dilavanti (S2 in fognatura nera per le AMPP e S3 in fognatura bianca per le acque di seconda pioggia); l'Azienda ritiene che l'assetto impiantistico riferito alla gestione, separazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti risulta conforme alla normativa vigente ed esprime un parere favorevole indicando alcune prescrizioni gestionali di carattere generale:

- l'utente è tenuto a mantenere in completa efficienza i sistemi di pretrattamento esistenti e delle reti interne adottando ogni misura cautelativa atta a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali derivanti dallo scarico dei reflui di tipo industriale prodotti dai cicli di lavorazione dell'impianto;
- gli impianti di pretrattamento devono essere periodicamente puliti e mantenuti al fine di garantire il corretto smaltimento dei reflui di scarico. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere svolte con una frequenza idonea al mantenimento in stato di efficienza degli impianti e dovranno essere documentate tramite registro rifiuti con carico e scarico ove previsto secondo il D.Lgs. 152/2006 da tenere presso l'impianto in cui dovranno essere inserite le operazioni eseguite corredate dalla data di esecuzione;
- l'utente è tenuto ad avviare la gestione dei sistemi di pretrattamento delle acque interne predisponendo un registro di manutenzione. Tale registro, da tenere a disposizione delle Autorità per ogni eventuale controllo, deve riportare tutti gli interventi di manutenzione effettuati con data di esecuzione, eventuali interventi di manutenzione straordinaria, pulizie straordinarie ed estremi dei formulari di smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dal trattamento. Nel registro devono essere anche riportate le date di autocampionamento;
- l'utente è tenuto a conservare in stato di pulizia ed efficienza i dispositivi di raccolta dei reflui di scarico quali griglie, condotte, pozzetti di ispezione. Le attività di pulizia e/o distruzione degli elementi impiantistici dovrà essere documentata tramite registro da tenere in loco e a disposizione degli Enti di controllo per eventuali verifiche di merito;
- l'utente è tenuto a mantenere in stato di pulizia e di integrità il pozzetto di campionamento posto a valle dei dispositivi di pretrattamento e prima dell'immissione in pubblica fognatura. Le operazioni di manutenzione e pulizia del pozzetto di campionamento devono garantire la preservazione delle caratteristiche di cui all'art. 21 del Regolamento di somministrazione del Servizio Idrico Integrato Parte Seconda del 13.12.2017.
- l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all' Art. 24 con particolare riferimento al comma 6 (accessibilità ai punti di campionamento) e all' Art. 9 comma 4 (divieto di diluizione) del Regolamento di somministrazione del Servizio Idrico Integrato Parte Seconda.

- **il Settore Bonifiche e Siti orfani del PNRR** nel proprio contributo del 22/09/2022 illustra lo stato di fatto del procedimento di bonifica in corso; il settore comunica quanto segue:

- l'area in esame è inserita nell'elenco dei siti oggetto di procedimento di bonifica con Codice identificativo Sisbon LI-1058 IREOS (ex-RA.RI), di competenza del Comune di Livorno;
- il procedimento di bonifica è tutt'ora in corso;
- la conferenza di servizi del Comune di Livorno del 07/03/2017 ha approvato il documento "Analisi di Rischio sito specifica", evidenziando la necessità di interventi di bonifica/MISO della falda per il superamento delle CSR per diversi parametri;
- l'ultima conferenza di servizi del Comune di Livorno, del 30.09.2021, ha richiesto alla società IREOS di presentare il progetto di bonifica/MISO sopra detto, indicando inoltre, nell'attesa dell'approvazione del progetto richiesto, la necessità di attivare una Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE) al fine di contenere verso l'esterno la contaminazione rilevata per la falda;

- **ARPAT**, nel proprio contributo del 26/09/2022, in merito all'ultimo studio meteo diffusionale trasmesso dal proponente, evidenzia che il settore specialistico "Modellistica Previsionale" dell'Agenzia, al fine di soddisfare l'esigenza per cui il coefficiente di rischio cancerogeno su ciascun recettore, per ogni inquinante, sia inferiore a 10(-6) e quello per il rischio cancerogeno cumulato sia inferiore a 10(-5), ha provveduto a calcolare le concentrazioni limite dei metalli al camino X4 affinché tali coefficienti rispettino i valori di riferimento sopra riportati. Risulta quindi necessario prevedere i seguenti valori limite:

- per As un valore della concentrazione al camino inferiore a 0.01 mg/Nm³;
- per Ni, un valore della concentrazione al camino inferiore a 0.165 mg/Nm³;
- per Cd, un valore della concentrazione al camino inferiore a 0.24 mg/Nm³;
- per Cr VI un valore della concentrazione al camino inferiore a 0.0005 mg/Nm³.

- **il Comune di Livorno**, nel proprio contributo del 27/09/2022, specifica quanto segue:

- per quanto attiene agli aspetti di competenza del Settore Edilizia Privata e SUAP unitamente agli aspetti di competenza del Settore Urbanistica, Programmi complessi e Porto, il Comune fa presente che con Determina Dirigenziale n. 3656 del 07/06/2022 è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria (in A.C prot. n.

36527/22) e pertanto l'intervento risulta compatibile a livello urbanistico;

- in riferimento alla tematica della bonifica di siti contaminati, procedura a cui è sottoposto il sito IREOS Cod. Sisbon LI 1058 il Comune ricorda che la Soc. IREOS dovrà presentare il progetto di bonifica/MISO entro il 30 ottobre p.v. ed attivare la Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE) entro il 15 ottobre p.v.;
- in riferimento agli aspetti sanitari, il Comune, visti i contributi istruttori dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e il contributo di ARPAT del 26/09/2022, prende atto di quanto rilevato da ARPAT nell'ampia istruttoria del contributo sopra citato e rileva che permangono ancora delle perplessità in merito alle varie scelte delle simulazioni modellistiche presentate, ma ancor più delle difficoltà evidenziate da ARPAT in merito alle verifiche/controlli/autocontrolli dei livelli di emissione secondo le concentrazioni prescritte da ARPAT stessa. Per completare l'esame, tenuto conto della vicinanza di recettori discreti, il Comune ritiene che sia necessaria una chiara espressione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione - Zona Livornese, in merito a quanto evidenziato da ARPAT nel contributo del 26.09.2022.

Illustrata la sintesi dei contributi ed i pareri ad oggi pervenuti, il presidente invita i presenti a esporre i propri interventi:

Il **Settore VIA** precisa che per quanto riguarda gli aspetti legati alla bonifica, è in corso un procedimento proprio che esula dalla presente conferenza di servizi relativa al procedimento di VIA postuma per impianto esistente senza modifiche.

Comune di Livorno conferma il parere consegnato.

Arpat precisa che nel contributo del Settore Modellistica, al fine di raggiungere il rispetto dei valori di riferimento del rischio sanitario per tutti i 24 recettori, è stato calcolato un valore limite più basso per i metalli Arsenico (0.01 mg/Nm^3), Nichel (0.165 mg/Nm^3) e Cromo VI (0.0005 mg/Nm^3), mentre per il Cadmio il valore calcolato (0.24 mg/Nm^3) per soddisfare la conformità dei valori di riferimento sanitari è addirittura più di alto di quanto attualmente già previsto nel quadro riassuntivo delle emissioni (0.1 mg/Nm^3), sulla base della normativa vigente (D.Lgs. 152/2006 e PRQA).

Arpat rileva che per arsenico, nichel e cadmio non ci sono problemi per quanto riguarda la metodica analitica per i rilevamenti; per il cromo (VI), nonostante il valore limite molto basso previsto (0.0005 mg/Nm^3), è comunque possibile procedere al rilevamento analitico in sede di autocontrollo, adottando idonei volumi di campionamento.

Il **Comune di Livorno**, prende atto di quanto specificato da Arpat soddisfacendo le perplessità riportate nel parere in merito alle difficoltà evidenziate da ARPAT in merito alle verifiche/controlli/autocontrolli dei livelli di emissione secondo le concentrazioni prescritte.

Il Comune, vista la rilevanza che assume il monitoraggio dei valori limite al fine del rispetto dei valori di riferimento del rischio sanitario, chiede al Proponente la disponibilità di eseguire nel primo anno successivo al rinnovo dell'AIA, gli autocontrolli sull'emissione X4 con la seguente periodicità:

- il primo autocontrollo alla ripresa delle attività successiva al rilascio del rinnovo;
 - il secondo autocontrollo dopo i primi tre mesi;
 - il terzo autocontrollo dopo i primi sei mesi,
- dopodiché si prosegue con la periodicità prevista dall'autorizzazione.

Il **Proponente** si rende disponibile ad eseguire i monitoraggi come richiesti. mg/Nm^3

Il **Settore VIA**, informa la Conferenza che è stato contattato per le vie brevi, nel corso della seduta, il Dott. Alberto Del Forno di ASL al fine di un'espressione chiara in merito agli aspetti di competenza dell'Azienda sanitaria. E' stata inviata, per email, la bozza di verbale redatta come aggiornata in seduta odierna.

Il Dott. Del Forno ha risposto per email inviata martedì, 27 settembre 2022 12:06:02 (prot. 0366552 del 27/09/2022) al funzionario del Settore VIA Marcello Bessi e alla responsabile del Settore VIA Carla Chiodini, precisando che: *"...in riferimento alla conferenza di servizi in svolgimento in data odierna, riferita alla VIA postuma dell'impianto IREOS S.p.a., si concorda con il contributo ARPAT del 26/09/2022, in cui sono previsti valori limite di Arsenico, Nichel e Cromo VI più bassi, al fine di soddisfare i valori di riferimento previsti per il rischio sanitario su tutti e 24 i recettori presenti nei dintorni dell'impianto..."*.

Il Comune di Livorno e la Conferenza, prendono atto di quanto specificato da ASL in merito al rispetto dei

valori di riferimento di rischio sanitario.

Al termine della discussione, sentiti i presenti, si procede quindi a svolgere le valutazioni riguardo alla compatibilità ambientale del progetto in esame, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore VIA, con riferimento alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, ai pareri e ai contributi tecnici istruttori pervenuti, nonché della discussione tenutasi nel corso dell'odierna seduta.

Dato Atto che la documentazione complessivamente depositata dal Proponente consiste in:

- documentazione iniziale trasmessa in data 31/07/2020 (acquisita dal protocollo regionale con n. 269095 e n. 269096 del 03/08/2020);
- documentazione per la completezza formale trasmessa con nota del 11/09/2020, con protocollo regionale n. 216593;
- documentazione integrativa di chiarimento, trasmessa in data 07/07/2021, assunta agli atti con prot. R.T. n. 283937 del 08/07/2021 e completata con nota del 08/07/2021, prot. R.T. n. 283935;
- documentazione di chiarimento trasmessa in data 04/10/2021 e protocollata da R.T. in data 05/10/2021, con nota n. 384636 e in data 06/10/2021, con nota prot. n. 386878;
- documentazione di chiarimento trasmessa in data 11/10/2021 e 19/10/2021 e protocollata da R.T. rispettivamente con note del 12/10/2021 (n. 394548 e n. 394564) e del 19/10/2021 (n. 404905);
- comunicazione del 26/11/2021, prot. R.T. n. 459616;
- documentazione di chiarimento trasmessa in data 07/03/2022, con note prot. R.T. n. 91210 e n. 91233;
- documentazione di chiarimento trasmessa in data 07/03/2022, con note prot. R.T. n. 91210 e n. 91233;
- documentazione di chiarimento trasmessa in data 01/08/2022, protocollata da R.T. in data 03/08/2022, con n. 307694,
- documentazione di chiarimento trasmessa in data 20/09/2022, con nota prot. RT n. 357649;

la documentazione depositata dal Proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Dato Atto altresì che in esito alla fase di consultazione sono pervenute due osservazioni da parte del pubblico:

- Comitato Livorno Nord (nota del 03/11/2020, prot. R.T. n. 377240 e nota del 04/11/2020, prot. R.T. n. 380120);
- Comitato Livorno Nord (nota del 05/05/2021, prot. R.T. n. 198128);

e che successivamente, a seguito della pubblicazione sul sito *web* della Regione Toscana degli avvisi sulle sedute della conferenza di servizi, ai sensi della L.R. 40/2009 art. 25 comma 3-bis, sono pervenute complessivamente le seguenti osservazioni del Comitato Livorno nord:

- nota del 11/08/2021, prot. R.T. n. 324508;
- nota del 03/09/2021, prot. R.T. n. 344178;
- nota del 20/09/2021, prot. R.T. n. 364578;
- nota del 25/10/2021, prot. R.T. n. 412182;
- nota del 18/11/2021, prot. R.T. n. 449155;
- nota del 25/11/2021, prot. R.T. n. 457696;
- nota del 20/12/2021, prot. R.T. n. 491865;
- nota del 22/04/2022, prot. R.T. n. 167348;
- nota del 20/09/2022, prot. R.T. n. 356657;

Preso Atto che il Ministero della Transizione Ecologica, con nota del 22/02/2022, prot. R.T. n. 69121, ha trasmesso, per conoscenza, allo scrivente Settore VIA la documentazione relativa alla richiesta di intervento statale ai sensi del comma 3, art. 8, legge n. 349/1986, e della parte VI del D.lgs. n. 152/2006, in relazione all'impianto per trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri, n. 5/7, presentata dal Comitato Livorno nord; dalla sopra citata documentazione si evince, in sintesi, quanto segue:

- l'intervento è stato richiesto in merito ad una problematica relativa ai "cattivi odori" generati dall'impianto di trattamento rifiuti del proponente, con fastidi arrecati alla popolazione residente in prossimità del medesimo, oltre che un problema di localizzazione dell'impianto stesso;
- il Ministero osserva che la problematica dei cattivi odori, in via preliminare, non è riconducibile alla nozione di danno ambientale di cui all'art. 300 del D.Lgs. 152/2006;

- il Ministero specifica che in relazione ai problemi di localizzazione dell'impianto, la competenza è dell'amministrazione regionale e che è in corso l'istruttoria sul provvedimento di VIA postuma, all'esito della quale saranno esperibili, se del caso, gli ordinari mezzi di tutela giudiziaria e amministrativa;

Considerate le osservazioni pervenute durante il corso del procedimento e l'analisi delle stesse con le controdeduzioni da parte del Proponente e da parte della Conferenza riportate nell'allegato A al presente verbale a cui si rimanda per tutti gli aspetti trattati;

Considerato, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal Proponente e da quanto riportato nei pareri e contributi tecnici istruttori pervenuti, nonché dall'istruttoria del Settore VIA,

per quanto riguarda gli aspetti programmatici:

in relazione ai criteri di localizzazione di cui all'Allegato 4 del PRB, trattandosi di impianto esistente, come evidenziato dal competente settore regionale "Settore Servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico", la verifica della localizzazione dell'insediamento in rapporto al piano regionale, da effettuare nell'ambito del presente procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti;

dalla disamina dei sopra citati criteri, eseguita dal proponente, risulta quanto segue:

- presenza del criterio escludente relativo al vincolo "aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012";
- presenza del criterio penalizzante "Aree soggette a rischio di inondazione o a ristagno, classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata e media (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno fra 30 e 500 anni)";
- presenza di alcuni criteri preferenziali;

per quanto riguarda la pericolosità idraulica, l'istruttoria ha evidenziato che l'area ove è ubicato l'impianto non è classificata a pericolosità molto elevata; le informazioni fornite dalla competente Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e dal Comune di Livorno, confermano che l'area in oggetto non ricade in pericolosità da alluvione elevata; il Comune di Livorno ha inoltre informato che nell'ambito degli studi idraulici eseguiti nel periodo post alluvione 2017, il Genio Civile di Livorno ha predisposto uno specifico progetto per la messa in sicurezza idraulica del Torrente Ugione attualmente in fase di realizzazione e al termine del quale la pericolosità idraulica dell'area contermina al Torrente Ugione subirà certamente una variazione positiva;

per quanto riguarda il criterio escludente "Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi", il proponente evidenzia che *"l'impianto non ricade in aree residenziali. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri"*; come ribadito dal competente settore regionale, al fine di valutare la necessità di adottare misure di mitigazione degli impatti, eventuali e ulteriori rispetto alla situazione in essere, la conferenza di servizi ritiene comunque che gli studi e le valutazioni di carattere sanitario che sono stati svolti tenendo conto di 24 recettori ubicati nell'area ove è insediato l'impianto, oltre alle previste riduzioni dei valori limite di emissione al camino contrassegnato dalla sigla X4, ai piani di monitoraggio per quanto riguarda le emissioni odorigene e a tutte le prescrizioni conseguenti, costituiscano adeguate e sufficienti misure di mitigazione degli impatti previsti;

per quanto riguarda gli aspetti progettuali, in modo particolare gli aspetti urbanistici-edilizi, il proponente ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014 ed ha dichiarato che le modifiche edilizie apportate (riduzioni in pristino) non comprometteranno la funzionalità dell'impianto sotto il profilo ambientale; la conferenza di servizi prende atto che a seguito di istruttoria dell'amministrazione comunale, di cui al contributo del 27/09/2022, non vengono rilevati motivi ostativi avendo già rilasciato con Determina Dirigenziale n° 3656 del 07/06/2022 il permesso di costruire in sanatoria (in A.C prot. n. 36527/22) e pertanto l'intervento risulta compatibile a livello urbanistico;

per quanto riguarda gli aspetti ambientali, dalla documentazione trasmessa dal proponente e dai contributi istruttori ricevuti emerge quanto segue:

in merito alla componente atmosfera:

- tutte le operazioni di trattamento rifiuti avvengono all'interno di n. 4 capannoni chiusi e dotati di aspirazio-

ne convogliate ad impianti di abbattimento; due capannoni hanno le aspirazioni convogliate ad uno scrubber a stadio unico; gli altri due capannoni hanno le aspirazioni convogliate ad uno scrubber a doppio stadio; sono inoltre presenti aspirazioni localizzate e dotate di filtro a maniche in prossimità di baie ove vengono gestiti rifiuti pericolosi; tutte le aspirazioni sopra citate sono convogliate ad un impianto di abbattimento a carboni attivi, costituito da tre stadi che operano in parallelo, aventi una portata ciascuno di circa 25.000 m³/ora e dal quale si origina l'unica emissione significativa dell'impianto, contrassegnata dalla sigla "X4"; gli impianti di abbattimento previsti, sia sulle aspirazioni parziali che sul convogliamento finale delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo assicurano il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera previsti nel quadro emissivo; lo studio meteo diffusionale è stato elaborato sugli inquinanti idrogeno solforato, ammoniaca, SOV (carbonio tetracloruro, diclorometano, tetracloroetilene, tricloroetilene, triclorometano, benzilcloruro, formaldeide e acetaldeide), odori, arsenico, cadmio, piombo e nichel; lo studio ha verificato che per gli aspetti puramente ambientali i livelli di impatto risultano ampiamente inferiori ai valori di riferimento previsti dalla normativa italiana o, in assenza di riferimenti nell'ordinamento giuridico nazionale, di standard regionali o internazionali; nello specifico, per quanto riguarda l'aspetto degli odori, che in passato, con la precedente gestione e in assenza di parte dei sistemi di abbattimento presenti nell'attuale configurazione progettuale, ha presentato delle criticità, il proponente ha inserito nel quadro emissivo del camino X4 un valore limite di emissione pari a 1.000 ou/m³ e con tale valore ha verificato le ricadute con uno studio meteo diffusionale aggiornato, dal quale si evince il rispetto dei valori previsti per i recettori ubicati in aree residenziali (riferimento più cautelativo) dalle Linee Guida della Provincia autonoma di Trento, che, in assenza di riferimenti normativi nazionali, costituiscono uno strumento largamente utilizzato in tutto il paese; in applicazione della BAT 12, è stato presentato un "Piano di gestione degli odori" (P.G.O.) e una relativa "Procedura di gestione degli odori"; per il primo anno di ripresa dell'attività sono previsti, tra l'altro, monitoraggi bimestrali delle emissioni, comprese quelle odorogene;

in aggiunta a quanto progettato dal proponente, si prevedono alcune prescrizioni, tra le quali quelle relative alle emissioni fugitive, alla gestione delle operazioni di manutenzione agli impianti di abbattimento e quelle concernenti l'istituzione di specifiche soglie di allerta relative a Carbonio tetracloruro e al Triclorometano; tutto ciò premesso, l'impatto dell'impianto IREOS S.p.a. sulle emissioni in atmosfera risulta accettabile;

in merito alla componente ambiente idrico:

l'impianto non produce scarichi idrici direttamente connessi con il ciclo produttivo, in quanto gli unici scarichi in pubblica fognatura previsti sono costituiti dagli scarichi dei servizi igienici e dalle AMDNC (in fognatura bianca) e dalle AMPP (in fognatura nera); per questa matrice non appare alcun impatto significativo;

in merito alla componente suolo e sottosuolo:

il progetto prevede che tutte le lavorazioni avvengono all'interno di capannoni pavimentati; i piazzali esterni sono impermeabilizzati, non sono presenti tubazioni o serbatoi interrati e i serbatoi esistenti sono dotati di vasca di contenimento; è presente nei capannoni un sistema fognario indipendente, allo scopo di canalizzare eventuali percolati e/o sversamenti in un serbatoio esterno fuori terra in vetroresina; l'impatto su tale componente non si considera rilevante;

in merito alla componente flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi e paesaggio e beni culturali:

non sono presenti aree protette e/o della Rete natura 2000, non sono presenti vincoli relativi al D.Lgs. 42/2004 e, inoltre, il presente procedimento di VIA postuma non prevede alcuna modifica, per cui l'impatto su queste componenti non si considera significativo; il proponente prevede comunque di mettere a dimora ulteriore materiale arbustivo;

in merito alla componente rumore e vibrazioni:

il proponente ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale si evince il rispetto dei valori limite previsti per il periodo diurno, previsti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Livorno; successivamente alla ripresa delle attività dell'impianto, il proponente provvederà ad eseguire una nuova campagna di monitoraggio acustico per verificare il rispetto dei limiti previsti; la conferenza di servizi prende atto di quanto dichiarato dal proponente;

in merito alla componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:

- bonifiche: la società IREOS S.p.a. è subentrata alla Ra.Ri. S.r.l. nella titolarità dell'impianto e nel procedimento di bonifica relativo alla falda acquifera (Codice identificativo Sisbon LI-1058) tuttora in corso; la Conferenza di Servizi del 07/03/2017 del procedimento di bonifica ha approvato il documento "Analisi di Rischio sito specifica" che ha evidenziato la necessità di interventi di bonifica/MISO; in data 04/09/2018 la

precedente proprietà (RA.RI. S.r.l.) ha comunicato di non poter adempiere alle prescrizioni a causa del sequestro dell'impianto; il proponente, pur essendo soggetto non responsabile della contaminazione, ha riattivato la procedura di bonifica; l'ultima conferenza di servizi del Comune di Livorno, del 30/09/2021, ha richiesto alla società IREOS S.p.a. di presentare il progetto di bonifica/MISO sopra citato, indicando inoltre, nell'attesa dell'approvazione del progetto richiesto, la necessità di attivare una Messa in Sicurezza d'Emergenza (MISE) al fine di contenere verso l'esterno la contaminazione rilevata per la falda; la Conferenza di servizi prende atto delle informazioni relative al procedimento di bonifica in corso;

- *rifiuti*: l'impianto è autorizzato alla gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; in relazione alle attività di gestione rifiuti il proponente ha definito i criteri e le modalità operative da adottare per l'esercizio dell'impianto, allo scopo di valutare i possibili impatti associati alle varie fasi dell'attività e le relative azioni correttive e migliorative; sono state definite altresì alcune indicazioni di dettaglio in relazione alle attività di stoccaggio e di trattamento; dai contributi di ARPAT e del Settore autorizzante emergono una serie di prescrizioni volte alla definizione dei contenuti della documentazione necessaria per il successivo procedimento di rinnovo dell'AIA; in merito alla gestione di rifiuti urbani, il Settore competente evidenzia che l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani è soggetta a privativa e a pianificazione e non è possibile autorizzare operazioni di smaltimento di rifiuti urbani nell'impianto in oggetto; non è preclusa, invece, per la società proponente la possibilità di gestire rifiuti urbani a recupero, in quanto attività inquadrata in una logica di mercato; qualora il proponente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, fosse intenzionato a gestire rifiuti urbani, dovrà provvedere ad individuare i codici CER e le relative operazioni di recupero che intende andare ad effettuare;

in merito alla componente salute pubblica; il D.Lgs. 104/2017 ha recepito la Direttiva europea 2014/52/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale, prescrivendo per i nuovi impianti che rientrano in specifiche categorie (alcuni impianti dell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) di svolgere una Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), al fine di tutelare le popolazioni dai potenziali impatti che questi impianti determinano sul territorio, tenendo conto anche delle relative opportunità di sviluppo; l'impianto oggetto del presente procedimento non rientra nelle sopra citate categorie, tuttavia, nel rispetto del principio di precauzione e tenendo conto di quanto previsto dalla D.G.R. 931/2019 (*"per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente"*) e dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R, (*"per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, [la VIA postuma n.d.r.] prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente"*) è stato condotto uno studio relativo al rischio sanitario, di cui ai documenti "Calcolo degli indici di rischio per valutazione del rischio sanitario" e "Parere sull'impatto sanitario dell'Impianto IREOS di Livorno"; preso atto di quanto esposto nei documenti sopra citati e tenuto conto dei valori limite di emissione dei metalli individuati da ARPAT nel contributo del 26/09/2022, la valutazione ha evidenziato che presso tutti i 24 recettori individuati si assiste al rispetto dei valori di rischio incrementale accettabili, che, come da delibera 55/2019 di SNPA (ISPRA/ISS), sono fissati pari a 1×10^{-6} per una singola sostanza cancerogena e pari a 1×10^{-5} come valore cumulato per tutte le sostanze cancerogene;

per quanto riguarda gli odori si assiste su tutto il dominio di valutazione al rispetto dei valori limite previsti dalle linee guida elaborate dalla Provincia autonoma di Trento, considerate uno standard dalla comunità scientifica, in assenza di una normativa nazionale;

considerato che le richieste avanzate dalla competente Azienda USL nel corso del procedimento prima della Conferenza di Servizi del 26/05/2022, sono state ritenute soddisfatte dalla documentazione presentata dal Proponente come risulta dal contributo della stessa ASL del 30/03/2022 ns. prot. 133156.

considerato, altresì, che l'Azienda USL nel contributo del 27/05/2022 ns. prot. 221142 riteneva necessaria una riduzione dei valori limite di emissione, in modo particolare di Arsenico, Cromo VI e Nichel e che tale riduzione è prescritta nell'ultimo contributo ARPAT del 26/09/2022;

considerato, infine, che i valori limite di Arsenico, Cromo VI e Nichel previsti dalla normativa vigente (Dlgs. 152/06 e PRQA di cui alla DCRT n. 72/2018) sono pari a 1 mg/Nm^3 (come sommatoria) e che sarà prescritto i seguenti valori limite: Arsenico: $0,01 \text{ mg/Nm}^3$; Nichel: $0,165 \text{ mg/Nm}^3$; Cr(VI): $0,0005 \text{ mg/Nm}^3$;

la conferenza di servizi ritiene accettabile l'impatto delle attività dell'impianto in relazione agli aspetti

sanitari;

in merito alla componente beni materiali (infrastrutture e circolazione veicolare):

il transito previsto dal proponente, in condizioni di massima produzione, è pari a circa 32 mezzi pesanti al giorno; sulla base dei dati di traffico indicati dal proponente e considerato che l'impianto è ubicato nei pressi dell'uscita della variante Aurelia con la zona Picchianti, si ritiene non significativo l'impatto legato al traffico indotto dalle attività dell'impianto;

in merito alla componente aspetti socio economici:

il proponente specifica che la ripresa dell'attività dell'impianto costituirà un incremento di posti di lavoro a tempo pieno in un'area di crisi e risponderà ad una domanda legata al trattamento rifiuti, necessaria per lo sviluppo economico dell'area;

Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di approfondita istruttoria da parte dei Soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono espressi favorevolmente;

Dato Atto che:

- sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, nonché i pareri ed i contributi tecnici pervenuti nel corso dell'istruttoria;
- è stato preso in considerazione il progetto in esame, sono stati analizzati gli impatti derivanti dall'esercizio degli impianti già realizzati e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;

Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente, le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato, nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;

Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di compatibilità ambientale favorevole sull'installazione esistente e sulle modifiche progettuali presentate, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni successivamente indicate:

ai fini del riesame dell'AIA il proponente dovrà prevedere quanto segue:

1. EMISSIONI IN ATMOSFERA;

1.1 - in relazione al documento "Piano di Gestione degli Odori" (P.G.O.) :

- il monitoraggio bimestrale di cui al par. 3.4.1, deve essere implementato con il parametro acido solfidrico (H₂S);
- il proponente, prima dell'esecuzione di ciascun monitoraggio, dovrà dare avviso (con congruo anticipo) ad ARPAT della data di avvio delle indagini, al fine di consentire la presenza dei tecnici del Dipartimento. In tale occasione, dovrà presentare il piano di monitoraggio previsto, che sarà valutato da ARPAT;
- il monitoraggio delle emissioni diffuse sopra citato deve essere condotto, oltre che per gli odori, anche per i parametri: NH₃, H₂S, COT;
- al fine di valutare:
 - la concentrazione di "fondo" nell'aria ambiente in prossimità dell'impianto, dei parametri: odore, NH₃, H₂S, COT, già oggetto dei monitoraggi sulle emissioni diffuse;
 - l'efficienza delle misure di mitigazione previste per le emissioni diffuse (vedi procedura gestione odori) e convogliate;
 - l'eventuale impatto olfattivo esterno all'impianto dovuto alle emissioni, in particolare a quelle di tipo diffuso

è necessario che il proponente preveda il monitoraggio di un punto di bianco da collocare all'esterno in prossimità dello stesso. Il punto di bianco deve trovarsi sulla direttrice prevalente dei venti, da ricavare dai dati meteo dell'ultimo modello diffusionale presentato. Il monitoraggio deve comprendere i parametri: "odore", "NH₃", "H₂S", "COT". Oltre a tali parametri, alle misure devono essere associati i dati meteo della centralina IREOS. Il monitoraggio deve ovviamente essere avviato prima della messa in esercizio delle attività di conferimento rifiuti, con frequenza quindicinale e ripetuto con frequenza mensile per un anno, dopo la ripresa

regolare delle stesse.

- l'esecuzione dei monitoraggi deve avvenire preferibilmente mediante l'utilizzo di analizzatori automatici in grado di produrre dati in un arco temporale più ampio come quello giornaliero.
- il Piano di Gestione Odori dovrà essere rivisto periodicamente;

1.2 - per quanto riguarda il sistema di controlli e manutenzione degli impianti di abbattimento e aspirazione, il proponente dovrà produrre una apposita procedura da inserire all'interno del Piano di Monitoraggio e Controllo dell'AIA soggetta a riesame;

1.3 - il proponente dovrà prevedere un sistema di rilevazione del COT, unicamente utilizzato per il controllo dell'impianto (non finalizzato quindi alla verifica del valore limite di emissione), che effettui letture del COT nell'emissione a monte e a valle del sistema di filtrazione. In tal modo, sarebbe possibile quindi valutarne anche l'efficienza di abbattimento per questo parametro; si suggerisce l'impiego di un rilevatore FID; il proponente intende invece usare un PID per le determinazioni in campo dei SOV. Si ritiene che il rilevatore PID possa essere utilizzato soltanto se nella procedura di monitoraggio vi sono riportati gli adeguati passaggi tecnici atti a dimostrare che questo sistema sia equiparabile ad un rilevamento di COT (taratura del PID tramite comparazione con misure FID);

1.4 - il proponente dovrà redigere una procedura operativa per la corretta gestione di tutti gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, che comprenda i parametri che occorre monitorare affinché ne sia garantita la massima efficienza di depurazione. In particolare, per quanto riguarda l'impianto con filtri a carboni attivi, il parametro di riferimento sarà il COT. La procedura dovrà riportare quindi la soglia di attenzione in concentrazione di COT, oltre la quale debba essere effettuata la sostituzione dei carboni attivi;

1.5 - in merito al controllo del pH nelle colonne scrubber, il proponente dovrà garantire il mantenimento di un valore di pH intorno a 4 unità, nella soluzione di lavaggio degli scrubber;

1.6 - relativamente alla revisione della procedura operativa per la sostituzione dei carboni attivi, sulla base dei valori di concentrazione di odori misurati al camino dell'emissione E4, il proponente dovrà redigere una procedura operativa per l'individuazione di una soglia di attenzione in concentrazione di odore, oltre la quale intervenire per la sostituzione dei filtri a carboni attivi;

1.7 - in relazione ai monitoraggi successivi alla messa in opera dell'impianto di abbattimento a carboni attivi, il proponente dovrà:

- prevedere l'esecuzione di un monitoraggio periodico con frequenza bimestrale, della durata di un anno, da effettuare quando l'impianto di trattamento rifiuti sarà a pieno regime lavorativo; nei campioni prelevati per il monitoraggio, dovranno essere ricercati parametri e inquinanti delle classi di seguito indicate, a cui appartengono composti con basse soglie olfattive:

- Odore
- COV totali
- Composti azotati: ammine alifatiche e aromatiche, indoli, piridine con speciazione composti.
- Composti ossigenati: alcoli, eteri, esteri, aldeidi, chetoni, acidi, fenoli, furani, con speciazione composti.
- Idrocarburi: olefine, idrocarburi aromatici, con speciazione composti.

Oltre ai parametri di cui sopra, al momento dei prelievi all'emissione, dovranno essere determinate le caratteristiche chimico-fisiche della stessa, la portata e associati gli elementi descrittivi delle lavorazioni svolte all'interno dei locali, i rifiuti trattati e i quantitativi di rifiuti stoccati nelle baie. Delle date dei monitoraggi l'azienda dovrà dare comunicazione ad ARPAT Dipartimento di Livorno, con congruo anticipo;

- eseguire una simulazione delle emissioni dei composti odorigeni di cui sopra (solo di quelli con bassa soglia olfattiva), per valutarne le ricadute sui recettori individuati negli studi modellistici già svolti;

Il settore regionale competente al rilascio dell'AIA potrà modificare tali frequenze sulla base dei risultati ottenuti dalle campagne di monitoraggio.

1.8 - il proponente dovrà adottare le procedure descritte nei documenti presentati sia per quanto riguarda le emissioni convogliate che per quelle diffuse, al fine di minimizzare la produzione di cattivi odori;

1.9 - in relazione all'emissione "X4", il quadro riassuntivo deve prevedere quanto segue:

- nel valore limite delle SOV, pari a 5 mg/Nm³ sia fissata una concentrazione massima di carbonio tetracloruro inferiore a 3.2 mg/Nm³ e di triclorometano inferiore a 1.3 mg/Nm³;

- arsenico+cromo(VI)+nicel+cobalto : 1 mg/Nm³;
- di cui As arsenico: 0,01 mg/Nm³;
- di cui Ni nichel: 0,165 mg/Nm³;
- di cui Cr(VI) cromo esavalente: 0,0005 mg/Nm³;
- cadmio+mercurio+tallio: 0,1 mg/Nm³;
- cromo(III)+piombo+rame+vanadio+manganese: 5 mg/Nm³;

Nel primo anno successivo al rinnovo dell'AIA, il proponente dovrà eseguire gli autocontrolli sull'emissione X4 con la seguente periodicità:

- il primo autocontrollo alla ripresa delle attività successiva al rilascio del rinnovo;
 - il secondo autocontrollo dopo i primi tre mesi;
 - il terzo autocontrollo dopo i primi sei mesi,
- dopodiché si prosegue con la periodicità prevista dall'autorizzazione.

I metodi di analisi saranno definiti in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Tenuto conto che per alcuni inquinanti sono previsti valori limite di emissione più bassi rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, qualora dai risultati dei monitoraggi emergessero concentrazioni di inquinanti inferiori alla soglia di rilevabilità strumentale o tali da essere definiti non significativi, il settore regionale competente al rilascio dell'AIA potrà aggiornare il quadro riassuntivo delle emissioni.

2. AI FINI DELLA NORMATIVA "SEVESO":

- predisporre una procedura operativa che individui i soggetti responsabili, i relativi compiti e tempi di effettuazione delle varie fasi (di acquisizione informazioni mediante contatto con il produttore/detentore del rifiuto e/o effettuazione di analisi, effettuazione dei test/calcoli e valutazioni) finalizzate all'assegnazione di indicazioni di pericolo ai rifiuti (frasi H) e controllo del mantenimento al di sotto delle soglie di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs.105/2015; il proponente dovrà fornire evidenza di avere adottate le misure organizzative e gestionali necessarie al rispetto di tutti i requisiti richiesti prima dell'inizio dell'attività.
- al fine di assicurare la qualità dei test e analisi, gli stessi dovranno essere svolti da laboratori certificati ISO 9001 e preferibilmente accreditati secondo le norme vigenti per le prove nello specifico effettuate, con riferimento ai pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente;
- ai fini della corretta assegnazione di frasi H ai rifiuti in ingresso, se provenienti da impianti di trattamento rifiuti o di deposito temporaneo, le analisi utilizzate per l'assegnazione delle caratteristiche di pericolo (frasi H) dovranno essere effettuate lotto per lotto di rifiuto in ingresso;
- l'assegnazione delle caratteristiche di pericolosità ai rifiuti in ingresso/trattati sulla base dei criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (sommatoria, principi ponte, metodi di prova);
- la verifica delle soglie di cui all'Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs.105/2015 deve essere effettuata considerando la giacenza istantanea di rifiuti/miscele e materie prime nella medesima sommatoria, per caratteristiche di pericolo;
- la procedura operativa sopra richiesta dovrà individuare i requisiti professionali del responsabile dell'assegnazione di pericolosità ai rifiuti, tenendo conto delle indicazioni di ECHA pertinenti, con particolare ma non esclusivo riferimento ai rifiuti derivanti dalle operazioni di inertizzazione (D9) e miscelazione (D13) Si evidenzia inoltre che trattandosi di matrice (rifiuti) connotata da elevata variabilità, tali valutazioni dovranno tenerne conto (valutazione lotto per lotto);
- la procedura operativa dovrà individuare le macro-tipologie a cui assegnare i rifiuti in ingresso ai fini dell'attribuzione di una classe Seveso (rif. Allegato 1, Dlgs. 105/2015) e dettagliare i relativi criteri di assegnazione. Tali criteri dovranno essere sottoposti a una fase di verifica da definire in fase autorizzativa;
- la procedura operativa dovrà descrivere il sistema di controllo dei quantitativi di rifiuti/miscele pericolose o contenenti sostanze pericolose detenute;
- la procedura operativa dovrà descrivere il sistema di controllo dei quantitativi di materie prime pericolose o contenenti sostanze pericolose detenute e di un sistema di acquisizione di SDS aggiornate;

3. AI FINI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI:

3.1 - operazioni di stoccaggio D15 – R13:

- non è accettabile l'uso promiscuo delle baie di stoccaggio e lavorazione (RP/NP – D15/R13/D13). Le baie di stoccaggio rifiuti dovranno essere individuate secondo la filiera di gestione e per ciascuna filiera suddivise tra rifiuti P e rifiuti NP non è ammissibile uso promiscuo tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- l'attività deve rispondere alla normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alle norme generali e specifiche di prevenzione incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti rischi connessi all'esercizio adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione; l'attività di prevenzione deve svolgersi al-

meno attraverso:

- a) ottimizzazione delle misure organizzative e tecniche degli stoccaggi dei rifiuti (adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi in modo da differenziare le aree di accettazione, le aree di stoccaggio e di lavoro tecnico);
 - b) formazione del personale in ottemperanza art 36 e 37 D.lgs 81/2008;
 - c) controllo e monitoraggio delle possibili sorgenti di innesco (dirette indirette ovvero attrito e autocombustione) e delle fonti di calore;
 - d) corretta manutenzione delle aree e dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici;
- l'impianto deve essere provvisto di:
- a) impianto elettrico per ambienti ATEX se necessario a seguito di valutazione del rischio;
 - b) aree per il deposito di sostanze da utilizzare per assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - c) le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnate ai fini di rendere nota la natura e pericolosità dei rifiuti; devono essere inoltre apposte tabelle che riportino le norme comportamentali del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - d) il layout dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito;
 - e) le aree di stoccaggio e trattamento rifiuti, movimentazione e soste operative dei mezzi devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo da garantire la salvaguardia delle acque di falda e facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono garantire di sopportare i carichi statici e dinamici derivanti dall'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche; devono essere sottoposte a controllo periodico e ad eventuale manutenzione al fine di garantire impermeabilità e integrità delle superfici. Tali prestazioni possono essere garantite trattando la superficie di calcestruzzo nuova o esistente con resine epossidiche o con altri rivestimenti in grado di garantire caratteristiche quali effetto antipolvere, impermeabilità resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti;
 - f) al fine di limitare la possibilità che si innescino reazioni che modifichino la natura del rifiuto si rappresenta infine la necessità di stabilire, nella successiva fase di riesame, le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti prima della loro successiva destinazione;
- ai fini dell'accettazione di rifiuti per attività D15 che subiscono ulteriori operazioni di trattamento, deve essere indicata la doppia operazione sul FIR per garantire la tracciabilità del rifiuto stesso;

3.2 - operazioni di trattamento D14:

- per attività di "ricondizionamento" devono essere intese le seguenti operazioni: sostituzione di contenitori rotti, che può includere la messa in contatto diretto in un nuovo imballaggio di rifiuti aventi lo stesso cod. EER , stesse HP nel caso di rifiuti pericolosi e analoghe caratteristiche chimico-fisiche. Può essere applicata sia a piccoli quantitativi di rifiuti che possono essere sconfezionati e riconfezionati in contenitori di maggiore capacità per agevolarne la movimentazione ed il trasferimento, sia a grossi quantitativi di rifiuti che possono essere riconfezionati, sia a grossi quantitativi di rifiuti che possono essere riconfezionati in contenitori più piccoli per esigenze tecniche e/o di sicurezza e/o di trasporto;

3.3 - operazioni di trattamento D13:

- la miscelazione propedeutica al trattamento di inertizzazione, da svolgere all'interno dell'impianto, non è da configurare come operazione D13 ma bensì all'interno della operazione D9. Non si ritiene comunque necessaria la modalità di registrazione fittizia proposta al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti;
- della miscelazione propedeutica effettuata in baia dedicata prima del trattamento dovrà essere data evidenza attraverso le registrazioni obbligatorie e attraverso il sistema di gestione. Nella successiva fase di riesame per riscontro della tracciabilità e la compatibilità delle miscele costituite dovrà essere presentata opportuna procedura operativa corredata della relativa reportistica: "Ricette di miscelazione e Registro delle miscele".
- allo scopo è opportuno che le baie dedicate alla prima fase del trattamento di inertizzazione siano individuate come baie dedicate all'operazione D9. I rifiuti in ingresso destinati alle operazioni D9 saranno registrati attraverso singole operazioni di carico. Al termine del trattamento il rifiuto inertizzato EER 190305/190304*, in uscita dall'impianto, sarà registrato con operazione di scarico che dovrà agganciare/riportare tutte le operazioni di carico dei singoli rifiuti che hanno costituito la miscela propedeutica;
- nel caso particolare in cui la ditta intenda procedere alla realizzazione di miscela cod. EER 190203/190204 (operazione da configurare all'interno della operazione D13) da sottoporre a trattamento presso impianto terzo è indispensabile, al fine di poter valutare sia la necessità di produrre la miscela (anche in deroga al divieto di cui all'art.187 comma 1 Dlgs. 152/06) sia l'idoneità dell'impianto di destino, che nella successiva fase di riesame la società, in base alla tipologia dei rifiuti che intende trattare, espliciti la motivazione/finalità della miscelazione, la tipologia del successivo trattamento e la destinazione finale;

- il raggruppamento preliminare D13 consiste nella preparazione di carichi omogenei – anche mediante miscelazione – per il conferimento ad altri impianti o presso il medesimo impianto dove si effettuano esclusivamente le operazioni da D1 a D12. I passaggi ripetuti tra impianti o all'interno del medesimo impianto (per la medesima operazione di trattamento) non sono ritenuti ammissibili;
- nel caso in cui la miscela (operazione D13) comprenda almeno un rifiuto pericoloso, il codice ERR della miscela dovrà essere pericoloso, in quanto la miscelazione non è uno strumento idoneo a modificare il regime giuridico dei rifiuti pericolosi;
- l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP) deve essere effettuata attraverso il reale contenuto (concentrazione) delle sostanze pericolose presenti nella miscela 11;
- allo scopo le analisi chimiche (RdP) forniti dal produttore con la caratterizzazione di base devono contenere esplicito riferimento alle sostanze pericolose che determinano l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo (HP);
- al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi deve sempre essere allegata al formulario la scheda di miscelazione. Sul formulario, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";

3.4 - operazioni di miscelazione propedeutica al trattamento chimico fisico D9:

- fornire dettagli relativi alle caratteristiche delle miscele ottimali da realizzare in funzione del successivo trattamento in relazione alla performance dell'impianto (% di abbattimento inquinanti e la tipologia degli stessi);
- fornire indicazioni circa il range di ammissibilità dei rifiuti in ingresso da sottoporre a trattamento D9;
- fornire dettagli in merito alle fasi successive al trattamento, come ad esempio i tempi di maturazione del rifiuto inertizzato, gli stoccaggi e il destino finale del rifiuto (estero o nazionale);

3.5 - operazioni R5:

- descrivere il flusso/flussi (cod. EER) dei rifiuti da sottoporre a questa filiera;
- specificare se il trattamento di inertizzazione prevede una miscelazione propedeutica e se la miscelazione è da effettuarsi anche in deroga al divieto di cui all'art.187 comma 1 Dlgs. 152/06;
- dichiarare gli obiettivi del trattamento e i limiti di ammissibilità dell'impianto di destinazione finale;
- dimostrare che il trattamento è funzionale alla successiva operazione di deposito definitivo e che il rifiuto ottenuto rispetti gli standard specifici previsti dalla autorizzazione impianto destino finale;
- la filiera di recupero con la produzione inertizzato da destinare in miniera dovrà essere tenuta separata dalla filiera del trattamento D9;

3.6 - operazione R12:

- l'operazione R12 (intesa come selezione e cernita) dovrà essere descritta nella successiva fase di riesame dell'AIA, indicando il flusso di rifiuti su cui la società intende procedere e dichiarati gli obiettivi del trattamento (% di recupero);

4. AI FINI DEGLI SCARICHI IDRICI:

- l'utente è tenuto a mantenere in completa efficienza i sistemi di pretrattamento esistenti e delle reti interne adottando ogni misura cautelativa atta a ridurre e/o mitigare gli impatti ambientali derivanti dallo scarico dei reflui di tipo industriale prodotti dai cicli di lavorazione dell'impianto;
- gli impianti di pretrattamento devono essere periodicamente puliti e mantenuti al fine di garantire il corretto smaltimento dei reflui di scarico. Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere svolte con una frequenza idonea al mantenimento in stato di efficienza degli impianti e dovranno essere documentate tramite registro rifiuti con carico e scarico ove previsto secondo il D.Lgs. 152/2006 da tenere presso l'impianto in cui dovranno essere inserite le operazioni eseguite corredate dalla data di esecuzione;
- l'utente è tenuto ad avviare la gestione dei sistemi di pretrattamento delle acque interne predisponendo un registro di manutenzione. Tale registro, da tenere a disposizione delle Autorità per ogni eventuale controllo, deve riportare tutti gli interventi di manutenzione effettuati con data di esecuzione, eventuali interventi di manutenzione straordinaria, pulizie straordinarie ed estremi dei formulari di smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti dal trattamento. Nel registro devono essere anche riportate le date di autocampionamento;
- l'utente è tenuto a conservare in stato di pulizia ed efficienza i dispositivi di raccolta dei reflui di scarico quali griglie, condotte, pozzetti di ispezione. Le attività di pulizia e/o disostruzione degli elementi impiantistici dovrà essere documentata tramite registro da tenere in loco e a disposizione degli Enti di controllo per eventuali verifiche di merito;
- l'utente è tenuto a mantenere in stato di pulizia e di integrità il pozzetto di campionamento posto a valle dei dispositivi di pretrattamento e prima dell'immissione in pubblica fognatura. Le operazioni di manutenzione e

pulizia del pozzetto di campionamento devono garantire la preservazione delle caratteristiche di cui all'art. 21 del Regolamento di somministrazione del Servizio Idrico Integrato Parte Seconda del 13.12.2017.

- l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni di cui all' Art. 24 con particolare riferimento al comma 6 (accessibilità ai punti di campionamento) e all' Art. 9 comma 4 (divieto di diluizione) del Regolamento di somministrazione del Servizio Idrico Integrato Parte Seconda

(le prescrizioni 1, 2 e 3, con relativi sotto-punti, sono soggette a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente; la prescrizione 4 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore autorizzante in collaborazione con ASA).

Si **RACCOMANDA** al proponente quanto segue:

- in riferimento al PGA, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'impianto, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

- si suggerisce di incrementare il materiale vegetale presente nelle aree a verde dell'impianto, valutando il ricorso a specie con maggiori performance di assorbimento degli inquinanti, associate anche ad esemplari arborei; si raccomanda di valutare, rispetto a quanto proposto, anche un incremento di materiale vegetale, ricorrendo per esempio ad un infittimento del filare interno allo stabilimento posteriormente ai capannoni. Si raccomanda altresì di prevedere ulteriori misure compensative da realizzare attraverso piantagioni su aree eventualmente in disponibilità della ditta. Si richiama inoltre la raccomandazione di privilegiare l'utilizzo di materiale vivaistico di adeguata dimensione e di verificata provenienza e rispondenza ai requisiti fitosanitari e di prestare opportune cure colturali, secondo un piano di manutenzione del verde;

Ritenuto di ricordare al proponente che l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani è soggetta a privativa e a pianificazione e non è possibile autorizzare operazioni di smaltimento di rifiuti urbani nell'impianto in oggetto;

Ritenuto altresì che vi siano le condizioni per individuare, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, la durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale relativa alle modifiche progettuali presentate all'installazione esistente, in cinque anni a far data dalla pubblicazione sul BURT;

Alla luce della discussione svolta;

Per quanto sopra premesso ed esposto,

LA CONFERENZA DI SERVIZI

esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,

DECIDE

di proporre alla Giunta Regionale:

1) di esprimere, in conformità alla DGRT n. 931 del 22/07/2019 e all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, **pronuncia positiva di compatibilità ambientale postuma** relativamente all'esistente impianto destinato al trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Livorno, Via dei Fabbri n. 5/7, proponente: IREOS S.p.A. - con sede legale a Genova, in Via Stefano Turr 165, C.F./P. IVA 01111510101 – ai sensi dell'art. 43, comma 6 della L.R. 10/2010, per le motivazioni e le considerazioni sviluppate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni sopra riportate, fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l'esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di dare atto che presso la sede del Settore VIA, Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Del presente verbale viene data lettura da parte dell'Ing. Alessio Nenti ai membri della Conferenza che lo confermano e viene disposto l'invio per email agli stessi per la sottoscrizione in formato digitale.

Non essendovi null'altro da discutere, l'Ing. Alessio Nenti conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 12:17.

Firenze, 27 settembre 2022

I Partecipanti alla Conferenza	Firma
Federico Mentessi (Arpat)	firmato digitalmente
Michele Danzi (Comune di Livorno)	firmato digitalmente

Il Responsabile PO
Ing. Alessio Nenti
(Firmato digitalmente)

Allegato:

Allegato A - Analisi osservazioni e controdeduzioni.

ALLEGATO A

ANALISI OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

n.	Osservanti	Invio	Data prot. RT
1-22	Comitato Livorno Nord	pec	03/11/2020
	Comitato Livorno Nord	pec	05/05/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	11/08/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	03/09/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	20/09/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	25/10/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	18/11/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	25/11/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	20/12/2021
	Comitato Livorno Nord	pec	22/04/2022
	Comitato Livorno Nord	pec	20/09/2022
23	Comitato Livorno Nord		

N.	SINTESI DEI CONTENUTI DELLE OSSERVAZIONI DELLA STESSA TIPOLOGIA	CONTRODEDUZIONI DEL PROPONENTE	CONTRODEDUZIONI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
1	Natura della VIA postuma: gli osservanti rilevano che le valutazioni dovrebbero essere svolte sul progetto come se l'impianto dovesse essere costruito ex-novo adesso e non tenendo conto che trattasi di impianto esistente.	il SIA elaborato in fase di VIA postuma non risulta impostato al fine di giustificare a posteriori la presenza dell'impianto, ma effettua una valutazione degli impatti relativi a tutta l'attività complessiva dello stabilimento, partendo dai dati storici, ritenendoli rappresentativi dei possibili impatti futuri dell'attività. Su questo aspetto preme evidenziare che nella valutazione sono stati utilizzati i dati relativi alla precedente gestione dello stabilimento, sebbene la nuova proprietà abbia introdotto importanti miglioramenti sia tecnici che gestionali che determineranno una riduzione significativa di tutti gli impatti ambientali previsti.	Il primo atto normativo regionale che ha disciplinato la Direttiva 85-337-CEE, come modificata dalla 97-11 CE, ed altresì della 96-61-CE, è stata la Legge Regionale 03 novembre 1998, n.79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale"; l'impianto oggetto del presente provvedimento è stato realizzato in epoca antecedente (1993) ed autorizzato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". Le normative nazionali e regionali in materia di VIA sono state emanate successivamente alla realizzazione ed autorizzazione dell'impianto, quindi, non erano applicabili. La normativa nazionale (Parte Seconda del D.Lgs.152/2006), non disciplina alcuna procedura di VIA "postuma", ovvero successiva alla realizzazione dell'impianto, se non, in seguito all'emanazione del D.Lgs. 104/2017, che ha apportato modifiche all'art. 29 (sistema sanzionatorio); il "nuovo" art. 29 del D.Lgs. 152/2006 prevede che qualora un impianto che ricade nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA, sia realizzato senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento (cosiddetta VIA Postuma "patologica"). Il caso dell'impianto oggetto del presente procedimento è completamente diverso: al momento in cui è stato realizzato non vigeva alcun obbligo di sottoposizione a procedimenti di valutazione di impatto ambientale, non sussiste alcuna violazione del Titolo III della parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. La Regione Toscana, con la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, ha previsto, all'art. 43, comma 6, che "le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA". Obiettivo dell'art. 43, comma 6, sopra citato, è quello di sottoporre a procedura di valutazione anche tutti gli impianti che, legittimamente, non sono stati sottoposti al momento della loro realizzazione, perché non ricadevano nel campo di applicazione di

		alcuna normativa in materia di VIA. La Deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 22-07-2019 (Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010, infatti, ritiene che la procedura di "VIA postuma" abbia un "carattere residuale delle fattispecie ex art. 43 comma 6 della LR 10/10, che andranno ad esaurirsi nel corso dei prossimi anni, una volta sottoposte a rinnovo le concessioni e le autorizzazioni rilasciate senza la previa sottoposizione delle stesse alla procedura di VIA". La medesima D.G.R. 931/2019, stabilisce che l'assoggettamento alla VIA delle attività di cui all'art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010 non "consenta l'applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 in quanto tale norma procedurale è volta alla semplificazione, integrazione e coordinamento del procedimento di VIA con i connessi titoli abilitativi di progetti ancora da realizzare e da assentire, mentre la "VIA postuma" riguarda impianti e attività già in essere". La D.G.R. 931/2019 stabilisce, altresì, che "per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente"; nel caso di specie, quindi, non essendo prevista alcuna modifica, la valutazione è estesa a tutto l'impianto, ma la finalità della valutazione è espressa chiaramente nella considerazione sopra riportata. Il medesimo concetto è espresso chiaramente anche nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R, in cui, al comma 3, lettera b, dell'art. 17bis (Disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA postume) si stabilisce che la procedura di VIA postuma, "per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente". Il comma 5 del medesimo articolo 17bis ribadisce che le procedure postume "tengono conto: a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti e insediate da tempo sul territorio; b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni".
2	L'impianto in esame, pur non ricadendo tra le tipologie per le	Ai sensi della vigente normativa e, in particolare, di L'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 definisce le tipologie progettuali per le quali è obbligatorio procedere con una valutazione di impatto sanitario e l'impianto oggetto del presente

	quali è obbligatoria la VIS, ma è comunque obbligatorio valutare l'impatto sanitario del progetto all'interno del procedimento di VIA. Per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell'area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitanti (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli inquinanti.	quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, lo stabilimento e le attività svolte non ricadono nel campo di applicazione della VIS. In ogni caso IREOS, sensibile alle tematiche in oggetto, ha commissionato ad un esperto del settore uno studio preliminare del possibile impatto sanitario dell'impianto, presente nella documentazione integrativa del 08/07/2021.	procedimento non vi ricade, come affermato dagli osservanti stessi. La giurisprudenza, tuttavia, ritiene che la valutazione di impatto sanitario si renda comunque, necessaria ogni volta che emerga in sede istruttoria la concreta ipotesi di un rischio per la salute delle popolazioni interessate. Il proponente ha integrato lo Studio di Impatto Ambientale con un i seguenti documenti: - “Studio diffusionale aggiornato” ove sono state valutate le ricadute degli inquinanti presso i recettori e nel dominio di riferimento; - “Calcolo degli indici di rischio per valutazione del rischio sanitario”, contenente la valutazione del rischio sanitario, redatta in conformità alle “Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (D.Lgs 104/2017)” predisposte dall'Istituto Superiore di Sanità e adottate con Decreto del Ministro della Salute 27 marzo 2019; - “Parere sull'impatto sanitario dell'impianto IREOS di Livorno”, redatto da esperto Ordinario di Medicina del Lavoro, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia, Università di Pisa e Direttore della U.O. Complessa di Medicina Preventiva del Lavoro, AOUP; Il dipartimento ARPAT di Livorno ha poi indicato dei valori limite più restrittivi per alcuni metalli, che la conferenza di servizi ha prescritto al proponente, al fine di avere il pieno rispetto dei coefficienti di rischio cancerogeno su tutti i 24 recettori considerati nei dintorni dell'impianto. Vedasi il Verbale della seduta della Conferenza di servizi del 27/10/2022 nelle sezioni relative alle componenti emissioni in atmosfera e salute pubblica.
3	In relazione alla normativa sul rischio di incidente rilevante (Seveso III – D.lgs.105/2015), occorre procedere ad una specifica verifica ed anche qualora risultasse che l'impianto non sia classificabile come impianto Seveso III, occorre ricordare l'obbligo per i gestori di impianti (esistenti e nuovi) di stoccaggio e trattamento rifiuti di elaborare Piani di Emergenza Interni ed Esterni.	Nella documentazione integrativa è riportata un'analisi condotta sui dati “storici” dell'azienda, che porta ad escludere il ricadere nel campo di applicazione della Seveso III. Per quanto riguarda il Piano di Emergenza Interno, lo stabilimento è già dotato di un PEI elaborato dal precedente gestore. Tuttavia IREOS, a seguito del suo insediamento,	Nel verbale della seduta della Conferenza di servizi del 26/05/2022, a cui si rimanda, è stato esaminato il rispetto delle soglie previste dalla normativa “Seveso”, di cui al D.Lgs. 105/2015; il proponente ha presentato una metodologia per la verifica del rispetto delle soglie previste dalla normativa, che ARPAT ha ritenuto condivisibile; sono state comunque specificate ulteriori prescrizioni, di cui al verbale della seduta della conferenza di servizi del 27/10/2022, a cui si rimanda, ai fini del rilascio dell'AIA.

4	Gli osservanti evidenziano la mancanza di una valutazione di tipo cumulativo con gli altri impianti presenti nella zona, alcuni di essi ricadenti nella normativa Seveso III	ha rielaborato un nuovo PEI, che nelle prossime settimane sarà formalizzato alle autorità competenti a norma di legge. Lo stabilimento ricade fuori dalle aree interessate dal SIN e non si evidenzia la possibilità che la ripresa delle attività possa rappresentare un rischio aggiuntivo per la criticità della zona, come d'altronde confermato dai numerosi studi modellistici sulle emissioni prodotti nell'ambito della presente procedura, nei quali è stato richiesto anche di tenere conto dei valori di fondo della zona. Per quanto riguarda la falda, Ireos, soggetto subentrante nella gestione del sito e non responsabile dell'eventuale contaminazione del sito, ha preso contatti con il Comune di Livorno per la riattivazione della procedura e sta ultimando l'iter progettuale. In merito alla presenza di aziende a rischio di incidente rilevante, si evidenzia che l'area in cui sorge lo stabilimento non è interessata dalle zone a rischio indicate nel Quadro Conoscitivo Allegato C ELABORATO TECNICO R.I.R del Piano	Occorre innanzi tutto evidenziare che oggetto del presente procedimento non è l'installazione di un nuovo impianto, ma trattasi di VIA postuma su impianto esistente per il quale non sono previste modifiche; come risulta dal documento "QC-Quadro Conoscitivo - Progettista Augusto Cagnardi - Allegato C - ELABORATO TECNICO R.I.R. - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante disciplina delle aree sottoposte a rischio - ai sensi del D.M. 9 maggio 2011", presente nel sito del comune di Livorno al seguente collegamento: https://www.comune.livorno.it/uploads/pstrutt2/QUADRO_CONOSCITIVO/QC_ALLEGATO_C_RIR_aprile_2018_signed.pdf lo stabilimento IREOS S.p.a. appare esterno a tutte le aree a rischio; così come è esterno alle aree interessate dal SIN; Laddove la conferenza di servizi lo ha ritenuto necessario, per esempio in materia di odori, il cumulo degli effetti è stato comunque considerato, valutando l'impatto odorigeno complessivo considerando i dati di emissione dell'impianto con quelli misurati alla centralina di rilevamento della qualità dell'aria di Livorno - Stagno - ENI per il parametro H2S (vedasi verbale della seduta della conferenza di servizi del 27/09/2022). Occorre inoltre aggiungere che nella valutazione del rischio sanitario, il calcolo è stato fatto utilizzando il fattore UR (Unit Risk inalatorio), definito come il rischio incrementale risultante dall'esposizione continuativa per tutta la vita ad una concentrazione di 1 µg/m3, espresso in [µg/m3](-1); si tratta, appunto, di un coefficiente incrementale e quindi che tiene conto dell'apporto delle emissioni dell'impianto esistente, indipendentemente dalla situazione di fondo.
---	---	---	---

5 Il SIA presentato da IREOS svolge un'analisi meramente descrittiva delle norme di pianificazione rinviando il tutto alla futura approvazione del Piano Operativo. Non esiste una valutazione nel SIA dell'impatto che la presenza dell'impianto può avere e potrà avere rispetto alla conformità urbanistica vigente e futura.	Strutturale 2 del Comune di Livorno. Inoltre, l'attività svolta dallo stabilimento, non crea le condizioni affinché il rischio risulti aggravato rispetto all'attuale situazione della zona Picchianti e portuale. Il SIA presentato effettua un'analisi delle attuali norme di pianificazione e ha evidenziato la presenza di un'area di rigenerazione nella zona in cui ricade lo stabilimento, che è stata individuata soltanto recentemente dal Comune di Livorno con il Piano Strutturale 2, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 160 del 26 Luglio 2018, e che prevede il futuro trasferimento dell'attività in altra area, da individuarsi in sede di Piano Operativo. Detto Piano Operativo non è stato ancora elaborato dal Comune. Pertanto non resta che prendere atto che lo stabilimento, realizzato a suo tempo in coerenza con i Piani urbanistici vigenti, potrà in futuro essere oggetto di delocalizzazione laddove il Comune dia seguito a livello operativo agli strumenti	Anche in questo caso occorre evidenziare che oggetto del presente procedimento non è l'installazione di un nuovo impianto, ma trattasi di VIA postuma su impianto esistente per il quale non sono previste modifiche. Nel verbale della seduta del 26/05/2022 a cui si rimanda, è riportato che i competenti Settore Edilizia Privata e SUAP e Settore Urbanistica, Programmi complessi e Porto, del Comune di Livorno nel contributo del 08/04/2022 si sono così espressi: <i>“Si fa presente che la società ha trasmesso la documentazione relativa all'istanza di sanatoria edilizia (in A.C. prot. 36527 del 21/03/2022) per le difformità riscontrate sull'impianto e che l'istruttoria della stessa è in fase di definizione, pertanto attualmente non è possibile esprimersi sulla conformità edilizia-urbanistica fino al termine degli esiti dell'istanza di sanatoria”</i>; successivamente, nel corso della seduta del 26/05/2022 della Conferenza di servizi, il Comune di Livorno ha dichiarato che <i>“In merito agli aspetti urbanistici edilizi è stata presentata istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 della L.R. n. 65/2014. A tale riguardo si evidenzia che a seguito di istruttoria non si rilevano motivi ostativi al rilascio della sanatoria con la conseguenza che il procedimento sarà definito a breve con il rilascio del Provvedimento”</i>. Nel corso della seduta del 27/09/2022 della conferenza di servizi, nel proprio contributo del 27/09/2022 inviato con nota protocollo comune Livorno n. 122939 specifica che per quanto attiene agli aspetti di competenza del Settore Edilizia Privata e SUAP unitamente agli aspetti di competenza del Settore Urbanistica, Programmi complessi e Porto, il Comune con Determina Dirigenziale n° 3656 del 07/06/2022 ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria (in A.C prot. n° 36527/22) e pertanto l'intervento risulta compatibile a livello urbanistico.
--	---	--

	urbanisti ad oggi solo pianificati. Si ricorda che l'autorizzazione dell'impianto è rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, che prevede, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.	
6	Secondo gli osservanti non è stata svolta un'adeguata valutazione della tutela della biodiversità, nemmeno nei termini di una verifica preventiva della necessità di uno Studio di Incidenza.	Il competente Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo del 04/11/2020 riportava quanto segue: “L'intervento proposto dista 1,71 km dalla ZSC-ZPS IT5160001 “Padule di Suese e Biscottino”, 2,1 km dalla Riserva Regionale “Oasi della Contessa” e 7,2 km dal pSIC IT5160021 “Tutela del Tursiops truncatus. L'intervento è ubicato in un contesto industriale già fortemente compromesso dal punto di vista ambientale, senza particolari connessioni ecologiche con aree di interesse conservazionistico. In riferimento alla richiesta di procedimento di valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale postuma in oggetto, per i motivi espressi in premessa, verificata la tipologia di richiesta non si ritiene necessaria l'attivazione del procedimento di valutazione appropriata di incidenza”. Quanto sopra esposto veniva confermato dal Settore Tutela della Natura e del Mare nei contributi del 23/07/2021 e del 28/10/2021 (vedasi verbali delle sedute del 03/09/2022 e del 19/11/2022 della conferenza di servizi).
7	Secondo gli osservanti non è stata svolta un'adeguata valutazione delle alternative; il proponente si limita a giustificare sotto il profilo unicamente economico la conferma del sito. Non vengono messe a confronto le diverse alternative possibili.	Si rimanda alla controdeduzione al punto n. 1 del presente documento, nella quale sono evidenziate le finalità del procedimento di VIA postuma, indicate nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 22-07-2019 e nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 2017, n. 19/R; si evidenzia nuovamente che nel caso di impianti esistenti, “la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente” e, ancora, “si stabilisce che “per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, [la procedura di VIA postuma] prende in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l'individuazione di specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle Le possibili alternative sono state descritte abbondantemente negli elaborati presentati. Il processo di trattamento dei rifiuti operato in impianto è un processo consolidato, è tutt'oggi “attuale”, risponde ad una precisa richiesta del mercato e concorre alla “chiusura” della filiera di smaltimento per un'ampia tipologia di rifiuti.

		medesime misure in relazione all'attività esistente".	
8	Secondo gli osservanti la procedura in corso relativa all'impianto in oggetto rimuove completamente l'articolo 27-bis del DLgs 152/2006. Il comitato presenta delle osservazioni sulla legittimità dell'AIA del 2014, in modo particolare perché fu rilasciata in assenza del parere del sindaco.	Per quanto riguarda le alternative di processo o di mitigazione degli effetti negativi l'attuale gestore dell'impianto ha già previsto delle importanti migliorie sia tecniche che gestionali. L'assoggettamento alla VIA delle attività esistenti, di cui all'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, non consente l'applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs 152/2006 in quanto tale norma procedurale è volta alla semplificazione, integrazione e coordinamento del procedimento di VIA con i connessi titoli abilitativi di progetti ancora da realizzare e da assentire, mentre la "VIA postuma" riguarda impianti e attività già in essere". Di conseguenza sarebbe illegittima l'applicazione dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 al procedimento in esame. In relazione alla legittimità dell'AIA, si evidenzia che per eventuali profili di illegittimità delle autorizzazioni è apprestata a tal fine l'ordinaria azione di annullamento, da proporre nei termini decadenziali di rito, come ha specificato anche il Ministero della Transizione Ecologica in risposta alla richiesta di intervento statale ai sensi della Parte Sesta del D.Lgs. 152/2006, avanzata dal Comitato Livorno Nord nella nota MITE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010553.28-01-2022.	La procedura di VIA postuma non è prevista in alcun modo dal Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006; si tratta di un procedimento regolato esclusivamente da provvedimenti normativi regionali: L.R. 10/2010 (art. 43, comma 6), D.G.R. 931/2019 e D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R; in modo particolare, nelle premesse della D.G.R. 931/2009 è previsto quanto segue: "ritenuto che l'assoggettamento alla VIA delle attività di cui al precedente capoverso [art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010 n.d.r.] non consenta l'applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs 152/2006 in quanto tale norma procedurale è volta alla semplificazione, integrazione e coordinamento del procedimento di VIA con i connessi titoli abilitativi di progetti ancora da realizzare e da assentire, mentre la "VIA postuma" riguarda impianti e attività già in essere". Di conseguenza sarebbe illegittima l'applicazione dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 al procedimento in esame.
9	Secondo gli osservanti per poter gestire rifiuti urbani sarebbe necessaria una modifica alla pianificazione regionale in materia con conseguente procedure di VAS.	Si rimanda al verbale della seduta del 27/09/2009, ove è citato il contributo del competente Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento Atmosferico, che prevede quanto segue: "in merito alla gestione di rifiuti urbani, il Settore competente evidenzia che l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani è soggetta a privata e a pianificazione e non è possibile autorizzare operazioni di smaltimento di rifiuti urbani nell'impianto in oggetto; non è preclusa, invece, per la società proponente la possibilità di	

		codificati al cap. 20 della Decisione 2000/532/CE, così come modificata dalla Decisione 2014/955/CE, sono da intendersi come rifiuti provenienti da impianti di trattamento del rifiuto urbano e come tali saranno gestiti solamente a seguito di specifica contrattualizzazione”	gestire rifiuti urbani a recupero, in quanto attività inquadrata in una logica di mercato; qualora il proponente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, fosse intenzionato a gestire rifiuti urbani, dovrà provvedere ad individuare i codici CER e le relative operazioni di recupero che intende andare ad effettuare”
10	In merito ai criteri di localizzazione del PRB, il comitato osserva che nell'area ove è ubicato l'impianto sono presenti due criteri escludenti (presenza di insediamenti residenziali e zone di protezione speciale ZPS) oltre ad un criterio penalizzante (presenza di SIC).	La pianificazione vigente sull'area in cui l'impianto è collocato ammette la destinazione d'uso residenziale purché essa sia collegata e collegabile all'attività produttiva svolta in loco (es. guardiania). In merito all'esistenza di una zona tutelata, il proponente ritiene opportuno di poter rimandare ai pareri emessi dagli enti competenti.	Per quanto riguarda la presenza di Zone di Protezione Speciale e di Siti di Interesse Comunitario nell'area ove è ubicato l'impianto, si ribadisce quanto specificato nella controdeduzione al punto n. 6 del presente elenco, in relazione a quanto stabilito dal competente Settore Tutela della Natura e del Mare, ovvero alla assenza di ZPS e di SIC nelle vicinanze dell'impianto, per cui non sussiste alcun criterio escludente e/o penalizzante del PRB in merito. Per quanto riguarda la presenza di insediamenti residenziali, si rimanda alle considerazioni sugli aspetti programmatici del verbale della seduta del 27/9/2022 della conferenza di servizi, in cui è citato quanto specificato dal competente Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento atmosferico, ovvero che trattandosi di impianto esistente, la verifica della localizzazione dell'insediamento in rapporto al PRB, da effettuare nell'ambito di un procedimento di VIA postuma, ha unicamente lo scopo di valutare eventuali criticità e, ove necessario, mettere in atto azioni di mitigazione degli impatti; a tal fine nell'ambito delle presente procedimento è stato condotto uno studio per la valutazione del rischio sanitario che ha preso in considerazione 24 recettori specifici e un dominio di calcolo intorno all'impianto per verificare, tra l'altro, che i valori di rischio incrementale risultassero accettabili, come da delibera 55/2019 di SNPA (ISPRA/ISS); si rimanda alle considerazioni relative alla componente salute pubblica del verbale della seduta del 27/09/2022 della conferenza di servizi. Il quadro emissivo presentato dal proponente per l'emissione “X4”, come riportato nelle premesse del verbale della seduta del 27/09/2022 della conferenza di servizi, prevede un valore limite di 5 mg/Nmc per l'ammoniaca. La Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
11	In relazione alle emissioni di ammoniaca, il comitato rileva che si è scelto un valore limite nettamente più alto di quello indicato dalle BAT della UE	Si richiama la Tab. 6.7 della Decisione 2018/1147 sulle BAT per gli impianti di trattamento rifiuti, che è specifica per il “trattamento biologico” dei	

		rifiuti e non già il “trattamento chimico fisico” dei rifiuti. Per quest’ultima attività la tabella presenta un rimando alla BAT 41, nella quale sono presenti valori limite esclusivamente per le polveri e non per l’ammoniaca.	prevede valori limite per l’ammoniaca solo per il trattamento biologico dei rifiuti e, più precisamente: BAT-AEL pari a 0,3 – 20 mg/Nmc. Il proponente ha inoltre elaborato uno studio meteo diffusionale per il quale ARPAT, nel contributo del 18/08/2021 si è così espressa (pag. 9 di 22): “anche gli impatti relativi a NH3 e H2S risultano mantenersi su livelli accettabili, molto al di sotto delle corrispondenti soglie di pericolosità o di percezione dell’odore: per l’H2S anche aggiungendo ai valori stimati sui recettori i livelli misurati in contemporanea presso la stazione di rilevamento di Stagno (richiesta 1.10, si veda pagg. 39-40 dello “Studio”) le concentrazioni si mantengono inferiori al livello di accettabilità indicato dal WHO”. Nelle premesse del verbale della seduta del 03/09/2021, alla sezione relativa alle emissioni in atmosfera, è riportato quanto segue: “per ammoniaca, in assenza di valori normativi di riferimento nell’ordinamento giuridico italiano, è stato preso in considerazione il valore stabilito dal California Environmental Protection Agency, che stabilisce come valore limite di non effetto negativo sulla salute la concentrazione di 3.200 µg/m³ come media oraria e 500 µg/m³ come media annua; i valori calcolati per l’impianto, presso il recettore con la massima ricaduta, sono pari a 0,13 µg/m³ come media annua e 18,9 µg/m³ come media oraria”. Nelle premesse del verbale della seduta del 27/09/2022 è riportata una tabella contenente la sintesi dei risultati ottenuti dal modello diffusionale nel quale sono riportate le ricadute per quanto riguarda l’ammoniaca, riportando i valori sopra citati.
12	In merito alle emissioni odorigene, gli osservanti rilevano che il piano presentato dal proponente non rispetta la richiesta del limite di 500 ou/mc chiesto da Arpat. Nell’allegato 4 si fa riferimento al valore di 1000. Il limite della BAT UE va da un minimo di 200 a 1000, quindi si applica il limite massimo previsto dalle BAT.	A tale proposito, il proponente ritiene opportuno rimandare il Comitato all’esame della documentazione trasmessa e già agli atti ed al parere emesso dall’ente di controllo.	Nel contributo ARPAT del 18/08/2021, ARPAT, in merito al valore limite per le emissioni odorigene, si esprime così (pag. 8 di 22): “con l’applicazione modellistica vengono quindi stimate le concentrazioni in aria ambiente relative agli inquinanti NH3, SOV e H2S oltre a quelle di odore per le quali è stato ipotizzata una concentrazione al camino pari a 1000 ou/m³ (tabella 9 a pag. 27), rispetto al valore cautelativo di 500 ou/m³ indicato con una stima speditiva dal Settore Modellistica previsionale” e ancora (pag. 8 di 22 e pag. 9 di 22): “i risultati ottenuti garantiscono per l’odore il rispetto dei criteri di accettabilità del disturbo individuati nelle Linee Guida della Provincia di Trento presso i recettori, pur considerando il livello più cautelativo corrispondente a recettori in aree residenziali. Pertanto il valore pari a 1000 ou/m³ può essere ritenuto accettabile”. Occorre specificare che i valori limite previsti nelle emissioni non sono da confondere con i valori di riferimento relativi alla qualità dell’aria: i primi prendono in considerazione l’emissione del camino, i secondi prendono in considerazione la ricaduta causata da quella emissione. Il valore limite per le emissioni al camino di H2S previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal
13	Il comitato osserva che il proponente ha indicato un valore limite per l’idrogeno solforato pari a 1 mg/Nmc, molto superiore ai valori limite proposti da OMS.	Il proponente rimanda alle argomentazioni specifiche trattate nei documenti già agli atti e chiarisce che la tabella inserita nel documento	

		elaborato dal Comitato contiene i valori di esposizione del ricettore che non vanno sicuramente confusi con quelli applicabili al camino.	Piano Regionale per la qualità dell'aria è pari a 5 mg/Nmc, quindi molto superiore a quello applicato per il camino X4 di Ireos S.p.a. Per quanto riguarda, invece, la ricaduta dell'H2S ai fini della tutela della salute umana, si rimanda alle premesse del verbale della seduta del 03/09/2021, nella sezione relativa alle emissioni in atmosfera, ove è riportato quanto segue: “per idrogeno solforato è stata condotta una duplice valutazione, al fine degli effetti sulla salute e al fine della percezione olfattiva; nel primo caso la soglia considerata è stata quella delle linee guida dell'OMS, che fissa la media giornaliera pari a 150 µg/m³; lo studio ha verificato presso i recettori una concentrazione massima pari a 0,75 µg/m³; nel secondo caso è stato preso in considerazione il valore di 7 µg/m³ fissato sempre dall'OMS e lo studio ha evidenziato una concentrazione al 98° percentile pari a 1,48 µg/m³; si veda inoltre quanto riportato nella controdeduzione al punto n. 11 del presente elenco, in relazione al contributo ARPAT del 18/08/2021. L'Allegato 10 a cui fa riferimento l'osservazione del Comitato Livorno Nord comprendeva soltanto le valutazioni relative a NH3, H2S e SOV. Il documento è stato aggiornato ed implementato; l'ultima versione “Parere sull'impatto sanitario dell'impianto IREOS di Livorno (vers. 04)”, di cui al verbale della seduta del 27/09/2022, prende in considerazione i seguenti inquinanti: Ammoniaca (NH3), Acido Solfidrico (H2S), SOV (solventi organici volatili): Carbonio tetracloruro, Diclorometano, Tetracloroetilene, Tricloroetilene, Triclorometano, Benzilcloruro, Formaldeide, Acetaldeide, Arsenico, Nichel, Cromo VI, Cadmio, Piombo, Mercurio. Come indicato nel verbale sopra citato, “per le sostanze cancerogene e la conseguente valutazione del rischio cancerogeno da effetti probabilistici, i criteri metodologici utilizzati sono quelli previsti dalle Linee Guida ISPRA (“Valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) - 133/2016) che prevedono anche l'utilizzazione, dell'unità di rischio (UR o IUR), basata su studi epidemiologici”.
14	Secondo il Comitato gli inquinanti di riferimento presi in considerazione dal documento “allegato 10” di IREOS sono limitativi rispetto alla qualità delle emissioni dell'impianto, inoltre non sono state seguite le indicazioni previste dalle linee guida ISPRA “Per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (vias) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)”	Il proponente ha inserito una approfondita valutazione che parte da una ricognizione dei valori analitici registrati sul sito nel tempo per arrivare poi a formulare considerazioni specifiche su determinate sostanze. Ciò detto, è opportuno poi chiarire che il procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui trattasi non include ex lege l'elaborazione di una valutazione di impatto sanitaria e che il documento elaborato dal Prof. Cristaudo assieme alle specifiche considerazioni inserite nei documenti trasmessi sono stati comunque trasmessi a dimostrazione della manifesta volontà a collaborare in maniera leale e trasparente con gli enti competenti.	

16	Nel documento del 11/08/2021 il Comitato rileva alcune osservazioni alle controdeduzioni che il proponente ha presentato nella documentazione integrativa: - vengono ribadite le lacune in materia di salute pubblica, rischi di incidente rilevante, impatti cumulativi, tutela della biodiversità, compatibilità urbanistica, alternative possibili.	Il proponente replica alle osservazioni alle controdeduzioni presentate dal Comitato Livorno nord rimandando agli atti e agli argomenti già citati nelle controdeduzioni, ritenendo che le informazioni fornite siano esaustive.	Le osservazioni alle controdeduzioni sono state elaborate in data 11/08/2021; sono poi seguite le quattro sedute della conferenza di servizi, tenutesi in data 03/09/2021, 19/11/2021, 26/05/2022 e 27/09/2022; la documentazione è stata approfondita e le controdeduzioni riportate nei precedenti punti di questo documento sono state elaborate tenendo conto della documentazione complessivamente trasmessa, per cui si ritiene che gli argomenti citati dal Comitato Livorno nord siano stati tutti ampiamente e approfonditamente valutati.
17	Nel documento del 03/09/2021 il Comitato ribadisce alcune osservazioni già presenti nelle trasmissioni precedenti, quali: 1) valore di emissione dell'ammoniaca più alto di quello previsto dalle BAT; 2) valore di emissione odorigene pari a 1000 ou/mc e non come aveva indicato ARPAT a 500; 3) la metodologia delle linee guida della regione Lombardia per il controllo degli odori non è stata seguita; 4) valore limite dell'idrogeno solforato troppo elevato rispetto alle previsioni dell'OMS; 5) limitato numero di inquinanti presi in considerazione per le considerazioni di natura sanitaria; 6) mancata adozione di quanto previsto dalle linee guida ISPRA “Per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (vias) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS,		Si rimanda a quanto controdedotto al punto n. 16 del presente documento; si specifica soltanto, per quanto riguarda la tematica delle emissioni odorigene, che in assenza di specifiche indicazioni a livello nazionale e a livello regionale, la comunità scientifica e le pubbliche amministrazioni, in mancanza di riferimenti normativi, utilizzano strumenti adottati da altre amministrazioni. Tra gli strumenti più utilizzati ci sono le linee guida della Regione Lombardia (Delibera di Giunta Regionale n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno) e le linee guida della Provincia autonoma di Trento (Delibera di Giunta Provinciale n. 1087 del 24 giugno 2016 “Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno”). Si evidenzia che esistono, tra l'altro, anche strumenti della Regione Piemonte, dell'ARPA Friuli Venezia Giulia e della Regione Emilia Romagna. La scelta del proponente di utilizzare le linee guida della Provincia Autonoma di Trento non è stata contestata dal competente settore Modellistica dell'ARPAT e quindi non si è ritenuto necessario procedere all'utilizzo di altri strumenti che, comunque, non possono essere considerati cogenti in assenza di una disposizione di carattere nazionale o della Regione Toscana.

	VIA, AIA)" 7) secondo il comitato la verifica della circolare sugli incendi non può essere rimandata alla fase di rilascio dell'autorizzazione, in quanto è connessa al rischio di incidenti rilevanti previsto dall'All. VII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 8) il Comitato contesta la decisione di ARPAT di rimandare alla successiva fase di rinnovo dell'AIA aspetti relativi alla gestione rifiuti che, secondo gli osservanti, potrebbero avere conseguenze sull'impatto ambientale; 10) il Comitato contesta il contributo del Settore Tutela della Natura e del mare, perché ritiene necessaria una valutazione di incidenza, come se l'impianto dovesse essere ancora realizzato;		
18	Nel documento del 20/09/2021 il Comitato risponde alle controdeduzioni di IREOS, presenti nella documentazione trasmessa dal proponente successivamente alla seduta della conferenza di servizi del 03/09/2021. In particolare vengono ribadite alcune osservazioni già presenti nei documenti precedenti, quali: - secondo il Comitato per gestire rifiuti urbani occorre essere inseriti nella programmazione		Si rimanda a quanto controdedotto ai punti n. 16 e n. 17 del presente documento;

	regionale; - secondo il Comitato la valutazione dei criteri di localizzazione dovrebbe avvenire per una VIA postuma nella stessa maniera che per un progetto che non è ancora stato realizzato; - sulle emissioni di ammoniaca il Comitato contesta che IREOS non ha verificato gli effetti moltiplicatori dell'inquinamento che l'ammoniaca può avere su altri inquinanti (a cominciare dalle polveri) e quindi dell'aumento dell'impatto sulla salute pubblica a prescindere dal rispetto delle BAT ufficiali; - sulle emissioni odorigene il Comitato contesta che venga adottato il valore limite più alto previsto dalle BAT, quando lo stesso proponente ammette il rischio che possano esserci ulteriori emissioni odorigene fugitive; - ad avviso del comitato il proponente non ha risposto alle seguenti osservazioni: - limitato numero di inquinanti presi in considerazione per le considerazioni di natura sanitaria; - mancata adozione di quanto previsto dalle linee guida ISPRA “Per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (viias) nelle procedure di		
--	---	--	--

	autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA)"; - impatto cumulativo, in termini di rischio sulla salute pubblica, dell'impianto in questione con altre attività inquinanti presenti nell'area;		
19	Nel documento del 25/10/2021 il Comitato ribadisce la necessità di verificare la compatibilità della localizzazione dell'impianto e la valutazione del parametro salute pubblica;	Si rimanda a quanto controdedotto ai punti n. 16 e n. 17 del presente documento;	
20	Nel documento del 18/11/2021 il Comitato presenta osservazioni alle controdeduzioni che il proponente aveva presentato sulle osservazioni del 20/09/2021. Si chiedono informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, sulla compatibilità urbanistica, sulla vicinanza dell'impianto con le abitazioni, sulla concentrazione di ammoniaca nelle emissioni, sulla salute pubblica, sull'applicazione della VIAS, sulla applicabilità della normativa "seveso", sui criteri di localizzazione del PRB	Si rimanda a quanto controdedotto ai punti n. 16 e n. 17 del presente documento;	
21	Nel documento del 20/12/2021 il comitato presenta ulteriori osservazioni in materia di conformità urbanistica, impatto sanitario, gestione dei rifiuti urbani, valore limite per le emissioni odorigene, applicazione delle linee guida per gli odori della Regione Lombardia	Si rimanda a quanto controdedotto ai punti n. 16 e n. 17 del presente documento;	

22	Nel documento del 22/04/2022 il comitato presenta ulteriori osservazioni in materia di valore limite per le emissioni odorigene, applicazione delle linee guida per gli odori della Regione Lombardia, applicazione legge “seveso”, cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; impatto sulla salute pubblica, applicazione del valore limite di 1 mg/Nmc per l’H₂S, compatibilità urbanistica, gestione dei rifiuti urbani, sanatoria edilizia, criteri di localizzazione.		Si rimanda a quanto controdedotto ai punti n. 16 e n. 17 del presente documento;
23	Il documento del 20/09/2022 è posto sotto forma di “diffida”. Il comitato lamenta quanto segue: -il ritardo nella conclusione del procedimento rispetto a quanto previsto dai termini della art. 23, comma 7, del D.Lgs. 152/2006; -il rinvio di alcune questioni al successivo procedimento di AIA; -mancanza di conformità urbanistica; -altri aspetti già presenti nelle note precedenti (ammissibilità rifiuti urbani, questione rischio incidente rilevante, questioni emissioni sia degli inquinanti singoli che delle odorigene)		Per quanto riguarda il ritardo nella conclusione del procedimento, fermo restando che la normativa di riferimento è la D.G.R. 22 luglio 2019, n. 931, in quanto la VIA postuma non è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006, si fa presente che durante la conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, non sono state reiterate richieste di integrazioni, bensì è stato necessario approfondire e chiarire alcuni aspetti emersi durante le sedute stesse; in modo particolare è stato approfondito, a fini precauzionali, l’aspetto della valutazione dell’impatto sanitario, anche se l’impianto non ricade nelle categorie obbligatorie per cui è prevista la VIS e l’autorità sanitaria non ha mai richiesto la VIS. Per quanto riguarda il rinvio di alcune indicazioni e prescrizioni alla successiva fase di AIA, si tratta di argomenti di natura gestionale/autorizzatoria che non inficiano la valutazione di impatto ambientale. In relazione alla conformità urbanistica e agli altri aspetti evidenziati anche nella nota del 20/09/2022, si rimanda alle controdeduzioni di cui ai punti 16 e 17 del presente elenco.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**